

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	101
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	106
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	123
AGRICOLTURA (XIII)	»	127

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	175
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	177
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	180
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	183

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201 Governo) (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (C. 3201 Governo)
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, dopo aver illustrato i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3201 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in cinque titoli e reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a modificare la disciplina della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e, in maniera connessa, quella del codice di procedura civile, nonché la normativa in materia di deducibilità delle perdite su crediti di enti creditizi, con la finalità unitaria di incentivare condotte virtuose da parte dei debitori e rafforzare l'erogazione della provvista finanziaria alle imprese in crisi; non appaiono riconducibili a tale finalità unitaria le disposizioni del titolo IV in materia di organizzazione giudiziaria, che infatti, tra le altre cose, prorogano la permanenza in servizio dei magistrati ordinari (articolo 18) e abrogano disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR (articolo 20); della presenza di tali disposizioni si dà tuttavia conto nel titolo del provvedimento e, sia pure in maniera estremamente succinta, nel preambolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratifica-

zione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; infatti alcune novelle intervengono su disposizioni della legge fallimentare già più volte modificate negli ultimi anni: a titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, che, negli ultimi anni è stato integralmente sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 32/2005 e poi modificato dal decreto legislativo n. 169/2007 e dai decreti legge n. 83/2012 e n. 69/2013;

in numerose disposizioni del testo compaiono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati, in quanto volti a rimettere all'interprete la portata del riferimento, ovvero ultronei, in quanto limitati a richiamare la vigenza della norma; si segnala in particolare l'utilizzo delle locuzioni "in quanto compatibili" (ad esempio nell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 163-*bis*, quinto comma e comma 2, lettera *c*) e nell'articolo 11); "fermo restando quanto disposto" (ad esempio nell'articolo 3, comma 6, e nell'articolo 8, comma 1, lettera *c*); "secondo quanto previsto" o "secondo le modalità disposte" (ad esempio nell'articolo 7, comma 1, lettera *a*);

l'articolo 4, comma 1, contiene un erroneo riferimento al primo comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, anziché al secondo;

all'articolo 21, che integra il contenuto del comma 425 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), andrebbe chiarito se la previsione della destinazione all'amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 2000 unità di personale delle province e delle città metropolitane ricomprenda o meno la quota di personale che, già ai sensi del previgente comma 425, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare all'amministrazione giudiziaria, nell'ambito della redistribuzione tra le pubbliche amministrazioni dell'eccedenza di organico del personale delle province e delle città metropolitane;

all'articolo 23, il comma 4 sembra far decorrere l'efficacia delle specifiche tecniche concernenti i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia dalla loro pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia, mentre il comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 132/2014, che non è oggetto di modifiche esplicite, prevede la pubblicazione di tali specifiche sulla "Gazzetta Ufficiale";

il comma 11 dell'articolo 23 prevede che la disciplina in materia di vendita per incanto, introdotta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, si applichi anche ai procedimenti pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (L. n. 162/2014); al tempo stesso, il citato articolo 19 prevede, al comma 6-*bis*, che la medesima disciplina si applichi ai procedimenti avviati a partire dall'11 dicembre 2014 (trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione); occorre pertanto chiarire quale sia la disciplina applicabile ai procedimenti avviati tra l'11 novembre e l'11 dicembre 2014 e quale sia l'impatto della disposizione sugli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) fa riferimento, tra le altre cose, anche alle "linee di credito autoliquidanti", fattispecie per la quale risulta rinvenibile una definizione solo in atti di natura non legislativa quali le circolari di vigilanza della Banca d'Italia;

all'articolo 2, capoverso Art. 163-*bis*, nel primo comma il quarto periodo appare ultroneo in quanto meramente ripetitivo di quanto già affermato al secondo periodo;

all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 104-*ter* della legge fallimentare, l'inserimento del rinvio all'articolo 107 della medesima legge potrebbe rendere ultronea la previsione del coin-

volgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti, posto che il citato articolo 107 già prevede il coinvolgimento di “soggetti specializzati”;

all'articolo 14, comma 1, il numero 2), attraverso una modifica dell'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede che l'accesso diretto, in determinate circostanze, da parte del creditore alle informazioni contenute nelle banche dati dei beni da pignorare sia possibile “anche sino” all'entrata in vigore di uno specifico decreto dirigenziale del Ministero della giustizia; in proposito occorre chiarire la portata normativa della locuzione “anche sino”; occorre inoltre chiarire la *ratio* dell'ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

l'articolo 23, comma 6, contiene un erroneo riferimento ad un'inesistente lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12;

il disegno di legge di conversione non è corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione illustrativa si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in diffinitiva dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del DPCM n. 170/2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole “primo comma” con le seguenti: “secondo comma”, al fine di correggere un errato riferimento normativo;

si provveda ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 23,

comma 4, del provvedimento e dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 132/2014 in ordine alla decorrenza dell'efficacia delle specifiche tecniche in materia di sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

si provveda al coordinamento tra l'articolo 23, comma 11, del provvedimento e l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014 al fine di chiarire la disciplina applicabile ai procedimenti di vendita per incanto iniziati tra l'11 novembre 2014 e l'11 dicembre 2014 e agli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti pendenti all'11 novembre 2014;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, capoverso Art. 163-*bis*, primo comma, sopprimere il quarto periodo che ripete testualmente quanto già affermato al secondo periodo;

all'articolo 23, si provveda ad una riformulazione del comma 6 in modo da correggere l'erroneo riferimento all'inesistente lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione l'opportunità di modificare la formulazione delle disposizioni che, attraverso l'utilizzo delle locuzioni “in quanto compatibili”, “fermo restando”, “secondo quanto previsto” o “secondo le modalità disposte”, contengono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati o ultronei;

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 21, l'opportunità di una riformulazione volta a precisare se nel contingente di personale delle province e delle città metropolitane da destinare al-

l'amministrazione giudiziaria risulti ricompresa o meno la quota di personale che, già ai sensi della normativa previgente, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare a tale amministrazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'opportunità di introdurre nel testo una definizione delle "linee di credito autoliquidanti";

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), se l'inserimento del rinvio all'articolo 107 della legge fallimentare non renda ultro-

nea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti;

valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 14, comma 1, numero 2), l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'utilizzo della locuzione "anche sino" nonché la *ratio* dell'ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale previsto dalla stessa non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB) (*Cancellazione dall'ordine del giorno*) 7

Sull'ordine dei lavori 7

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 8

Sui lavori della Giunta 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 8 luglio 2015. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 15.

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB).

(Cancellazione dall'ordine del giorno).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, prosegue l'illustrazione delle sue comunicazioni iniziata nella seduta del 1° luglio 2015.

Informa quindi che il 6 luglio scorso Silvio Berlusconi ha formalmente ritirato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità riferita al procedimento

penale a suo carico. Pertanto, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

(La Giunta prende atto).

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), intervenendo con riferimento all'istanza di insindacabilità di Silvio Berlusconi, ritiene necessario porre all'attenzione della Giunta il comportamento tenuto dell'onorevole Rossomando all'esito della seduta del 1° luglio scorso, nella quale la Giunta aveva solo affrontato una questione preliminare, senza entrare nel merito dell'istanza e, comunque, senza deliberare. Reputa tale comportamento grave e censurabile atteso che l'onorevole Rossomando, nella qualità di rappresentante del suo Gruppo, con un comunicato stampa ha reso pubbliche le intenzioni del Partito Democratico in merito al caso concernente Silvio Berlusconi anticipatamente rispetto

alle decisioni della Giunta. Auspica che in futuro siano adottati comportamenti equilibrati e che le valutazioni dei membri della Giunta – a titolo personale ovvero nella qualità di rappresentanti di un Gruppo – siano rese pubbliche solo all'indomani delle decisioni assunte dalla Giunta medesima.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rileva come non vi siano norme del Regolamento che vincolino i componenti della Giunta alla segretezza in ordine agli orientamenti assunti dal singolo deputato o dai Gruppi. Ritiene, comunque, di comprendere le ragioni dell'intervento dell'onorevole Chiarelli.

Walter VERINI (PD) dichiara di non condividere nel modo più assoluto le considerazioni svolte dall'onorevole Chiarelli. Considera, infatti, che anche in questa circostanza l'onorevole Rossomando abbia seguito l'abituale comportamento politico e etico che la caratterizza, improntato alla massima correttezza e al massimo rigore, e ad una attenta lettura degli atti prima di pronunciare alcun giudizio in merito ai casi all'esame della Giunta. Osserva, peraltro, come tale comportamento abbia sempre caratterizzato tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico in tutte le circostanze nelle quali la Giunta sia stata chiamata a decidere sulle richieste di arresto di parlamentari, anche nei casi in cui erano coinvolti esponenti del medesimo Partito Democratico. Ritiene, infatti, che la legge debba essere applicata nei confronti di chiunque, senza distinzioni e senza alzare scudi impropri, né concedere privilegi immotivati. Nel ritenere che l'espressione delle valutazioni di carattere politico sia comunque indice di trasparenza, osserva come le dichiarazioni espresse dall'onorevole Rossomando rispetto al caso concernente Silvio Berlusconi dessero conto di un orientamento che il Gruppo del Partito Democratico, nella sua collegialità, aveva già ipotizzato di assumere.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) sottolinea come il comunicato stampa con il

quale si esterni la posizione di un Gruppo parlamentare su una data questione trattata dalla Giunta non possa assumere la rilevanza attribuitagli dal collega Chiarelli, atteso che i lavori di questo organo sono comunque divulgati attraverso la pubblicazione del resoconto sommario, dal quale chiunque può evincere l'orientamento espresso dai Gruppi.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che il dibattito sull'intervento dell'onorevole Chiarelli possa considerarsi concluso.

Rileva, peraltro, l'opportunità di approfondire – nei tempi e nei modi che potranno essere definiti dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi – una questione procedurale emersa in occasione dell'esame preliminare dell'istanza presentata da Silvio Berlusconi. Si riferisce, segnatamente, alla questione che si pone allorché il giudice interpreti l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 nel senso di non essere tenuto a sospendere il giudizio per trasmettere gli atti alla Camera competente, qualora ritenga l'eccezione di insindacabilità manifestamente infondata.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel concordare sull'opportunità dell'approfondimento, ricorda come, nel caso di specie, il giudice abbia respinto con ampia motivazione l'eccezione di insindacabilità, ritenendola infondata in quanto il fatto imputato è apparso palesemente estraneo all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 8 luglio 2015.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 giugno 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, fa presente come i legali dell'interessato abbiano comunicato che l'onorevole Cosentino non fornirà i chiarimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera personalmente, né tramite il deposito di note scritte. Ritiene quindi che la Giunta possa proseguire l'esame della domanda per formulare, nel corso della prossima settimana, una proposta da sottoporre all'Assemblea.

Matteo BRAGANTINI (Misto), *relatore*, nel richiamarsi alla propria relazione, osserva come la natura casuale delle intercettazioni possa considerarsi appurata, atteso che a Camera si è già pronunciata su tale questione allorché ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo delle medesime intercettazioni su richiesta del Tribunale di Roma, sia pure con riferimento ad un diverso procedimento penale nei confronti di Nicola Cosentino. Pertanto, ciò che la Giunta dovrà valutare è essenzialmente la sussistenza dell'ulteriore requisito della necessità dell'utilizzo probatorio di tali intercettazioni nel diverso contesto del processo pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Invita quindi i colleghi ad intervenire per fornire elementi di valutazione.

Paola CARINELLI (M5S) ritiene che l'ordinanza del Tribunale richiedente sia adeguatamente motivata in ordine al requisito della necessità dell'utilizzo delle

intercettazioni ai fini probatori e che, pertanto, non vi siano motivi per negare l'autorizzazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che, con nota pervenuta il 2 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 382/11 RGNR – n. 2762/15 RG GIP (doc. IV, n. 11). La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta.

Al riguardo, comunica di avere affidato l'incarico di svolgere le funzioni di relatore al deputato Gianfranco Chiarelli.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	17

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.20.

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, avverte che è pervenuta dal gruppo M5S una proposta di documento finale alternativa (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la proposta di documento finale alternativa. Sottolinea come la Strategia sulla sicurezza energetica (COM (2014)330), presentata il 28 maggio 2014 dalla Commissione, abbia sottolineato la vulnerabilità dell'Unione europea alle crisi esterne di approvvigionamento energetico, evidenziando l'esigenza di scelte per ridurre la dipendenza europea da determinati combustibili, da fornitori e rotte di approvvigionamento. I punti deboli del sistema energetico europeo sono racchiusi nei 28 distinti quadri nazionali, nel cattivo funzionamento del mercato al dettaglio, nell'invecchiamento delle infrastrutture e nell'esistenza di isole energetiche.

Ritiene che il tema della sicurezza dell'approvvigionamento e dei costi delle tecnologie è di sicura importanza, ma dovrebbe essere affrontato valorizzando le fonti interne rinnovabili e pulite e l'efficienza energetica, con l'obiettivo di arrivare, entro il 2050, a un sistema energetico totalmente da fonti rinnovabili, con tecnologie più efficienti e a minore consumo di suolo.

Osserva che ricorrere all'estrazione in Europa di petrolio e gas da fonti non convenzionali, come il gas di scisto, non sarebbe comunque sufficiente a garantire la diversificazione degli approvvigionamenti; al contrario ciò drenerebbe risorse utili alla valorizzazione delle fonti interne rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica e genererebbe delle esternalità negative all'interno dei confini dell'Unione.

Evidenzia, inoltre, come, nell'ambito degli obiettivi di sicurezza energetica, solidarietà e fiducia, la creazione del corridoio meridionale di trasporto del gas e di « *hub* » di gas liquefatto nel Nord Europa, considerando l'attuale evoluzione della domanda, in atto già da diversi anni, il basso grado di utilizzazione di alcune opere già in funzione, la poca trasparenza degli accordi intergovernativi per la costruzione di nuovi gasdotti e la scarsa chiarezza nei

ruoli da attribuire alle diverse nazioni mediterranee, di fatto in concorrenza tra loro, espone l'intera operazione a elevati rischi di perdite economiche e danni ambientali, soprattutto per il nostro Paese. Ritiene che la transizione verso un sistema energetico fondato sull'efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili, al contrario, necessiterebbe di un piano condiviso di dismissione delle centrali a combustibili fossili, inserendo da subito una moratoria sulla costruzione di nuovi impianti a carbone. Sottolinea l'eliminazione dei sussidi alle fonti rinnovabili, previsto nel documento, che dovrebbe avvenire solo dopo aver assicurato la cancellazione di ogni sussidio, diretto e indiretto, alle fonti fossili, cui dovrebbero anche essere attribuiti i reali costi ambientali e socio sanitari derivanti dal loro sfruttamento; sul nucleare, infine, la proposta della Commissione è ancora troppo ambigua e lascia spazio all'utilizzo delle attuali tecnologie, senza una corretta valutazione dei rischi e dei problemi di gestione delle scorie. Osserva inoltre che non sono stati identificati gli strumenti da utilizzare, possibilmente a livello comunitario, per raggiungere l'obiettivo, comunque non vincolante, dell'aumento del 27 per cento dell'efficienza energetica da raggiungere entro il 2030.

Per quanto riguarda gli obiettivi di interconnessione, da stabilire sulla base della domanda di potenza per singolo Paese, ritiene dovrebbero essere stabiliti a valle dei nuovi obiettivi e a supporto del processo di trasformazione del sistema energetico. La rete elettrica europea, infatti, dovrebbe bilanciare le produzioni da fonti rinnovabili in modo da assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia rinnovabile e non, al contrario, per il trasporto di maggiori quantità di energia ottenuta da carbone e nucleare con costi a carico dei consumatori finali.

Sottolinea che non sono state delineate chiaramente le linee di indirizzo per investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica, generando maggiore sicurezza a chi decide di investire per lo sviluppo di

un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, che offra inoltre nuove opportunità di lavoro.

Rileva che non è stata introdotta una riforma della fiscalità ecologica per orientare le politiche europee verso la decarbonizzazione, eventualmente modificando l'attuale sistema dell'ETS fino a ricomprendere anche il settore dei trasporti o inserendo una tassazione ambientale parametrata all'energia utilizzata e alle emissioni generate per la produzione dei beni e servizi venduti sul territorio dell'Unione Europea.

Evidenzia, infine, che la proposta della Commissione per la Conferenza di Parigi, che prevede per ogni singolo Paese la possibilità di definire l'impegno di riduzione senza meccanismi di regolazione degli impegni nazionali, espone a un rischio eccessivo di non vedere raggiunto il taglio delle emissioni al 2050 del 60 per cento rispetto al 2010, con il conseguente mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di contenere la variazione di temperatura media mondiale entro i 2°C.

Per queste ragioni esprime una valutazione contraria sulle comunicazioni in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI manifesta un orientamento complessivamente favorevole alla proposta di documento finale presentata dalle relatrici. Riterrebbe opportuno riformulare la lettera *h*) nei seguenti termini « si rafforzino i poteri e l'indipendenza dell'Agenzia per la cooperazione delle autorità di regolazione, per consentirle di svolgere funzioni di regolamentazione a livello europeo e di monitorare efficacemente il mercato interno dell'energia ». Osserva al riguardo che la Comunicazione n. 80 (2015) non sembra delineare l'istituzione di un regolatore unico, ma auspicare il rafforzamento dei poteri di ACER (*Agency for Cooperation of Energy Regulators*).

Osserva, con riferimento alle lettere *p*) e *q*) delle osservazioni che l'introduzione della *carbon tax* è sempre stata considerata alternativa al sistema ETS; invita pertanto a optare per una delle due osservazioni.

Rileva, infine, in relazione alla lettera *u*) delle osservazioni, che al Ministero non risultano sussidi alle fonti fossili in Italia. Invita pertanto a riformulare la lettera *u*) introducendo la parola « eventuali » prima di « sussidi alle fonti fossili ».

Manifesta quindi un orientamento contrario alla proposta di documento finale presentata dai deputati del gruppo M5S.

Gianluca BENAMATI (PD), accogliendo l'invito della sottosegretaria Vicari, ritiene che si possa senz'altro espungere dalla lettera *h*) delle osservazioni il riferimento al regolatore unico. Sottolinea, tuttavia, la necessità di un maggiore coordinamento a livello europeo delle Autorità di regolazione dei singoli Paesi.

Stella BIANCHI, *relatrice per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome della relatrice per la X Commissione, condivide le proposte di riformulazione delle lettere *h*) e *u*) illustrate dalla rappresentante del Governo. Ritiene invece indispensabile mantenere sia la lettera *p*) relativa al sistema ETS sia la lettera *q*) relativa alla *carbon tax*. Riformula, quindi, la proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Mirko BUSTO (M5S), nel richiamare quanto recentemente dichiarato dal climatologo inglese Kevin Anderson in merito al *budget* delle emissioni di gas per mantenere l'aumento di temperatura medio sotto i 2 gradi centigradi, invita ad una riflessione circa l'obiettivo della riduzione del gas effetto serra del 40 per cento entro il 2030, anche per il fatto che occorre assicurare, in maniera più decisa, l'equità e la coerenza delle strategie perseguite in materia di standard emissivi. Preannuncia voto contrario del suo gruppo sulla proposta di documento finale come riformulata dalle relatrici.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di documento finale come riformulata dalle relatrici e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di documento finale alternativa presentata dal gruppo M5S.

Coglie l'occasione per invitare il Governo a valutare l'opportunità che lo Stato italiano appoggi l'iniziativa dell'Austria, che ha presentato ricorso alla Corte europea contro la decisione della Commissione di autorizzare la Gran Bretagna a concedere aiuti di Stato per la realizzazione di una centrale nucleare.

Le Commissioni approvano, quindi, la proposta di documento finale, così come riformulata dalle relatrici (*vedi allegato 2*), risultando pertanto preclusa la proposta di documento finale alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE
PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni riunite VIII e X

premessi che:

il 25 febbraio 2015 la Commissione europea ha proposto il Pacchetto Unione dell'energia, composto di tre comunicazioni: una Strategia quadro per l'Unione dell'energia, che specifica gli obiettivi dell'Unione dell'energia e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla; una comunicazione che illustra la visione dell'Unione Europea per il nuovo accordo globale sul clima, che si concluderà a dicembre a Parigi; una comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020;

i dati per cui il documento si è reso necessario sono: 6 Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per la totalità delle loro importazioni di gas; l'Unione europea importa il 90% del petrolio greggio e il 66% del gas naturale; il

75% delle abitazioni nell'Unione europea è a bassa efficienza energetica; il 94% dei trasporti dipende da prodotti petroliferi, che sono importati al 90%; i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono superiori del 30% e i prezzi all'ingrosso del gas di oltre il 100% rispetto a quelli degli Stati Uniti;

la Strategia sulla sicurezza energetica (COM (2014)330), presentata il 28 maggio 2014 dalla Commissione, aveva inoltre stabilito la vulnerabilità dell'Unione europea alle crisi esterne di approvvigionamento energetico, evidenziando l'esigenza di scelte per ridurre la dipendenza europea da determinati combustibili, fornitori e rotte di approvvigionamento. I punti deboli del sistema energetico europeo sono racchiusi nei 28 distinti quadri nazionali, nel cattivo funzionamento del mercato al dettaglio, nell'invecchiamento delle infrastrutture e nell'esistenza di isole energetiche;

le politiche per l'energia e il clima, in vista del 2030, vorrebbero indirizzare, in un'unica strategia coesa, i diversi settori d'intervento per raggiungere gli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento, sostenibilità e competitività, da cui possono trarre vantaggio imprese e cittadini;

il documento COM (2015) 80 final e allegato definisce la strategia verso un sistema energetico integrato a livello continentale attraverso 5 settori d'intervento: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività; iniziativa sull'assetto del mercato e sui mercati regionali dell'elettricità e coordinamento delle capacità per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, promuovere gli scambi transfrontalieri e facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili;

il documento COM (2015) 81 final e allegato prescrive la strategia per la diminuzione della dipendenza da combustibili fossili ed emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% rispetto al 1990, in vista dell'accordo vincolante nel 2015 con la Conferenza di Parigi, per tenere al di sotto dei 2° l'aumento della temperatura media annuale mondiale entro il 2030;

il documento COM (2015) 82 final e allegati esamina le misure, entro il 2020, per il raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione minima per l'energia elettrica, pari al 10% della capacità di produzione elettrica installata degli stati membri;

considerato che:

il tema della sicurezza dell'approvvigionamento e dei costi delle tecnologie è di sicura importanza, ma dovrebbe essere affrontato valorizzando le fonti interne rinnovabili e pulite e l'efficienza energetica, con l'obiettivo di arrivare, entro il 2050, a un sistema energetico totalmente da fonti rinnovabili, con tecnologie più efficienti e a minore consumo di suolo;

ricorrere all'estrazione in Europa di petrolio e gas da fonti non convenzionali, come il gas di scisto, non sarebbe comunque sufficiente a garantire la diversificazione degli approvvigionamenti, drena risorse utili alla valorizzazione delle fonti interne rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica e genera delle esternalità negative all'interno dei confini dell'Unione;

nell'ambito degli obiettivi di sicurezza energetica, solidarietà e fiducia contenuti nella COM (2015) 80 final e allegato – la creazione del corridoio meridionale di trasporto del gas e di « hub » di gas liquefatto nel Nord Europa, considerando l'attuale evoluzione della domanda, in atto già da diversi anni, il basso grado di utilizzazione di alcune opere già in funzione, la poca trasparenza degli accordi intergovernativi per la costruzione di nuovi gasdotti e la scarsa chiarezza nei ruoli da attribuire alle diverse nazioni mediterranee, di fatto in concorrenza tra loro, espone l'intera operazione a elevati rischi di perdite economiche e danni ambientali, soprattutto per il nostro Paese;

la transizione verso un sistema energetico fondato sull'efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili, al contrario, necessiterebbe di un piano condiviso di dismissione delle centrali a combustibili fossili, inserendo da subito una moratoria sulla costruzione di nuovi impianti a carbone;

l'eliminazione dei sussidi alle fonti rinnovabili, previsto nel documento, dovrebbe avvenire solo dopo aver assicurato la cancellazione di ogni sussidio, diretto e indiretto, alle fonti fossili, cui dovrebbero anche essere attribuiti i reali costi ambientali e socio sanitari derivanti dal loro sfruttamento;

sul nucleare, infine, la proposta della Commissione è ancora troppo ambigua e lascia spazio all'utilizzo delle attuali tecnologie, senza una corretta valutazione dei rischi e dei problemi di gestione delle scorie;

non sono stati inoltre identificati degli strumenti da utilizzare, possibilmente a livello comunitario, per raggiungere l'obiettivo, comunque non vincolante, dell'aumento del 27 per cento dell'efficienza energetica da raggiungere entro il 2030;

gli obiettivi di interconnessione, da stabilire sulla base della domanda di potenza per singolo Paese, dovrebbero essere stabiliti a valle dei nuovi obiettivi e a supporto del processo di trasformazione del sistema energetico. La rete elettrica europea, infatti, dovrebbe bilanciare le produzioni da fonti rinnovabili in modo da assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia rinnovabile e non, al contrario, per il trasporto di maggiori quantità di energia ottenuta da carbone e nucleare con costi a carico dei consumatori finali;

non sono state delineate chiaramente le linee di indirizzo per investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica, creando, in questo modo, maggiore sicurezza a chi decide di investire per lo sviluppo di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, generando inoltre nuove opportunità di lavoro;

non è stata introdotta una riforma della fiscalità ecologica per orientare le politiche europee verso la decarbonizzazione, eventualmente modificando l'attuale sistema dell'ETS fino a ricomprendere anche il settore dei trasporti o inserendo una tassazione ambientale parametrata all'energia utilizzata e alle emissioni generate per la produzione dei beni e servizi venduti sul territorio dell'Unione Europea;

la proposta della Commissione per la Conferenza di Parigi, che prevede per ogni singolo Paese la possibilità di definire l'impegno di riduzione senza meccanismi di regolazione degli impegni nazionali, espone a un rischio eccessivo di non vedere raggiunto il taglio delle emissioni al 2050 del 60 per cento rispetto al 2010, con il conseguente mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di contenere la variazione di temperatura media mondiale entro i 2°C;

esprimono

UNA VALUTAZIONE CONTRARIA

Crippa, Micillo, De Rosa, Vallascas, Cancelleri, Busto, Terzoni, Daga, Zolezzi, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Manino.

ALLEGATO 2

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento:

la comunicazione « Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015)80);

la comunicazione « Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 » (COM(2015)81);

la comunicazione « Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 » (COM(2015)82);

preso atto degli utili elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte;

considerato che:

l'energia rappresenta un fattore decisivo per le prospettive di ripresa e lo

sviluppo economico e una componente sempre più incisiva nelle attività produttive e nella organizzazione della vita civile;

l'Europa non dispone di fonti proprie in grado di garantirle la piena autosufficienza, atteso che l'impiego del carbone e della lignite, ampiamente utilizzati da alcuni *partner*, non risultano coerenti con l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il contrasto ai cambiamenti climatici;

l'elevata dipendenza dell'Europa si traduce in una considerevole incidenza delle spese per l'acquisto di fonti energetiche nella sua bilancia commerciale;

la dipendenza dall'estero espone, inoltre, l'Europa ad una condizione di vulnerabilità per la inaffidabilità di alcuni paesi fornitori;

la riduzione della dipendenza dall'estero e la realizzazione di significativi progressi sul versante dell'efficienza e del risparmio energetico costituiscono, quindi,

obiettivi prioritari per il rafforzamento della capacità competitiva dell'Europa negli scenari globali;

per le stesse finalità è indispensabile realizzare una piena integrazione delle reti energetiche nel nostro continente, posto che le interconnessioni potranno evitare discontinuità nella disponibilità di energia, soprattutto nei paesi più periferici e che attualmente registrano una maggiore dipendenza da singoli fornitori, e potranno concorrere ad una riduzione dei prezzi attraverso una distribuzione ottimale dell'energia;

l'obiettivo di assicurare all'Europa approvvigionamenti energetici a prezzi competitivi, sia nel settore del gas che nel settore elettrico, diversificando fonti, fornitori e rotte di approvvigionamento, deve quindi costituire uno degli assi portanti della strategia europea in materia;

l'Europa può legittimamente rivendicare un ruolo di guida, a livello internazionale, nella lotta ai cambiamenti climatici per la riduzione di emissioni di gas serra anche alla luce del Pacchetto clima energia al 2030 adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 ottobre 2014 nel semestre di presidenza italiano;

l'Europa ha raggiunto traguardi di grande rilievo nella promozione dell'energia pulita, efficienza energetica e energia da fonti rinnovabili, tanto che si registrano già i primi risultati di disaccoppiamento tra aumento del PIL e andamento delle emissioni di gas serra; tra il 1990 e il 2013 si è avuta infatti una crescita del PIL nella UE28 pari a +45% e una riduzione dei gas serra con -19%;

i risultati conseguiti nel contrasto ai cambiamenti climatici non appaiono tuttavia ancora pienamente soddisfacenti per garantire che il riscaldamento globale sia contenuto entro la soglia di aumento della temperatura media globale non superiore ai due gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale, indicata dagli scienziati dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on ClimateChange*) che

risponde alle Nazioni unite come soglia da non valicare per evitare effetti catastrofici e ribadita da ultimo nel comunicato conclusivo del G7 a Elmau in Germania del 7 e 8 giugno scorso;

l'Europa deve essere tra i promotori del raggiungimento nel vertice Onu che si terrà a Parigi nel dicembre 2015 di un accordo globale vincolante di riduzione delle emissioni, che consenta di non oltrepassare la soglia critica di un aumento di due gradi della temperatura media globale rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale;

nel rispetto degli obiettivi già fissati al 2050, con una riduzione delle emissioni di gas serra di una quota tra il 40% e il 70% rispetto ai livelli del 2010, e di una totale decarbonizzazione a fine secolo, l'Europa deve farsi promotrice di una profonda riconversione in chiave ecologica dell'economia per arrivare ad una economia a bassissime emissioni di carbonio e attuare così politiche efficaci di contrasto ai cambiamenti climatici;

le politiche per il clima sono infatti per loro natura trasversali e riguardano tutti i settori, dalla produzione industriale all'agricoltura, dai trasporti all'edilizia, dall'organizzazione delle città alla ricerca e innovazione fino alla politica estera e di cooperazione allo sviluppo; è quindi indispensabile che l'Europa prosegua nella definizione di una strategia organica e coerente in materia per massimizzare l'efficacia delle risorse impegnate e conseguire i massimi risultati possibili;

apprezzata l'iniziativa assunta dalla Commissione per la realizzazione di un'Unione dell'energia che, dopo l'Unione monetaria, rappresenta il primo e più significativo progresso sul terreno dell'integrazione negli ultimi anni, tanto più rilevante in quanto investe l'economia reale;

tale iniziativa, che aggiorna gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni, rendendoli più ambiziosi, va inserita nello scenario più ampio co-

stituito dal dibattito in atto ai fini della progressiva decarbonizzazione dell'economia, su cui è recentemente intervenuto il G7, anche in vista della riunione del prossimo dicembre della COP21 di Parigi;

in tale scenario affinché l'Europa possa esercitare efficacemente la *leadership* nei negoziati internazionali, in modo che anche gli altri Paesi e, in particolare, quelli che sono attualmente responsabili delle più consistenti emissioni, a partire dalla Cina e dagli Stati Uniti, siano chiamati ad un impegno serio e concreto per la lotta ai cambiamenti climatici, è indispensabile sostenere con forza la necessità di pervenire ad una disciplina vincolante e condivisa;

preso atto del parere approvato dalla XIV Commissione il 1° luglio 2015;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprimono

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo italiano intervenga tempestivamente e puntualmente nelle sedi negoziali sulle comunicazioni europee oggetto del documento e sulle decisioni ulteriori che ad esso faranno seguito, in modo che siano recepiti gli obiettivi e le priorità nazionali in vista della sicurezza energetica e del contrasto ai cambiamenti climatici;

b) il Governo italiano si attivi affinché l'Unione europea promuova il raggiungimento nel vertice Onu di Parigi (30 novembre – 11 dicembre 2015) di un accordo globale vincolante che garantisca il rispetto dell'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale entro la soglia di due gradi rispetto ai livelli precedenti la rivoluzione industriale, in vigore dal 2020, come stabilito anche

nelle conclusioni del G7 che si è concluso a Elmau, in Germania, l'8 giugno 2014;

c) il Governo italiano si attivi affinché l'Unione europea promuova in sede di negoziato ONU la definizione e l'avvio di un sistema di revisione dinamica degli impegni assunti di riduzione delle emissioni di gas serra e di monitoraggio degli stessi per assicurare il rispetto effettivo dell'obiettivo di non superare la soglia di aumento dei due gradi così come la definizione e implementazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra nel periodo tra il 2015 e il 2020, data di entrata in vigore dell'accordo da sottoscrivere alla fine dell'anno a Parigi;

d) con riguardo al tema delle interconnessioni, il Governo si attivi per un impegno concreto dell'Unione europea per consentire la realizzazione, nel più breve tempo possibile, della piena interconnessione delle reti a livello continentale, individuando e stanziando le risorse necessarie allo scopo, a integrazione di quelle già disponibili – tra le quali, in particolare, quelle del Meccanismo per collegare l'Europa – che appaiono largamente insufficienti;

e) si percorra con decisione la via della piena interconnessione, il potenziamento e l'ammodernamento delle reti elettriche e del gas, anche per ridurre le dispersioni, sulla base di un disegno strategico coerente che non sia rimesso alle iniziative di singoli paesi o operatori, ma che risponda a una logica sistemica che assuma le esigenze comuni;

f) si valuti con attenzione l'opportunità di rapportare l'obbligo del 10% di interconnessione minima non tanto alla capacità installata ma all'energia complessivamente utilizzata in un Paese in un dato periodo o alla punta di capacità effettivamente utilizzata nell'anno;

g) si consideri che una completa interconnessione potrà risultare decisiva anche ai fini di nuove modalità di approvvigionamento quali, ad esempio, la realizzazione di un *hub* del gas nell'Europa me-

ridionale per il quale l'Italia può legittimamente candidarsi e si valuti, in prospettiva, l'affrancamento dalle fonti fossili in coerenza con gli obiettivi al 2050 e con la decarbonizzazione a fine secolo;

h) si rafforzino i poteri e l'indipendenza dell'Agenzia per la cooperazione delle autorità di regolazione, per consentirle di svolgere funzioni di regolamentazione a livello europeo e di monitorare efficacemente il mercato interno dell'energia;

i) si operi affinché si arrivi a una convergenza in materia di accesso alle reti, di funzionamento dei mercati e all'armonica attuazione delle liberalizzazioni di settore;

j) si provveda senza indugio e con tutte le misure necessarie a superare le barriere tecniche e regolatorie che ancora impediscono la piena realizzazione di un mercato integrato;

k) si promuova l'ampliamento della generazione distribuita, come indicato nella comunicazione sull'Unione energetica, favorendo quindi una maggiore capacità da fonti di energia rinnovabile con gli opportuni e necessari interventi di semplificazione amministrativa e con una disciplina dell'autoconsumo e degli oneri di sistema che tenga insieme le esigenze di garantire la piena ed equa funzionalità della rete di trasmissione senza penalizzare in modo improprio la generazione distribuita;

l) si promuova in sede europea un disegno di riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili di energia per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di regole stabile e omogeneo tra i diversi paesi;

m) si promuova la ricerca e l'innovazione nell'ambito della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per sostenere lo sviluppo dell'industria del settore, anche nel nostro Paese, e per promuovere i sistemi di accumulo e stoc-

caggio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per migliorarne così la stabilità nell'immissione in rete;

n) si definiscano, all'interno della strategia complessiva dell'Unione dell'energia, obiettivi coerenti nei diversi settori interessati, a partire dai trasporti, favorendo in particolare la ricerca e l'utilizzo di biocombustibili di seconda e terza generazione, promuovendo la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, l'uso dell'auto ibrida ed elettrica e i sistemi di *car-sharing*;

o) si sostengano, anche mediante lo stanziamento di risorse finanziarie, gli investimenti per la realizzazione di reti elettriche intelligenti (*smartgrids*) e dei sistemi di gestione intelligente attraverso l'utilizzo della tecnologia digitale, relativamente alle quali il nostro Paese può offrire la *best practice* costituita dall'esperienza dei contatori intelligenti;

p) si provveda a promuovere una revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) per correggerne i limiti e i difetti che ne hanno pregiudicato la capacità di svolgere la funzione di strumento rilevante dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas serra, con particolare riguardo ai cosiddetti settori energivori. Tale riforma dovrà perseguire l'obiettivo di rendere il sistema efficace nell'attribuire un costo alle emissioni di gas serra prodotte, anche allargando l'ambito delle imprese coinvolte;

q) si valuti l'opportunità di una definizione in sede europea di sistemi di tassazione che attribuiscono un costo al carbonio – *carbon tax* – e di un sistema di regole chiaro, coerente, uniforme e stabile nel tempo che dia il giusto segnale alle imprese per indirizzare le proprie scelte di investimento verso tecnologie e attività a bassissimo impatto di carbonio;

r) si traduca concretamente l'obiettivo prospettato della partecipazione della Commissione europea nei rapporti con i Paesi fornitori, anche promuovendo il coinvolgimento dell'Alto Rappresentante

per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in modo da rafforzare la capacità negoziale dell'Europa nel suo complesso;

s) nel quadro della cooperazione internazionale, si promuovano partenariati con i paesi del Nord Africa, finalizzati non soltanto a garantire all'Unione europea l'accesso alle fonti energetiche ma anche a favorire lo sviluppo di tali paesi, in particolare incoraggiando le loro potenzialità in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, solare innanzitutto;

t) il Governo valuti l'opportunità di avviare un riesame della strategia energetica nazionale per renderla coerente con gli obiettivi dell'Unione energetica e della politica per il clima e, in particolare, con il raggiungimento dell'obiettivo di contenere in non più di due gradi l'aumento della temperatura media globale rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale;

u) si avvii una ricognizione degli eventuali sussidi alle fonti fossili ancora presenti nel nostro Paese e si proceda alla loro eliminazione così come previsto dalle comunicazioni oggetto del documento;

v) si prosegua con forza nell'azione di promozione dell'efficienza energetica quale vera e propria fonte di energia, sostenendo con le opportune misure anche di natura finanziaria la stabilità di strumenti quali il credito di imposta per chi realizza interventi di riqualificazione ambientale ed energetica così come la definizione e attuazione di un piano di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e, infine, definendo e attuando gli strumenti finanziari opportuni per avviare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico su ampia scala, anche per migliorare la qualità edilizia nelle città e, in particolare, nelle aree periferiche;

w) si sostenga, con gli opportuni strumenti, l'azione dei sindaci e delle amministrazioni locali impegnati nel rendere le città e i territori amministrati esempi di eccellenza nella trasformazione in *smart cities and areas*, città e territori intelligenti nella prestazione dei servizi ai cittadini e nell'uso delle risorse naturali e dell'energia, e comunità resilienti in grado di sopportare al meglio l'impatto dei cambiamenti climatici in atto anche con interventi costanti e programmati nel tempo di messa in sicurezza del territorio;

x) il Governo provveda all'adozione della strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, già approvata dalla Conferenza unificata, con decreto del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in vista della definizione e attuazione di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

y) si promuova la definizione di criteri e modalità con i quali gli appalti pubblici possano diventare un catalizzatore di innovazione industriale e uno stimolo alla ricerca e alla crescita ecologica;

z) si promuova un rafforzamento della ricerca pubblica e un maggiore coordinamento a livello europeo per indirizzarla con più efficacia verso la non più rinviabile riconversione ecologica dell'economia che deve diventare a bassissime emissioni di carbonio in coerenza con gli obiettivi di politica per il clima adottati;

aa) si definiscano e si dia avvio a politiche industriali per promuovere tecnologie e attività economiche a bassissime emissioni di carbonio in coerenza con gli obiettivi di politica per il clima adottati e si dia impulso all'economia circolare, efficiente nell'uso di risorse naturali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	38
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Bocadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	27
---	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono pervenuti i pareri della Commissione Finanze e della Commissione Agricoltura.

Comunica che alle 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 3.1000, 3.0100, 6.1000, 7.1002, 7.1003, 7.1004, 7.1005, 7.1006, 7.1007 e 7.1008 del relatore. Comunica che l'emendamento 7.1003 è stato ritirato dal Relatore e che sono stati presentati subemendamenti.

Avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 11.0100.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 11.0100 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 6 precedentemente accantonate.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1000. Esprime parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti e sugli emendamenti da Quaranta 6.84 a D'Attorre 6.60 precedentemente accantonati.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Dadone 0.6.1000.1, gli identici subemendamenti Invernizzi 0.6.1000.2 e D'Alia 0.6.1000.4, nonché il subemendamento Dadone 0.6.1000.3. Approva l'emendamento 6.1000 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.1000 del relatore, sono assorbiti gli identici emendamenti Quaranta 6.84 e Piccione 6.63, mentre sono preclusi gli identici emendamenti Centemero 6.1, Invernizzi 6.5, Gasparini 6.58 e Piccione 6.62 nonché gli emendamenti Dadone 6.29, 6.28 e 6.30, Lombardi 6.47, D'Attorre 6.59, Monchiero 6.61 e D'Attorre 6.60.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Giorgis 3.21, qualora riformulato nei termini riportati in allegato. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.1000. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 3.20 e raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 3.0100. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative, nonché sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 3.8, Schullian 3.44, 3.42 e 3.43.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Dieni 3.3, di cui è cofirmatario, volto ad armonizzare la legge n. 241 del 1990 con l'inserimento della specifica disciplina qui introdotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dieni 3.3, gli identici emendamenti Realacci 3.47 e Schullian 3.38 nonché l'emendamento Nuti 3.16.

Andrea GIORGIS (PD) riformula il proprio emendamento 3.21 nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 3.21, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Giorgis 3.21 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Schullian 3.45, Mucci 3.30, Piccione 3.29 e Centemero 3.48.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 3.35: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.28.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 3.32, nonché i successivi 3.31 e 3.22, volti a inserire nella disciplina del silenzio-assenso o la valutazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o l'inserimento di procedimenti disciplinari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 3.32, 3.31 e 3.22.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento 3.41, di cui è primo firmatario, volto a sopprimere il comma 2 del capoverso articolo 17-*bis*, in quanto non è chiaro chi attua le decisioni prese dal Presidente del Consiglio dei ministri ed inoltre non è previsto il coinvolgimento delle regioni, come richiesto dalla Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quaranta 3.41, D'Ambrosio 3.17, Mucci 3.23, Busto 3.12, Scotto 3.40, gli identici emendamenti Nuti 3.24 e Malisani 3.9, l'emendamento Mucci 3.49, gli identici emendamenti Mucci 3.33 e Bratti 3.10, gli emendamenti Busto 3.13, Dieni 3.5, Mazziotti Di Celso 3.27 e Grillo 3.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Manzi 3.39: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.26.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Sisto 3.1 e 3.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Catania 3.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catania 3.36 e Busto 3.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rocchi 3.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Schullian 3.46 e approva l'emendamento 3.1000 del relatore (*vedi allegato 1*).

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Giorgis 3.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Giorgis 3.20 (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Nuti 0.3.0100.1, 0.3.0100.2 e 0.3.0100.3, Invernizzi 0.3.0100.4, Schullian 0.3.0100.5 e Nuti 0.3.0100.6; approva l'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo D'Alia 3.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Alia 3.01.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando ad esaminare l'unica proposta emendativa riferita all'articolo 17, esprime parere contrario sull'emendamento Pinna 17.1.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pinna 17.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, secondo quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della giornata di ieri, avverte che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare, e che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 12 di domani.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti sia prematura e rappresenti un'ingiustificata accelerazione dell'*iter*. Fa presente che sinora è mancato un reale dibattito e non è stato possibile procedere alle audizioni – ritenute essenziali ai fini dell'acquisizione di importanti elementi di conoscenza – tra le quali cita quella dell'*ex* presidente di tale Commissione di garanzia, Bove, che era stata richiesta dal suo gruppo. Giudica necessario quindi un supplemento di istruttoria sul provvedimento, tenuto conto della delicatezza del tema trattato, che richiama l'esigenza di verificare le attribuzioni che si intendono conferire alla Commissione di garanzia in oggetto. Ritiene importante, in proposito, fare chiarezza circa l'ambito di delimitazione di tali attribuzioni, atteso che non appare chiaro se tale Commissione di garanzia debba verificare il contenuto degli statuti dei partiti ai fini dell'erogazione del finanziamento o possa addirittura spingersi a verificarne la democraticità in vista della futura agibilità politica di tali soggetti politici. Dopo aver rilevato l'assenza del relatore, che dovrebbe indurre quantomeno ad un rinvio dell'esame, auspica, pertanto, si concedano ai gruppi effettivi margini di manovra per

un reale approfondimento delle tematiche sottese al provvedimento in titolo.

Emanuele COZZOLINO (M5S) esprime perplessità per il diniego del Presidente Calamaro nei confronti della richiesta di audizione in relazione alla proposta di legge in esame. Fa presente che, nel corso di questa legislatura, questa commissione si è occupata e si sta occupando di provvedimenti di alto rilievo nel corso dei quali sono state svolte molte audizioni alla quali hanno partecipato personaggi di chiara fama nei settori di appartenenza. Quindi sorprende non poco che il dottor Calamaro abbia ritenuto non utile partecipare ad un'audizione su un provvedimento che, teoricamente, dovrebbe consentire all'organo che Calamaro stesso presiede di svolgere quei compiti che fino ad oggi non è stato in grado di assolvere.

Venendo al merito della proposta di legge in esame, ritiene opportuno sgomberare il campo da un possibile equivoco che riguarda l'erogazione della prossima rata dei rimborsi elettorali prevista per il 31 di luglio. Si riferisce a quelli che residuano a norma della legge n. 96 del 2012.

Giudica evidente che, essendo oggi l'8 di luglio, anche in caso di approvazione rapidissima della proposta di legge da parte di Camera e Senato, la Commissione di garanzia non farebbe mai in tempo a svolgere quel controllo, che – come ha comunicato il Presidente della Commissione – non è stato svolto, sulla regolarità e sulla conformità dei rendiconti relativi all'esercizio 2013 depositati dai partiti entro il 31 di luglio prossimo. Se si sposa, a suo avviso, la tesi di correre nell'approvazione di questa legge, anche procedendo in sede legislativa sia qui alla Camera che al Senato, giudica però necessario prevedere che la rata dei rimborsi 2015 sia corrisposta solo a seguito dell'effettivo controllo svolto dalla Commissione per la trasparenza integrata dalle risorse previste dall'attuale proposta di legge. Se invece il 31 luglio i rimborsi saranno comunque erogati, allora è inutile correre nell'approvazione di questa legge. Ad esempio, a

fronte di un accordo politico che consenta l'approvazione della legge si potrebbe, a suo parere, prevedere una norma transitoria valida solo per il 2015, che preveda l'erogazione di un terzo della quota di rimborsi elettorali spettanti al 31 luglio prossimo e i restanti due terzi solo a seguito della certificazione dei rendiconti in sospeso da parte della Commissione di garanzia. Questo perché a norma delle disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 che, seppure abrogate, rimangono transitoriamente in vigore finché vi sono i rimborsi elettorali, non è configurabile una sospensione *in toto* della rata spettante a norma del comma 9, perché l'inadempienza nella presentazione dei bilanci 2014 non c'è stata da parte delle forze politiche. Poiché, invece, il controllo sui rendiconti 2013 non è stato effettuato non si possono escludere eventuali sanzioni di cui ai commi da 10 a 14 dello stesso articolo, che nel loro importo massimo non possono comunque superare i due terzi dei rimborsi.

Entrando poi velocemente nel merito della proposta di legge in esame, ritiene che effettivamente, alla luce della normativa vigente, la Commissione non sia in grado di assolvere nei termini previsti i compiti attribuiti non solo dalla legge n. 96 ma soprattutto anche dal successivo decreto-legge n. 149 del 2013. L'errore che, a suo avviso, è da evitare è quello di passare da un estremo ad un altro. Oggi la legge prevede che i magistrati membri della Commissione per la trasparenza assolvano i loro compiti a tempo perso, nei ritagli di tempo, perché lo debbono fare rimanendo nei rispettivi ruoli e, dunque, continuando a svolgere i loro uffici ordinari. Questa proposta di legge invece stabilisce non solo di destinare alla Commissione quattro unità di personale, oggi assente, ma prevede anche la messa fuori ruolo dei cinque componenti della Commissione. Fa presente che o si attribuisce alla commissione del personale servente e istruttorio, ma i componenti continuano a rimanere nei ruoli di appartenenza, oppure si destinano i componenti della Commissione solo all'attività di controllo, po-

nendoli fuori ruolo, senza personale distaccato. Ritiene l'una e l'altra cosa eccessiva, sottolineando come se il Presidente Calamaro si fosse scomodato ad essere audito si sarebbe potuto chiarire il punto.

Un ultimo aspetto sul quale esprime perplessità riguarda la disposizione che prevede che il tempo trascorso eventualmente fuori ruolo dai magistrati membri della commissione non è conteggiato nel numero massimo totale di anni che si possono trascorrere in posizione di fuori ruolo. Non comprende la *ratio* di tale norma, non condividendola, anche perché, come ha dimostrato la precedente Commissione, se un suo componente non vuole ricoprire tale ruolo o non lo accetta oppure si dimette.

Concludendo, dichiara che il suo gruppo è disposto a ragionare su questa proposta di legge, ma ritiene che sia necessario anche apportare alcune modifiche rispetto all'impianto originario; per questo preannuncia che il suo gruppo presenterà emendamenti al testo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver osservato che il presidente può legittimamente sostituire un relatore impossibilitato a partecipare ai lavori, ricorda che le modalità di prosecuzione dell'*iter* sono state già definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della giornata di ieri, durante la quale è stata preannunciata la fissazione del termine degli emendamenti a giovedì 9 luglio, ore 12. Fa inoltre notare che degli esiti di tale riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è già stata informata la Presidenza della Camera. Dopo aver ricordato che non è stato possibile procedere all'audizione dell'attuale presidente Calamaro e assicurare una rapida conclusione dell'esame, esclusivamente perché quest'ultimo non si è reso disponibile in tal senso, ritiene legittimo proseguire speditamente lungo l'*iter* di esame, tenuto conto peraltro che l'oggetto del presente testo appare limitato ai profili organizzativi della presente Commissione di garanzia e non richiede approfondimenti ulteriori.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene prematura una conclusione dell'esame preliminare del provvedimento, sottolineando come siano ancora oscuri taluni aspetti legati alle attribuzioni della presente Commissione di garanzia. Si chiede, ad esempio, se le verifiche che essa sarà chiamata a svolgere sugli statuti dei partiti politici potranno condizionare o meno la loro partecipazione alle competizioni elettorali o se tali controlli saranno rilevanti esclusivamente ai fini dell'erogazione dei finanziamenti. Si interroga, inoltre, su come sarà possibile procedere all'erogazione della rata dei rimborsi – prevista per il 31 di luglio, ai sensi della legge n. 96 del 2012 – nei confronti delle formazioni politiche, se la Commissione di garanzia in oggetto non è nelle condizioni di esprimere il proprio parere. Considerata la delicatezza del tema, giudica necessario, infine, fare chiarezza su tale questioni prima di valutare qualsiasi proposta di modifica del testo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel ribadire la necessità di procedere con celerità nell'esame, atteso che l'oggetto del presente provvedimento è inerente agli aspetti organizzativi di tale Commissione di garanzia e non riguarda l'ambito dei suoi poteri, si dichiara disponibile a venire incontro alle esigenze di maggiore approfondimento testé prospettate, attraverso un breve slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti, che ritiene possa essere fissato alle ore 19 della giornata di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 luglio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO – Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 21.45.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che l'emendamento 16.1001 del relatore è stato ritirato.

Avverte che sono stati presentati circa 90 subemendamenti.

Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 7.1005 del relatore, devono ritenersi irricevibili due subemendamenti presentati dal deputato Boccadutri, in quanto, insistendo su materia diversa, non incidono sul contenuto dell'emendamento e non possono, quindi, essere considerati come subemendamenti.

Avverte che la deputata Terzoni sottoscrive la proposta emendativa 7.50 a prima firma Massimiliano Bernini.

Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 7.1008 del relatore, devono ritenersi irricevibili i sube-

mendamenti presentati dai deputati Bolognesi e Centemero che si limitano a sopprimere il citato emendamento 7.1008 del relatore e pertanto sono privi di portata subemendativa.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, raccomanda, anzitutto, l'approvazione del suo emendamento 7.1004, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Famiglietti 0.7.1004.1 e parere contrario sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.7.1004.2. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Lombardi 7.116, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.1007, esprimendo parere contrario sui relativi subemendamenti, fatta eccezione per il subemendamento Fiano 0.7.1007.10, sul quale il parere è favorevole. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Ferrari 7.147, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.1008, esprimendo parere contrario sui relativi subemendamenti, fatta eccezione per i subemendamenti Centemero 0.7.1008.11 e Fiano 0.7.1008.17, sui quali il parere è favorevole. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.1006, esprimendo parere contrario sul subemendamento Nuti 0.7.1006.1 ad esso riferito. Dichiaro poi di ritirare il suo emendamento 7.1005, riservandosi di affrontare nuovamente la tematica in sede di esame in Assemblea. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.1000, esprimendo parere contrario sui relativi subemendamenti, fatta eccezione per il subemendamento Famiglietti 0.7.1000.2.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.1002, esprimendo parere contrario sui relativi subemendamenti, fatta eccezione per gli identici subemendamenti Albini 0.7.1002.19, Di Gioia 0.7.1002.20, Cani 0.7.1002.21, Bergamini 0.7.1002.22, Fabbri 0.7.1002.23, Dorina Bianchi 0.7.1002.24, sui quali il parere è favorevole. Esprime poi parere favorevole

sull'emendamento D'Alia 7.144 e sull'emendamento Lombardi 7.129, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.1001, esprimendo parere contrario sui relativi subemendamenti. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 7.51, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Francesco Sanna 7.241. Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7.018. Precisa, infine, che il parere s'intende contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 7, fa notare che tale articolo presenta profili di forte criticità, connessi ad una eccessiva genericità della delega. Pur riconoscendo l'esigenza di razionalizzare taluni apparati, esprime perplessità sull'assorbimento del Corpo forestale nell'ambito delle forze di polizia, paventando il rischio che ciò determini una dispersione della specifica competenza professionale di tale Corpo.

Esprime dubbi sulla riduzione delle prefetture, che potrebbe, a suo avviso, determinare un allontanamento dei cittadini da tali presidi dello Stato, determinando peraltro conseguenze sul piano occupazionale. Dopo aver dichiarato di non condividere l'intervento normativo sulle Camere di commercio, esprime perplessità sulla parte del provvedimento che prevede un accentramento delle funzioni nella Presidenza del Consiglio, nonché sulla proposta di modifica del relatore che interviene in materia di autorità portuali, conferendo al Governo praticamente una delega in bianco. Si riserva di approfondire tali tematiche in sede di esame in Assemblea, preannunciando che presenterà sul testo una relazione di minoranza.

Riccardo NUTI (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti circa le modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è necessario concludere l'esame degli emendamenti nell'odierna seduta al fine di trasmettere il testo alle Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri, che saranno resi nella giornata di domani.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 7, fa notare che il testo in esame prevede un riordino della polizia provinciale in contraddizione con quanto previsto in un altro provvedimento attualmente all'esame al Senato, nel quale si fa riferimento, al contrario, ad un transito nella polizia municipale.

La ministra Maria Anna MADIA fa notare che tale contraddizione sarà risolta con l'approvazione di talune proposte emendative riferite all'articolo 7.

Andrea CECCONI (M5S) giudica grave che sia stato introdotto improvvisamente nel testo, attraverso l'emendamento 7.1008, un argomento delicato quale quello delle capitanerie di porto, prevedendosi una riorganizzazione della guardia costiera attraverso il conferimento al Governo di una delega in bianco, che non trova, a suo avviso, alcuna giustificazione. Esprime, infine, forti perplessità sull'emendamento 7.1001 del relatore, che prevede una delega in bianco in materia di autorità portuali, peraltro affrontando un tema oggetto di un altro provvedimento, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che la valutazione operata dalla Commissione affari costituzionali in ordine alla ammissibilità dell'emendamento 7.1001 del relatore è stata confermata anche dalla Presidenza della Camera, investita della questione.

Roger DE MENECH (PD), nel ricordare come il tema concernente il riordino delle funzioni della polizia provinciale ed il ricollocamento del relativo personale costituisce oggetto di una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2015 sugli enti territoriali attualmente all'esame del Senato, invita il Governo a compiere una complessiva, approfondita valutazione di tale questione, ponendo particolare attenzione al necessario raccordo tra gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che i subemendamenti Fiano 0.7.1007.10 e Carrescia 0.7.1001.4 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Dà, altresì, conto delle sostituzioni.

Patrizia TERZONI (M5S) fa proprio il subemendamento Carrescia 0.7.1001.4.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 7.103.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Mucci 7.148.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 7.236 e Scotto 7.212.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 7.86 e Luigi Gallo 7.49, approva il subemendamento Famiglietti 0.7.1004.1 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Costantino 0.7.1004.10.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo subemendamento 0.7.1004.2.

Riccardo NUTI (M5S) fa proprio il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.7.1004.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Mazziotti Di

Celso 0.7.1004.2 e approva l'emendamento 7.1004 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.1004 del relatore, devono intendersi preclusi gli identici emendamenti Centemero 7.3, Rampelli 7.177, Marco Meloni 7.99, Centemero 7.37, Piccione 7.162 e Costantino 7.220.

Dore MISURACA (AP) ritira l'emendamento a sua firma 7.187.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 7.210 e Bratti 7.135.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 7.56 e 7.57, Cozzolino 7.105, Invernizzi 7.58, gli identici Centemero 7.38 e Quaranta 7.221, Brunetta 7.12, Quaranta 7.219 e Misuraca 7.188.

Riccardo NUTI (M5S) accetta la riforma formulata dal relatore dell'emendamento Lombardi 7.116, di cui è cofirmatario.

La Ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Lombardi 7.116, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Lombardi 7.116 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 7.117 e 7.118, Quaranta 7.223, Costantino 7.224, nonché gli identici emendamenti Dadone 7.93 e Catania 7.166.

Dore MISURACA (AP) fa proprie tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7 di cui risultano primi firmatari i colleghi del gruppo Area Popolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dorina Bianchi

7.141, D'Alia 7.115, Quaranta 7.226, Costantino 7.227, Bratti 7.134 e 7.133, Costantino 7.228, Dorina Bianchi 7.140, Costantino 7.229, Quaranta 7.230 e 7.231 e Scotto 7.213.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, con il consenso della Commissione, dispone il temporaneo accantonamento dell'emendamento Massimiliano Bernini 7.50.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Brunetta 7.11, Giancarlo Giorgetti 7.43, Cirielli 7.191, Miccoli 7.168, Dorina Bianchi 7.185 e Quaranta 7.207, nonché gli emendamenti Quaranta 7.225, Costantino 7.232, Quaranta 7.211 e 7.234, Catania 7.163 e 7.165, Quaranta 7.215 e Invernizzi 7.60.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduti gli emendamenti Cenni 7.200 e Fiorio 7.202.

Alan FERRARI (PD) fa proprio l'emendamento Fiorio 7.202.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fiorio 7.202, Invernizzi 7.61 e Quaranta 7.216.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la deputata Centemero ha ritirato i subemendamenti a sua firma 0.7.1007.1, 0.7.1007.2 e 0.7.1007.3.

Riccardo NUTI (M5S) fa propri i subemendamenti Centemero 0.7.1007.1, 0.7.1007.2 e 0.7.1007.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.7.1007.1 e 0.7.1007.2, nonché gli identici subemendamenti Centemero 0.7.1007.3, Catania 0.7.1007.4, Invernizzi 0.7.1007.5 e Fiorio 0.7.1007.6.

Roberto GIACHETTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.7.1007.20, finalizzato a consentire che l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato avvenga

esclusivamente con le forze di polizia ad ordinamento civile, con esclusione quindi dell'Arma dei carabinieri, ritenendo del tutto inaccettabile la prospettiva di una sostanziale militarizzazione del suddetto Corpo forestale dello Stato prefigurata dall'emendamento 7.1007 del relatore.

Patrizia TERZONI (M5S) condivide le finalità del subemendamento Giachetti 0.7.1007.20, dal momento che anche a livello europeo è ormai diffusa la tendenza ad una progressiva smilitarizzazione dei corpi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico, nonché al contrasto dei reati ambientali. Alla luce di tali considerazioni, chiede un accantonamento del citato subemendamento.

Massimiliano BERNINI (M5S), concordando con le valutazioni testé formulate dalla deputata Terzoni, contesta lo smembramento del Corpo forestale dello Stato cui sostanzialmente tende l'emendamento 7.1007 del relatore, condividendo la richiesta di accantonamento del subemendamento Giachetti 0.7.1007.20, al fine di compiere un ulteriore approfondimento di tale problematica.

Andrea CECCONI (M5S) lamenta come il Governo e il relatore non abbiano la compiacenza di affermare chiaramente che il Corpo della forestale dello Stato confluirà nell'Arma dei carabinieri. Per questa ragione ritiene che il subemendamento Giachetti 0.7.1007.20 sia condivisibile e, pertanto, si associa alle richieste di accantonamento.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, e la ministra Maria Anna MADIA confermano il parere sul subemendamento Giachetti 0.7.1007.20.

Riccardo NUTI (M5S) in considerazione dell'importanza dell'argomento, ribadisce l'esigenza di ricevere dal relatore e dal Governo spiegazioni riguardo alla motivazione del parere contrario sul subemendamento Giachetti 0.7.1007.20.

Patrizia TERZONI (M5S) osserva che il parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore sul subemendamento Giachetti 0.7.1007.20 significa in pratica favorire un processo di militarizzazione del Paese. Chiede quindi se questa sia la volontà del Governo e della maggioranza.

Massimiliano BERNINI (M5S) domanda quale sarà l'impatto sui comandi-stazioni a seguito della soppressione del Corpo della forestale dello Stato.

La Commissione respinge il subemendamento Giachetti 0.7.1007.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che il subemendamento Centemero 0.7.1007.19 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.7.1007.7, Cozzolino 0.7.1007.8 e Invernizzi 0.7.1007.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che il subemendamento Fiano 0.7.1007.10 è stato ritirato.

Riccardo NUTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Centemero 0.7.1007.11, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Centemero 0.7.1007.11, Terzoni 0.7.1007.12, Massimiliano Bernini 0.7.1007.13, Terzoni 0.7.1007.14, 0.7.1007.15 e 0.7.1007.16, Invernizzi 0.7.1007.17 e 0.7.1007.18, ed approva l'emendamento del relatore 7.1007 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.1007, sono preclusi gli emendamenti Dorina Bianchi 7.139, Giovanna Sanna 7.172, gli identici emendamenti Fiorio 7.201, Gallinella 7.36, Brunetta 7.6, Pagano 7.45, Oliverio 7.91, Invernizzi 7.101, De Menech 7.151, Catania 7.179, Bruno Bossio 7.182, Dorina Bianchi

7.184 e Quaranta 7.133, nonché gli identici emendamenti Pagano 7.47 e Oliverio 7.92. Sono altresì preclusi gli identici emendamenti Pagano 7.46 e Oliverio 7.90, gli emendamenti Invernizzi 7.62 e 7.63, nonché gli identici emendamenti Giancarlo Giorgetti 7.44, D'Alia 7.114, e Cirielli 7.192.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Catanoso 7.20 e Carrescia 7.194, nonché gli identici emendamenti Catanoso 7.21 e Carrescia 7.195. Sono altresì respinti gli emendamenti Catanoso 7.22, Carrescia 7.196, Catanoso 7.24, gli identici emendamenti Catanoso 7.25 e Carrescia 7.197, nonché gli emendamenti Lombardi 7.121, Catanoso 7.23, De Menech 7.152, e Martella 7.113.

La Commissione respinge inoltre gli identici emendamenti Centemero 7.39 e Quaranta 7.222, nonché gli identici emendamenti Catanoso 7.19, Carocci 7.112, Quaranta 7.235 e De Menech 7.153.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Carrescia 7.193 e dichiara che s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti De Menech 7.55, gli identici emendamenti Centemero 7.30 e De Menech 7.154, nonché gli emendamenti De Menech 7.156, 7.157 e 7.158 e Bratti 7.131.

Alan FERRARI (PD) accogliendo l'invito del relatore, riformula il proprio emendamento 7.147, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferrari 7.147, così come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Sandra Savino 7.52.

Riccardo NUTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Rizzetto 7.35.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 7.35.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rizzetto 7.34 e dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catanoso 7.26, Invernizzi 7.64, Lombardi 7.119 e 7.120, Cozzolino 7.107, Invernizzi 7.65 e Censore 7.237 e 7.238 e approva il subemendamento Fiano 0.7.1008.17 (*vedi allegato 1*). La Commissione respinge quindi il subemendamento Cecconi 0.7.1008.1.

Andrea CECCONI (M5S) ricorda che al Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera sono assegnati compiti civili e anche di polizia giudiziaria. Domanda quindi quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo e il relatore ad assegnare le funzioni di comando di tale corpo alla Marina militare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Palese 0.7.1008.2, Alfreider 0.7.1008.3 e Dorina Bianchi 0.7.1008.4.

Andrea CECCONI (M5S) ribadisce l'esigenza di conoscere le motivazioni del parere contrario del relatore e del Governo sugli identici subemendamenti Scoppelliti 0.7.1008.5, Cecconi 0.7.1008.6, Garofalo 0.7.1008.7, Pagani 0.7.1008.8, Centemero 0.7.1008.9 e Bolognesi 0.7.1008.10, le cui finalità sono simili a quelle dei precedenti subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Scoppelliti 0.7.1008.5, Cecconi 0.7.1008.6, Garofalo 0.7.1008.7, Pagani 0.7.1008.8, Centemero 0.7.1008.9 e Bolognesi 0.7.1008.10 ed approva il subemendamento Famiglietti 0.7.1008.11 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che s'intendono pertanto preclusi i subemendamenti Pagani 0.7.1008.12 e

0.7.1008.13, nonché gli identici subemendamenti Garofalo 0.7.1008.14, Bolognesi 0.7.1008.15 e Frusone 0.7.1008.16.

La Commissione approva, altresì, l'emendamento del relatore 7.1008 (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quaranta 7.204 e Miccoli 7.171.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Brunetta 7.13 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Nuti 0.7.1006.1; di seguito, approva l'emendamento 7.1006 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Famiglietti 7.163 è precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 7.81, Invernizzi 7.68, Brunetta 7.14, Baroni 7.82, Quaranta 7.209, D'Alia 7.142, Brunetta 7.15, Cozzolino 7.109, Lombardi 7.123, Baroni 7.83, Lombardi 7.122, Brunetta 7.16, Cozzolino 7.110, Lombardi 7.124, Brunetta 7.17, Baroni 7.84, Quaranta 7.217 e Antimo Cesaro 7.167.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Palese 7.7, 7.9, 7.8 e 7.10: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quaranta 7.218, Baroni 7.85, Brunetta 7.18 e Nuti 7.87.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'emendamento 7.1005 del relatore è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 7.125. Respinge poi il subemendamento Lombardi 0.7.1000.1, approva il subemendamento Famiglietti

0.7.1000.2 (*vedi allegato 1*); approva quindi l'emendamento 7.1000 del relatore nel testo subemendato (*vedi allegato 1*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Mariani 7.2.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 7.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carrescia 7.198 e Rotta 7.89: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 7.243 e 7.244, Caparini 7.69, D'Alia 7.143 e Invernizzi 7.71.

Di seguito, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Quaranta 0.7.1002.40, Invernizzi 0.7.1002.1 e Caparini 0.7.1002.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Albini 0.7.1002.3, 0.7.1002.4 e 0.7.1002.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

Daniele MONTRONI (PD) sottoscrive il subemendamento Fabbri 0.7.1002.6.

La Commissione respinge il subemendamento Fabbri 0.7.1002.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Albini 0.7.1002.7, 0.7.1002.8 e Miccoli 0.7.1002.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive il subemendamento Catalano 0.7.1002.10.

La Commissione respinge il subemendamento Catalano 0.7.1002.10.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei su-

bemendamenti Albini 0.7.1002.11 e 0.7.1002.12: s'intende che vi abbia rinunciato.

Daniele MONTRONI (PD) sottoscrive i subemendamenti Fabbri 0.7.1002.13 e 0.7.1002.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fabbri 0.7.1002.13 e 0.7.1002.14, nonché gli identici subemendamenti Cani 0.7.1002.15, Bergamini 0.7.1002.16 e Dorina Bianchi 0.7.1002.17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Albini 0.7.1002.18: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Albini 0.7.1002.19, Di Gioia 0.7.1002.20, Cani 0.7.1002.21, Bergamini 0.7.1002.22, Fabbri 0.7.1002.23 e Dorina Bianchi 0.7.1002.24 (*vedi allegato 1*).

Daniele MONTRONI (PD) sottoscrive il subemendamento Pagani 0.7.1002.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pagani 0.7.1002.25, Spessotto 0.7.1002.26, nonché gli identici subemendamenti Spessotto 0.7.1002.27, D'Alia 0.7.1002.28 e Invernizzi 0.7.1002.29. Respinge inoltre, sempre con distinte votazioni, i subemendamenti Caparini 0.7.1002.30 e Quaranta 0.7.1002.39.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Albini 0.7.1002.31: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Spessotto 0.7.1002.32.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Albini 0.7.1002.33, 0.7.1002.34 e 0.7.1002.35: s'intende che vi abbia rinunciato.

Daniele MONTRONI (PD) sottoscrive il subemendamento Fabbri 0.7.1002.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fabbri 0.7.1002.36, Miccoli 0.7.1002.37 e 0.7.1002.38. Approva quindi l'emendamento 7.1002 del relatore, nel testo subemendato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Invernizzi 7.72, Catalano 7.180, gli identici emendamenti Pagani 7.31 e Corsaro 7.174, nonché l'emendamento Invernizzi 7.73 sono preclusi. Sono ugualmente preclusi gli identici emendamenti Pagani 7.32, Abrignani 7.29, Vignali 7.183, Lodolini 7.88, Donati 7.178 e Corsaro 7.175, nonché gli emendamenti Caparini 7.74 e Spessotto 7.53; così pure gli identici emendamenti Pagani 7.33, Caparini 7.70 e Corsaro 7.176, nonché l'emendamento Spessotto 7.54.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spessotto 7.55, Roberta Agostini 7.170, Quaranta 7.206, Invernizzi 7.94 e 7.95, Lombardi 7.126 e gli identici emendamenti Centemero 7.40 e Quaranta 7.203.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burtone 7.242: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 7.96, Dorina Bianchi 7.145, Lombardi 7.127, Invernizzi 7.97, nonché gli identici emendamenti Miccoli 7.169 e Quaranta 7.205.

Dore MISURACA (AP) e Riccardo NUTI (M5S) accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti D'Alia 7.144 e Lombardi 7.129, proposta dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Alia 7.144 e Lombardi 7.129, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Alia 7.144 (*Nuova formulazione*) e Lombardi 7.129 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*); quindi respinge l'emendamento Dorina Bianchi 7.146.

Teresa PICCIONE (PD) sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 7.102.

La Commissione respinge l'emendamento Ghizzoni 7.102.

Celeste COSTANTINO (SEL) sottoscrive l'emendamento Mucci 7.138.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 7.138.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mariani 7.1, Baldassarre 7.27 e 7.28: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Centemero 7.4 e Vacca 7.104.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il subemendamento De Lorenzis 0.7.1001.1 di cui è cofirmatario. Esprime apprezzamento per la risposta fornita dalla Presidenza alle questioni avanzate con lettera dalla collega Agostinelli, anche se la considera di natura politica. Ritiene che con l'emendamento del relatore si dia una delega in bianco al Governo, senza criteri e principi direttivi per la riorganizzazione delle autorità portuali e chiede al Governo chiarimenti in proposito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel replicare al collega Cecconi, osserva che la risposta della Presidenza era solo di tipo procedurale e non politico alle questioni appunto procedurali sollevate dalla collega Agostinelli.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti De Lorenzis 0.7.1001.1, Liuzzi 0.7.1001.2 e 0.7.1001.3.

Andrea CECCONI (M5S) sottoscrive il subemendamento Carrescia 0.7.1001.4 che inserisce criteri direttivi nella delega inserita dall'emendamento del relatore. Stigmatizza il silenzio del Governo.

Riccardo NUTI (M5S) nel condividere quanto detto dal collega Cecconi, non comprende perché nessun collega della maggioranza prenda la parola.

La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Carrescia 0.7.1001.4 e approva l'emendamento 7.1001 del relatore (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Toninelli 7.75, 7.76, 7.77, 7.78 e 7.79.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) riformula il proprio emendamento 7.51 nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA, esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 7.51 così come riformulato.

Alan FERRARI (PD) sottoscrive l'emendamento Mazziotti Di Celso 7.51 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 7.51 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Riccardo NUTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Lauricella 7.80.

La Commissione respinge l'emendamento Lauricella 7.80.

Celeste COSTANTINO (SEL) sottoscrive l'emendamento Mucci 7.137.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 7.137.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 7.111.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Fran-

cesco Sanna 7.241 per un ulteriore approfondimento.

La Commissione accantona l'emendamento Francesco Sanna 7.241 e, di conseguenza, anche l'emendamento Catania 7.164.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento De Menech 7.159 e approva l'articolo aggiuntivo del relatore 7.018 (*vedi allegato 1*).

Roberto GIACHETTI (PD) illustra i propri articoli aggiuntivi 7.017 e 7.016 volti rispettivamente a delegare il Governo a istituire il corpo della Polizia tributaria e a ridefinire le dipendenze gerarchiche e le funzioni dell'Arma dei Carabinieri. La prima proposta emendativa ha lo scopo di riportare la Guardia di Finanza nell'alveo della Polizia civile, mentre la seconda è tesa ad evitare duplicazioni di funzioni tra le forze di polizia.

Andrea CECCONI (M5S) esprime apprezzamento per gli articoli aggiuntivi del collega Giachetti che vanno nel senso contrario del disegno di legge del Governo che è teso a militarizzare forze civili come il Corpo forestale e la Guardia costiera, andando così contro anche al direttivo europeo.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Giachetti 7.017 e 7.016.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 7.013; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Invernizzi 7.01, 7.04, 7.02 e 7.03, Lombardi 7.010 e Simone Valente 7.011.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Cirielli 7.014; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 precedentemente accantonati.

Patrizia TERZONI (M5S) intervenendo sull'emendamento Massimiliano Bernini 7.50 evidenzia che tale proposta va nel senso di evitare l'assorbimento del Corpo forestale in altre forze di polizia.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento Massimiliano Bernini 7.50 e approva l'emendamento Francesco Sanna 7.241 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Francesco Sanna 7.241 l'emendamento Catania 7.164 è precluso.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13 precedentemente accantonate.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Cozzolino 13.51 e Marguerettaz 13.127.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Alfreider 13.141.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 precedentemente accantonate.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Centemero 5.01 e 5.02.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 precedentemente accantonate.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, illustra il suo emendamento 4.3, rilevando che esso, mirando a disciplinare l'azione preventiva di accertamento della legittimità di un atto amministrativo, è volto a tutelare i diritti soggettivi o gli interessi legittimi dei privati cittadini, evitando che essi siano pregiudicati in sede di giudizio penale. Giudicato opportuno evitare che i

privati siano ingiustamente esposti ad un rischio di disapplicazione – disposta in sede penale – di un provvedimento amministrativo a loro favorevole senza che sia stata data loro possibilità di intervenire, auspica che il tema posto da tale emendamento nonché dal successivo articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma, sia affrontato in futuro e risolto, rispondendo all'esigenza di fornire strumenti adeguati di tutela alla collettività. Osserva, infine, che l'introduzione di tale azione preventiva nell'ambito del giudizio amministrativo non pregiudica in alcun modo il corretto svolgimento del procedimento penale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sisto 4.3 e l'articolo aggiuntivo Sisto 4.01.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative relative all'articolo 18.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Dorina Bianchi 18.1.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 18.1.

Riccardo NUTI (M5S) dichiara che il suo gruppo ha designato la deputata Lombardi come relatrice di minoranza sul provvedimento in vista dell'esame in Assemblea.

Stefano QUARANTA (SEL) fa presente di essere stato designato dal suo gruppo come relatore di minoranza sul provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nell'avvertire che la Commissione sarà convocata domani mattina, alle ore 9 e 45, per la deliberazione del mandato al relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.10 del 9 luglio 2015.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI****ART. 3.**

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: denominati di amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: e di gestori di beni e/o servizi pubblici.

Conseguentemente, sostituire le parole: le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso con le seguenti: le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso.

Conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: qualora l'amministrazione inserire le seguenti: o il gestore.

3. 21. (Nuova formulazione) Giorgis.

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo le parole « tra le amministrazioni » inserire la seguente: « statali;

b) Al comma 3, sostituire le parole « del comma 1 » con le seguenti: « dei commi 1 e 2 ».

3. 1000. Il Relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Articolo 3. (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).

3. 20. Giorgis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da

esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;

e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;

f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza Unificata, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera d). ».

3. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera d);

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo

da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di no-

vanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. ».

c) al comma 3, dopo le parole « comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 2-bis ».

6. 1000. Il Relatore.

ART. 7.

All'emendamento 7.1004, sostituire le parole da « dare completa attuazione » sino alla fine del periodo con le seguenti: « completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi ».

0. 7. 1004. 1. Famiglietti.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole da « riordino o soppressione » fino a « riduzione degli organi » con le seguenti: « riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dare completa attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014. ».

7. 1004. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003;

7. 116. *(Nuova formulazione)* Lombardi.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola: « attribuite » con le seguenti: « da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:

1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, fermi restando i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia, con l'assunzione della relativa condizione, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riasorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

3) il ricorso a parte dei risparmi di spesa, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

7. 1007. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni ed ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione, modifica ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

7. 147 (Nuova formulazione) Ferrari.

All'emendamento n. 7.1008, dopo le parole: « con riferimento alle forze operanti

in mare, », *aggiungere le seguenti:* « fermo restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, ».

0. 7. 1008. 17. Fiano.

All'emendamento 7.1008, sostituire le parole da « attribuzione » sino alla fine della lettera con le seguenti: « rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione ».

0. 7. 1008. 11. Famiglietti, Gandolfi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) con riferimento alle forze operanti in mare, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con attribuzione dei rapporti funzionali del Corpo delle capitanerie di porto con i ministeri competenti al Capo di Stato maggiore della Marina militare, che assume le funzioni di Comandante generale del Corpo medesimo; ».

7. 1008. Il Relatore.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole da « all'esclusivo fine » fino a « precisare » con le seguenti: « applicare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire ».

7. 1006. Il Relatore.

All'emendamento 7.1000 aggiungere in fine le seguenti parole: « definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; »

0. 7. 1000. 2. Famiglietti.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 6 inserire il seguente: « 6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; ».

7. 1000. Il Relatore.

All'emendamento 7.1002, dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

*** 0. 7. 1002. 19.** Albini.

All'emendamento 7.1002, dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

*** 0. 7. 1002. 20.** Di Gioia.

All'emendamento 7.1002, dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

*** 0. 7. 1002. 21.** Cani, Marrocu.

All'emendamento 7.1002, dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

*** 0. 7. 1002. 22.** Bergamini, Palese, Centemero.

All'emendamento 7.1002, dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

*** 0. 7. 1002. 23.** Fabbri.

All'emendamento 7.1002, dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

*** 0. 7. 1002. 24.** Dorina Bianchi, D'Alia.

Al comma 1, lettera c, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: « anche mediante eventuale accorpamento » fino a: « Direzione generale per la motorizzazione del » con le seguenti: « anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al »;

b) sostituire le parole da: « da perseguire anche attraverso » fino a: « dalle diverse strutture; » con le seguenti: « da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

7. 1002. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato » con le seguenti: « nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti

degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi, ».

* **7. 129.** (Nuova formulazione). Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dandone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato » con le seguenti: « nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi, ».

* **7. 144.** (Nuova formulazione). D'Alia, Dorina Bianchi.

Al comma 1, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio del 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. ».

7. 1001. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuarsi decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali,

inclusi gli uffici e organismi oggetto di riordino in conformità al comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

7. 51. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative – da assumersi con norme di attuazione degli Statuti – che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

7. 241. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis

(Ordine al merito della Repubblica Italiana).

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al secondo comma, la parola « sedici » è sostituita con la seguente: « dieci »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati ».

3) il quarto comma è soppresso:

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: « Art. 2-bis. Il cancelliere e i membri del Consiglio che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dall'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

Le competenze attribuite alla Giunta dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, recante approvazione dello statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », sono devolute al Consiglio dell'ordine.

c) all'articolo 4, primo comma, le parole: « sentita la Giunta dell'Ordine » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Consiglio dell'Ordine ».

7. 018. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale per il personale delle Forze armate).

1. L'articolo 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito del seguente:

ART. 1393.

(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale).

1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. 0100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* tra le amministrazioni *inserire la seguente:* statali;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* del comma 1 *con le seguenti:* dei commi 1 e 2.

3. 1000. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
3.0100 DEL RELATORE

Alla lettera a) sopprimere le parole: rilevanti insediamenti produttivi,.

0. 3. 0100. 1. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Alla lettera b) dopo le parole: con positivi effetti *inserire le seguenti:* sull'ambiente, sulla salute,.

0. 3. 0100. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Alla lettera c), sostituire le parole da: termini, ridotti *con le seguenti:* termini perentori, ridotti o, nel caso di procedimenti inerenti ad opere e attività complesse, aumentati.

0. 3. 0100. 3. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

All'articolo aggiuntivo 3.0100, capoverso « ART. 3-bis », comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 3. 0100. 4. Invernizzi.

All'articolo aggiuntivo 3.0100, capoverso « ART. 3-bis », comma 1, alla lettera d), dopo le parole: ciascun procedimento, *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto delle competenze delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 3. 0100. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere la lettera f).

0. 3. 0100. 6. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali,

ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;

e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;

f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza Unificata, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera c).

3. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6.1000 DEL RELATORE

Alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: anche se rese anterior-

mente all'entrata in vigore della presente legge,.

0. 6. 1000. 1. Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Alla lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) razionalizzazione della spesa per le prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, attraverso l'attuazione dei provvedimenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

***0. 6. 1000. 2.** Invernizzi.

Alla lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) razionalizzazione della spesa per le prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, attraverso l'attuazione dei provvedimenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

***0. 6. 1000. 4.** D'Alia, Dorina Bianchi.

Alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: del parere del Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

0. 6. 1000. 3. Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 2-bis. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia 26 aprile 2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso

alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

c) *al comma 3, dopo le parole: comma 1 sono inserite le seguenti: e al comma 2-bis.*

6. 1000. Il Relatore.

ART. 7.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.1004 DEL RELATORE

Sostituire le parole da: dare completa attuazione sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi.

0. 7. 1004. 1. Famiglietti.

Dopo le parole: dello stesso decreto legge 90 del 2014, aggiungere le parole: ,

anche per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali.

0. 7. 1004. 10. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

Aggiungere in fine le seguenti parole: acquisizione dalle amministrazioni interessate, in quanto necessaria anche con riguardo agli uffici e organismi oggetto di riordino ai sensi del periodo precedente, di relazioni contenenti informazione con riguardo alle materie rientranti nelle competenze e nelle funzioni di ciascuna con individuazione degli interessi per la tutela dei quali ne è stato attribuito l'esercizio, elencazione dettagliata di tutti i procedimenti amministrativi rientranti nelle competenze di ciascuna amministrazione, descrizione completa e dettagliata delle strutture centrali e periferiche coinvolte in tali procedimenti descrizione di ciascun procedimento e dell'organigramma dettagliato dell'amministrazione, con indicazione degli uffici responsabili per ciascun procedimento e del personale impiegato in ciascun ufficio e dedicata a ciascun procedimento; ricognizione dettagliata ed esaustiva di tutti i procedimenti di ciascuna amministrazione statale che prevedono il coinvolgimento di amministrazioni degli enti locali, con indicazione degli uffici eventualmente interessati; acquisizione di statistiche sul numero e sulla durata media dei procedimenti relativi a ciascun procedimento rientrante tra le competenze esercitate da ciascuna amministrazione interessata; acquisizione da ciascuna Regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di relazioni aventi il contenuto sopra previsto per le amministrazioni dello Stato con riguardo alle competenze, funzioni, procedimenti e strutture di ciascuna amministrazione; pubblicazione sui siti istituzionali del Governo e trasmissione alle Camere delle relazioni ricevute.

0. 7. 1004. 2. Mazziotti Di Celso.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: riordino o soppres-

sione *fino a* riduzione degli organi *con le seguenti:* riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dare completa attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014.

7. 1004. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.1007 DEL RELATORE

All'alinea, dopo le parole: da attribuire *aggiungere le seguenti:* , attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato « Dipartimento Generale di Polizia Ambientale e Agroalimentare ».

0. 7. 1007. 1. Centemero.

All'alinea, dopo le parole: da attribuire *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese quelle di carattere tecnico.

0. 7. 1007. 2. Centemero.

All'alinea, sostituire la parola: assicurando *con le seguenti:* prevedendo che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e assicurando.

***0. 7. 1007. 3.** Centemero.

All'alinea, sostituire la parola: assicurando *con le seguenti:* prevedendo che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e assicurando.

***0. 7. 1007. 4.** Catania.

All'alinea, sostituire la parola: assicurando con le seguenti: prevedendo che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e assicurando.

***0. 7. 1007. 5.** Invernizzi.

All'alinea, sostituire la parola: assicurando con le seguenti: prevedendo che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di Ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e assicurando.

***0. 7. 1007. 6.** Fiorio.

Sopprimere i numeri 1) e 2).

0. 7. 1007. 7. Massimiliano Bernini, Lupo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Al punto 1) dopo le parole: di progressione di carriera *inserire le seguenti:* nonché della struttura della contrattazione-concertazione.

0. 7. 1007. 8. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

All'emendamento 7.1007, numero 1), dopo le parole: le facoltà assunzionali previste alla medesima data *aggiungere le seguenti:* , le dotazioni organiche complessive e l'articolazione degli uffici attualmente esistenti.

0. 7. 1007. 9. Invernizzi, Molteni.

All'emendamento 7.1007, al capoverso numero 1), dopo le parole: della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, *inserire le seguenti:* ed all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,.

0. 7. 1007. 10. Fiano.

Sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di Polizia.

0. 7. 1007. 11. Centemero.

Sopprimere il punto 2).

0. 7. 1007. 12. Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, vengano assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di seguire le predette funzioni;

0. 7. 1007. 13. Massimiliano Bernini, Parentela, L'Abbate, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far

fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

0. 7. 1007. 14. Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, attraverso l'accorpamento presso il predetto Corpo Forestale dello Stato di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

0. 7. 1007. 15. Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

0. 7. 1007. 16. Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Daga, Dadone, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Vignaroli.

All'emendamento 7.1007, numero 2) sostituire le parole: in caso di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia *con le seguenti:* in caso di trasformazione del Corpo Forestale dello

Stato in specialità della Polizia di Stato, il transito del suo personale nei ranghi di quest'ultima,.

0. 7. 1007. 17. Invernizzi, Molteni.

All'interno del punto 2) dopo le parole: in caso di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, *inserire le seguenti:* il relativo personale transita nella Polizia di Stato, con costituzione di una nuova direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza, garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, delle professionalità e specificità esistenti, nonché dell'unitarietà delle stesse nella nuova direzione centrale. Le funzioni tecniche e gestionali non ricomprese nella nuova organizzazione, già esercitate dal corpo forestale dello Stato, verranno assegnate ai competenti organismi con facoltà per il personale impiegato in tali mansioni, a domanda, di continuare a seguire le predette funzioni.

Conseguentemente sopprimere, le parole da: il transito del personale nella relativa forza di polizia *sino a:* con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.

0. 7. 1007. 18. Invernizzi, Molteni.

Al punto 3) sopprimere le parole da: conseguenti modificazioni *fino a:* tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

0. 7. 1007. 19. Centemero.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuite *con le seguenti:* da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in ade-

renza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:

1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il tratta-

mento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

7. 1007. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.1008 DEL RELATORE

Dopo le parole: con riferimento alle forze operanti in mare, *aggiungere le seguenti:* fermo restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,.

0. 7. 1008. 17. Fiano.

Sopprimere la parola: organizzative.

0. 7. 1008. 1. Cecconi, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Nesci, D'Ambrosio, Nuti.

Sopprimere le parole da: anche mediante *fino alla fine dell'emendamento.*

***0. 7. 1008. 2.** Palese, Altieri, Marti, Centemero, Laffranco, Chiarelli, Latronico.

Sopprimere le parole da: anche mediante *fino alla fine dell'emendamento.*

***0. 7. 1008. 3.** Alfreider, Plangger.

Sopprimere le parole da: anche mediante forme obbligatorie di gestione associata sino a fine periodo.

0. 7. 1008. 4. Dorina Bianchi, D'Alia.

Sopprimere le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento.

***0. 7. 1008. 5.** Scopelliti.

Sopprimere le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento.

***0. 7. 1008. 6.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

Sopprimere le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento.

***0. 7. 1008. 7.** Garofalo, Dorina Bianchi, D'Alia, Scopelliti.

Sopprimere le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento.

***0. 7. 1008. 8.** Pagani, Lattuca, Oliaro, Catalano, Pinna, Carloni, Mognato, Fabbri, Gandolfi.

Sopprimere le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento.

***0. 7. 1008. 9.** Centemero.

Sopprimere le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento.

***0. 7. 1008. 10.** Bolognesi.

Sostituire le parole da: attribuzione fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione.

0. 7. 1008. 11. Famiglietti, Gandolfi.

Sostituire le parole da: con attribuzione fino alla fine della lettera con le seguenti: con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;.

0. 7. 1008. 12. Pagani, Lattuca, Oliaro, Catalano, Pinna, Carloni, Mognato, Fabbri, Gandolfi.

Sostituire le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: con le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;.

0. 7. 1008. 13. Pagani, Lattuca, Oliaro, Catalano, Pinna, Carloni, Mognato, Fabbri, Gandolfi.

Sostituire le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: definite dai ministeri competenti per materia.

***0. 7. 1008. 14.** Garofalo, Dorina Bianchi, D'Alia, Scopelliti.

Sostituire le parole da: con attribuzione fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: definite dai ministeri competenti per materia.

***0. 7. 1008. 15.** Bolognesi.

Sostituire le parole da: con attribuzione dei rapporti funzionali fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: in particolare con il Servizio navale del Corpo della Guardia di finanza.

0. 7. 1008. 16. Frusone, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Tofalo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Lombardi, D'Ambrosio, Nesci.

All'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) con riferimento alle forze operanti in mare, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con attribuzione dei rapporti funzionali del Corpo delle capitanerie di porto con i Ministeri competenti al Capo di Stato maggiore della Marina militare, che assume le funzioni di Comandante generale del Corpo medesimo; ».

7. 1008. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
7.1006 DEL RELATORE

Sopprimere le parole da: applicare fino a: n. 59.

0. 7. 1006. 1. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: all'esclusivo fine fino a: precisare con le seguenti: applicare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire.

7. 1006. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.1005 DEL RELATORE

Dopo la parola: indipendenti aggiungere le seguenti: , salvaguardando le relative professionalità.

0. 7. 1005. 1. Gasparini.

Sostituire le parole: in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: mediante corrispondente ricorso alle vigenti forme di autofinanziamento di competenza in modo da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***0. 7. 1005. 2.** Sottanelli.

Sostituire le parole: in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: mediante corrispondente ricorso alle vigenti forme di autofinanziamento di competenza in modo da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***0. 7. 1005. 3.** Bruno Bossio, Lauricella, Lattuca.

Sostituire le parole: in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: mediante corrispondente ricorso alle vigenti forme di autofinanziamento di competenza in modo da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***0. 7. 1005. 4.** Centemero.

Al comma 1, lettera b), n. 6, aggiungere in fine le seguenti parole: e viceversa; criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 1005. Il Relatore.

Sopprimere la lettera a).

7. 1002. 40. Quaranta, Costantino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
7.1002 DEL RELATORE

Alla lettera a) sopprimere la parola: anche.

0. 7. 1002. 1. Invernizzi, Caparini.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire le parole da: « anche mediante, » fino a: « legislazione vigente, » con le seguenti: « con l'introduzione della carta di circolazione, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, e successive modificazioni, quale unico documento, attraverso l'accorpamento negli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione delle funzioni svolte dal pubblico registro automobilistico (PRA), nonché del personale addetto alle funzioni stesse, senza precludere più articolate soluzioni lavorative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente ».

0. 7. 1002. 2. Caparini, Invernizzi.

Dopo le parole: anche mediante inserire la parola: eventuale e sostituire le parole: di un'agenzia o altra struttura con le seguenti: del Pubblico Registro Automobilistico quale Agenzia di settore e dopo la parola: sottoposta inserire le seguenti: per la parte di competenza.

0. 7. 1002. 3. Albini.

Alla lettera a), dopo le parole: anche mediante inserire la parola: eventuale.

0. 7. 1002. 4. Albini.

Dopo le parole: anche mediante sostituire le parole: trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico con le seguenti: gestione

da parte degli Uffici del PRA degli adempimenti amministrativi di immatricolazione della e *sostituire le parole: di un'agenzia o altro struttura con le seguenti: del Pubblico Registro Automobilistico quale Agenzia di settore e dopo la parola: sottoposta inserire le seguenti: , per la parte di competenza.,*

***0. 7. 1002. 5.** Albini.

Dopo le parole: anche mediante sostituire le parole: trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico con le seguenti: gestione da parte degli Uffici del PRA degli adempimenti amministrativi di immatricolazione della e sostituire le parole: di un'agenzia o altro struttura con le seguenti: del Pubblico Registro Automobilistico quale Agenzia di settore e dopo la parola: sottoposta inserire le seguenti: , per la parte di competenza.,

***0. 7. 1002. 6.** Fabbri.

Dopo le parole: anche mediante sostituire le parole: trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico con le seguenti: gestione da parte degli Uffici del PRA degli adempimenti amministrativi di immatricolazione della e sostituire le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con le seguenti: presso l'Automobile Club d'Italia sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.

0. 7. 1002. 7. Albini.

Dopo le parole: anche mediante sostituire le parole: trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico con le seguenti: gestione da parte degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico degli adempimenti amministrativi di immatricolazione della.

0. 7. 1002. 8. Albini.

Sostituire le parole da: anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al *con le seguenti:* anche mediante trasferimento delle funzioni di vigilanza sulle attività svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al.

0. 7. 1002. 9. Miccoli, Roberta Agostini.

Alla lettera a), sostituire le parole: anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al *con le seguenti:* mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al.

0. 7. 1002. 10. Catalano, Pinna.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti. La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera). La riorganizzazione dell'intero settore e l'eventuale trasferimento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali.

0. 7. 1002. 11. Albini.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti. La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera).

***0. 7. 1002. 12.** Albini.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti. La valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici in materia di registrazione erogati all'utenza con particolare riferimento alla prossimità territoriale, all'utilizzo della moneta elettronica allo sportello, allo sviluppo di processi di smaterializzazione e di certificazione elettronica, oltre che alla numerosità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli eccetera).

***0. 7. 1002. 13.** Fabbri.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e alla lettera b) sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.

****0. 7. 1002. 14.** Fabbri.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e alla lettera b) sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.

****0. 7. 1002. 15.** Cani, Marrocu.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e alla lettera b) sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.

****0. 7. 1002. 16.** Bergamini, Palese, Centemero.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e alla lettera b) sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.

****0. 7. 1002. 17.** Dorina Bianchi, D'Alia.

Dopo le parole: anche mediante trasferimento *inserire le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, *e alla lettera b) sostituire le parole:* sottoposta alla vigilanza del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* sottoposta alla vigilanza dei Ministeri competenti.

****0. 7. 1002. 18.** Albini.

Alla lettera a) dopo le parole: anche mediante trasferimento *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

***0. 7. 1002. 19.** Albini.

Alla lettera a) dopo le parole: anche mediante trasferimento *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

***0. 7. 1002. 20.** Di Gioia.

Alla lettera a) dopo le parole: anche mediante trasferimento *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

***0. 7. 1002. 21.** Cani, Marrocu.

Alla lettera a) dopo le parole: anche mediante trasferimento *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

***0. 7. 1002. 22.** Bergamini, Palese, Centemero.

Alla lettera a) dopo le parole: anche mediante trasferimento *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

***0. 7. 1002. 23.** Fabbri.

Alla lettera a) dopo le parole: anche mediante trasferimento *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,.

***0. 7. 1002. 24.** Dorina Bianchi, D'Alia.

Alla lettera a), dopo le parole: registro automobilistico *inserire le seguenti*: e il transito del relativo personale.

0. 7. 1002. 25. Pagani, Lattuca.

Alla lettera a), dopo la parola: automobilistico *inserire le seguenti*: e accorpamento di questo ultimo.

0. 7. 1002. 26. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Sopprimere la lettera b).

***0. 7. 1002. 27.** Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Sopprimere la lettera b).

***0. 7. 1002. 28.** D'Alia, Dorina Bianchi.

Sopprimere la lettera b).

***0. 7. 1002. 29.** Invernizzi, Caparini.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sopprimere le parole: « , da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture ».

0. 7. 1002. 30. Caparini, Invernizzi.

Sostituire le parole: da perseguire anche attraverso l'istituzione di un'agenzia o altra struttura *con le seguenti*: da perseguire attraverso la delega all'Automobile Club d'Italia ridefinita quale Agenzia del Settore Trasporti e *dopo la parola*: sottoposta *inserire le seguenti*: per la parte di competenza.

0. 7. 1002. 31. Albini.

Alla lettera b) *sostituire le parole*: da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione *con le seguenti*: da perseguire attraverso l'istituzione.

0. 7. 1002. 39. Quaranta, Costantino.

Alla lettera b), *sostituire le parole da*: l'eventuale *fino a*: pubblica *con le seguenti*: il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

0. 7. 1002. 32. Spessotto, Dell'Orco, Liuzzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Dopo la parola: sottoposta *inserire le seguenti*: per la parte di competenza.

0. 7. 1002. 33. Albini.

Dopo le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *aggiungere le seguenti*: salvaguardando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture collegate attraverso le assegnazioni di nuove funzioni legate alle funzioni strumentali dell'Ente e i necessari trasferimenti economici.

0. 7. 1002. 34. Albini.

Dopo le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *aggiungere le seguenti*: salvaguardando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture ad esso collegate.

***0. 7. 1002. 35.** Albini.

Dopo le parole: sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti *aggiungere le seguenti*: salvaguar-

dando gli attuali livelli occupazionali presso l'Automobile Club d'Italia e le strutture ad esso collegate.

***0. 7. 1002. 36.** Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La riorganizzazione ed il trasferimento di funzioni, di cui al precedente capoverso, dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica. La riorganizzazione e il trasferimento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali di ACI, ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle Organizzazioni sindacali e delle Rappresentanze sindacali delle strutture coinvolte.

0. 7. 1002. 37. Miccoli, Roberta Agostini.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nella realizzazione di tale provvedimento

verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 7. 1002. 38. Miccoli, Roberta Agostini.

Al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* anche mediante eventuale accorpamento *fino a:* Direzione generale per la motorizzazione del *con le seguenti:* anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al;

b) *sostituire le parole da:* da perseguire anche attraverso *fino a:* dalle diverse strutture; *con le seguenti:* da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 1002. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Audizione di Alida Paluchowski, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Roberto Fontana, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, e Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara (*Svolgimento e conclusione*) ... 59

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60
 ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 62

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60
 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60
 ALLEGATO 2 (*Proposte emendative del Governo*) 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Audizione di Alida Paluchowski, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Roberto Fontana, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, e Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Alida PALUCHOWSKI, *Presidente della sezione fallimentare del Tri-*

bunale di Milano, Roberto FONTANA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, e Filippo LAMANNA, Presidente del Tribunale di Novara.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesca BUSINAROLO (M5S), Alfredo BAZOLI (PD), Giovanni PAGLIA (SEL) e Gaetano PIEPOLI (PI-CD).

Rispondono ai quesiti posti Filippo LAMANNA, Presidente del Tribunale di Novara, Alida PALUCHOWSKI, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Roberto FONTANA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Giuseppe GUERINI (PD) formula una nuova proposta di parere sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, presidente, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per lunedì 13 luglio prossimo, alle ore 17. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, informa che il Governo ha presentato le proposte emendative 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.100, 13.101, 23.0100 (*vedi allegato 2*). Nel sottolineare che tali emendamenti riguardano materie sulle quali vertono anche alcune delle proposte emendative già presentate, avverte che il termine per la presentazione di subemen-

damenti è fissato per giovedì 10 luglio, alle ore 11. Fa presente, infine, che è stata trasmessa una lettera alla Presidente della Camera, nella quale si fa richiesta di rinviare, dal 20 luglio ad una data non antecedente al 27 luglio prossimo, l'avvio della discussione del provvedimento in esame da parte dell'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

a) l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettere d) ed e), prevede tra le diverse condizioni che, qualora accettate, diano luogo ad uno sconto significativo del prezzo della polizza assicurativa, rispettivamente la rinuncia alla cessione del credito e il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all'assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera e), si osserva che l'assicurato-danneggiato, a fronte del previsto sconto sul premio di polizza, perderà il diritto al risarcimento integrale del danno al mezzo, essendo obbligato a ripararlo presso una carrozzeria convenzionata, in totale stravolgimento dei prin-

cipi codicistici in materia. La disposizione attribuisce inoltre, di fatto, all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione, con prevedibile riduzione degli *standard* qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Si creerebbe altresì il rischio di creare un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore, spingendo le imprese indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la capacità contrattuale in tale settore. Per tali ragioni, la disposizione andrebbe soppressa. Conseguentemente, andrebbe soppressa anche la disposizione di cui alla successiva lettera f). In subordine, ove si ritenesse di non sopprimere le disposizioni di cui alle lettere d), e) ed f), andrebbero specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa;

b) l'articolo 6, comma 1, è diretto ad introdurre nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro « e » deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-quater stabilisce che, nelle controversie

civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare. Rilevato che:

1) come è stato già rilevato nel parere che la Commissione Giustizia ha espresso il 22 gennaio 2014 sul disegno di legge C. 1920 di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) in relazione ad una disposizione di identico tenore, il nuovo comma 3-*bis* in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione oppure quello relativo all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « *ovvero* » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma;

2) il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui effettuare la predetta verifica. In base alla formulazione del comma 3-*quater*, si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente insigibile. Per corrispondere alle finalità antifrode prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza. È, inoltre, da valutare attentamente l'opportunità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni, ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla privacy;

c) l'articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139, volti a disciplinare il danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una sistemazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna anche per stabilire *ex lege* le diverse voci di danno risarcibile. Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell'ambito del codice delle assicurazioni.

Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l'ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere « rilevanti » accertati su base documentale, mentre le « sofferenze psichiche » possono venire liquidate soltanto laddove di « particolare intensità ». Nella disposizione in esame sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all'inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore. Si evidenzia che sia l'articolo 138 che l'articolo 139 prevedono espressamente che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Considerato che il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito « danno biologico », quindi senza l'aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito « danno morale ».

La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All'esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato

costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell'ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell'articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l'articolo;

d) l'articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l'articolo 145-bis, il cui comma 1 stabilisce che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. La predetta disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del già citato decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), per cui si richiamano integralmente le perplessità evidenziate nel richiamato parere della Commissione Giustizia in merito;

e) l'articolo 9, nel novellare l'articolo 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di as-

sicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l'impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l'offerta di risarcimento, l'assicurato può proporre l'azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell'impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2-*bis*, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia;

f) l'articolo 26, comma 1, lettera b) detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riordino della professione forense) l'articolo 4-*bis*, che pertanto introduce una nuova disciplina in una materia che era stata oggetto di delega proprio nella richiamata legge ed, in particolare, nell'articolo 5. Tale delega è scaduta senza essere stata esercitata. L'articolo 4-*bis* si discosta dai principi e criteri direttivi di delega in un punto fondamentale, in quanto, al contrario della delega, prevede la possibilità che l'esercizio della professione forense sia consentito a società di capitali senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'Albo professionale. Si tratta di una differenza di non poco conto, che suscita fortissime perplessità. La delega richiedeva il requisito dell'iscrizione all'albo forense dei soci di capitale in ragione della specialità – anche sotto il profilo costituzionale – della professione forense rispetto alle altre professioni regolamentate. Questa specialità, che si incentra sulla salvaguardia come bene fondamentale del diritto di difesa, aveva portato il legislatore delegante ad escludere per la professione forense l'applicabilità della disciplina generale di cui all'articolo 10, della legge n. 183 del

2011 e l'ingresso anche se parziale del socio di capitale non iscritto all'albo, al fine di tutelare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, garantita dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 247 del 2012. Inoltre, l'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame non prevede limite al socio non professionista, per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore persino della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n.183 del 2011.

Con riferimento alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria, si esprime una forte contrarietà all'impostazione dell'articolo 26 del disegno di legge. Si ritiene infatti che la partecipazione alle società professionali che svolgono attività forense senza porre alla stessa precisi limiti soggettivi possa trasformare tale società in mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che dovrebbe ispirare l'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente.

Pertanto, ove si ritenga di accedere alla previsione della possibilità che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito anche a società di capitali così come segnalato al Parlamento dall'AGCOM, la condizione essenziale è che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale debba essere tale da determinare la maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Inoltre deve essere specificatamente indicato che:

ciascun avvocato può far parte di una sola società;

la denominazione o ragione sociale debba contenere l'indicazione « società tra avvocati »;

i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;

la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società.

Per le ragioni sopra illustrate, è necessario modificare l'articolo 26 del disegno di legge, sopprimendo le disposizioni di cui al capoverso articolo 4 bis e riaprendo i termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, attraverso l'inserimento dei principi e criteri direttivi sopra specificati. È opportuno altresì prevedere un'apertura delle società tra avvocati anche nei confronti di altri soci professionisti, seppure non avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, che nella quotidianità sono sempre più spesso richieste dai clienti;

g) l'articolo 28 prevede la possibilità che gli atti di trasferimento di immobili non abitativi, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, siano stipulati senza fare ricorso all'atto notarile, bensì ad un atto con sottoscrizioni autenticate da parte di un avvocato abilitato al patrocinio. Rilevato che:

1) la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni principi generali di diritto dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. L'articolo 28 della legge notarile impone, infatti, al notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, l'esercizio di un controllo di legalità e di liceità, dovendo lo stesso verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell'atto da compiere. Il sistema italiano affida al notaio, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevedendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull'esercizio dell'attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale. Detto sistema di regole, volto ad

assicurare il rispetto del principio di legalità e a soddisfare i requisiti di certezza del diritto, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell'attività svolta;

2) l'articolo 28 del disegno di legge in esame appare altresì contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3), dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica. L'introduzione di un sistema « semplificato » in ragione del minore valore del bene, esporrebbe infatti il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell'articolo 3 Cost., configurando un regime di certezza « affievolita » per gli immobili di modesto valore economico;

h) l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-bis del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:

1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario,

svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 c.c). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla *ratio* dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, *ratio* che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;

2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dall'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

i) considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-*ter*, comma 1, sopprimere le lettere *d)*, *e)* ed *f)* ovvero in subordine, ove si ritenesse di non procedere alla predetta soppressione, siano specificate le modalità di applicazione e l'entità dello sconto sulla polizza assicurativa,

2) l'articolo 6 sia soppresso ovvero, in subordine: *a)* al capoverso « 3-*bis* », primo periodo, le parole « e deve risultare dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita »; *b)* il primo periodo del capoverso « 3-*quarter* » sia sostituito con il seguente: « Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. »;

3) sopprimere l'articolo 7, qualora non se ne richieda lo stralcio all'Assemblea;

4) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: « Nei predetti casi » fino a: « denuncia »;

5) all'articolo 26, comma 1, sia soppressa la lettera *b*) e sia sostituita la lettera *c*), con la seguente:

«*c*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5. — (*Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e per l'introduzione delle società multidisciplinari*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci, per almeno due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a*);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: 'società tra avvocati', eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

e) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.” »;

6) sia soppresso l'articolo 28;

7) sia soppresso l'articolo 29.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO**ART. 2.**

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, le parole « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 »;

b) Al terzo comma, le parole « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 »;

Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

2. 0100. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 »

2. 0101. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito

con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065 »;

b) al terzo comma, le parole « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 »;

c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Se concorrono due o più delle circostanze di cui ai numeri che precedono, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098 ».

2. 0102. Il Governo.

ART. 13.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

« 5-*bis*. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. ».

13. 100. Il Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

3. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, primo periodo, le parole « è diminuita di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. ».

13. 101. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

1. All'articolo 146 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone. »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato. »;

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: « 1-*ter*. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* qualora lo ritenga necessario. »;

d) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: « 1-*quater*. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve

assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario. »;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza. »;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. ».

2. All'articolo 45-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* » sono soppresse; dopo le parole « avviene a distanza » sono inserite le se-

guenti: « nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* »;

b) al comma 2 le parole « disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati » sono sostituite dalla seguenti: « comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio »;

c) al comma 3 dopo le parole « 3, 4 » sono inserite le seguenti: « , 4-*bis* ».

3. All'articolo 134-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, le parole « e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 1-*bis* e 1-*quater* ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p. ».

23. 0100. Il Governo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, è stato già esaminato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso, dalla

Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché in pari data la Commissione di merito ne ha concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Borghesi 1.62 e 1.63, che prevedono, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo delle istituzioni scolastiche statali per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia, provvedendo alla copertura di quota parte dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, reputa

opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalle proposte emendative;

Borghesi 1.65, che prevede che il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente sia attuato anche negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, provvedendo alla copertura di quota parte dei relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Borghesi 1.80 e 1.81, che prevedono la frequenza obbligatoria da parte del personale docente di percorsi di formazione continua e permanente, provvedendo alla copertura di quota parte dei relativi oneri, quantificati in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili di cui alla Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015 per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore, in considerazione dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista. Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.62, 1.63, 1.65, 1.80 e 1.81, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la

Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto che, come affermato nella relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri dell'UE e che, pertanto, l'Accordo non appare suscettibile di determinare effetti onerosi.

Con specifico riguardo alla realizzazione di un'Area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) tra l'UE e la Georgia, la relazione tecnica afferma, con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, dell'Accordo, che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. A tal proposito prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, pur rilevando che questa non fornisce elementi di valutazione a supporto di tale asserita compensatività.

Per quanto attiene all'esclusione della disciplina fiscale dalla generale applicazione della clausola della nazione più favorita (articolo 135 dell'Accordo), non formula osservazioni.

In merito, infine, alla quantificazione degli oneri per spese di missione, rileva che la stima delle stesse appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Si prevede, inoltre, che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni trovi applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica.

Riguardo ai profili di copertura, fa presente che per gli anni 2016 e 2017 l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità, sebbene prive

di una apposita voce programmatica. Ciò premesso, osserva che sarebbe opportuno indicare che le proiezioni delle quali si opera la riduzione sono quelle relative agli anni 2016 e 2017.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », reputa necessario che il Governo confermi che tale imputazione non sia suscettibile di pregiudicare, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Al riguardo segnala che il capitolo interessato dall'imputazione degli eventuali maggiori oneri dovrebbe essere il capitolo 3518 (piano di gestione 3) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 dell'articolo 3 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sfioramento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato

membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, come convenuto nella seduta di ieri, il voto sulla proposta di parere formulata del relatore, già trasmessa via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di venerdì scorso, avrà luogo domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocarsi nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).

Sottolinea, innanzitutto, in linea generale, come esso si proponga l'obiettivo di creare un sistema di riscossione che favorisca la *compliance* fiscale, mediante norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente al pagamento delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione, con conseguenti benefici anche per l'Erario in termini di semplificazione e di certezza dei tempi di riscossione.

Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali

(articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In primo luogo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Il provvedimento semplifica inoltre alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega) il Governo ha predisposto lo

schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 22 ottobre 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema 106-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole il 25 novembre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Inoltre il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere tre ulteriori schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno

2015, mentre la Commissione 6a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), su cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015, mentre la Commissione 6a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).

In tale contesto rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, il quale tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, è prorogato fino al 27 settembre 2015 per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno. Restano quindi inattuata o parzialmente attuate le altre parti della delega stessa non comprese negli schemi di decreto legislativi finora richiamati, in particolare per quanto riguarda:

la revisione del catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 2 della legge n. 23), fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;

la revisione della riscossione degli enti locali (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge n. 23);

la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 23);

la definizione di autonoma organizzazione ai fini IRAP (articolo 11, comma 2, della legge n. 23);

la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13 della legge n. 23);

la revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14 della legge n. 23);

la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15 della legge n. 23).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo

schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 27 luglio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 14 articoli, illustra l'articolo 1, il quale novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, previsto dall'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, al fine di attuare il principio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 23 del 2014, che prevede una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi.

In particolare, il comma 1 chiarisce che le novellate disposizioni in materia di sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi da 538 a 540, della predetta legge n. 228 del 2012, modificate dall'articolo 1 dello schema di decreto) si applichino alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore dello schema medesimo, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento, resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle modifiche apportate.

Per quanto riguarda l'attuale disciplina della sospensione legale della riscossione, ricorda che l'articolo 1, commi da 537 a 545, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha introdotto norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.

In particolare, ai sensi del comma 537, gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi dal 1° gennaio 2013 hanno l'obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest'ultimo, alle condizioni enumerate dal successivo comma 538.

Per sospendere le procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all'agente della riscossione una dichiarazione – anche con modalità telematiche – con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Ai sensi del comma 539, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore la

dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e può:

confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;

avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere la riscossione sospesa, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Il comma 540 prevede che, ove l'ente creditore non invii la predetta comunicazione – che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell'incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l'agente della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

Ai sensi del comma 541, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Ai sensi del comma 542, gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fase di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 543 dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Il comma 544 prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente al 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Tuttavia tale disposizione non si applica alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (articolo 10, comma 1, della legge n. 161 del 2014).

Viene dunque abbassata la soglia di duemila euro indicata dalla lettera *gquinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, contestualmente abrogata (comma 545), che imponeva di anteporre alle azioni cautelari ed

esecutive sui debiti fino a duemila euro due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

In tale contesto normativo la lettera *a)* del comma 1 sopprime la lettera *f)* del citato comma 538, che consente di esperire la procedura di sospensione legale in presenza di « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso ». Rileva come si intenda dunque evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie e che dunque si faccia un uso strumentale dell'istituto.

La lettera *b)* del comma 1, al numero 1) modifica il comma 539 al fine di sopprimere il termine ivi previsto, pari a sessanta giorni, decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza.

In luogo della conferma al debitore della correttezza della documentazione prodotta, l'ente creditore deve comunicare al debitore direttamente l'esito dell'esame della dichiarazione (in luogo della correttezza o inidoneità della documentazione prodotta). Inoltre, viene chiarito che l'invio deve avvenire tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (nel testo vigente, la prima modalità ammessa per la comunicazione è la raccomandata AR, seguita dalla PEC). Resta ferma la necessità di comunicare al concessionario il provvedimento di sgravio o sospensione, ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

La lettera *b)* del comma 1, al numero 2) aggiunge un periodo al comma 539 volto a chiarire che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia, come previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La lettera *c)* del comma 1 introduce un nuovo comma 539-*bis*, ai sensi del quale viene chiarito che non è ammessa la reiterazione della dichiarazione atta a so-

spendere la riscossione; essa, comunque, non sospende le iniziative finalizzate alla riscossione.

La lettera *d)* del comma 1 inserisce un periodo alla fine del comma 540, al fine di chiarire che l'annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati al comma 538, ovvero nei casi di:

- a)* sospensione giudiziale;
- b)* sospensione amministrativa;
- c)* sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto apporta modifiche di coordinamento all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che nella formulazione vigente, sancisce il principio generale per cui l'agente della riscossione procede, per la riscossione delle somme non pagate, a espropriazione forzata in base al ruolo, salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione (rilasciata ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 49), l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore; l'agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Ai sensi del successivo comma 1-*bis* i pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione, che deve rilasciare al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario. Il comma 1-*ter* demanda a norme secondarie le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* e l'approvazione del modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pa-

gamento o lo sgravio totale. Il comma 1-*quater* prevede che, nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-*bis*, l'agente abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore.

In dettaglio, la lettera *a)* del comma 2 espunge dall'articolo 49, comma 1, il riferimento al diritto del debitore di fornire prove documentali dell'avvenuto pagamento o dello sgravio.

La lettera *b)* del comma abroga il comma 1-*bis*, secondo periodo (che dispone il rilascio da parte dell'ente creditore, in triplice copia, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio), nonché i menzionati commi 1-*ter* e 1-*quater*.

Illustra quindi l'articolo 2 dello schema, il quale intende rendere omogenea la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definitori dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente, in coerenza con i principi di delega di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014, che prevedono l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 sostituisce il vigente articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997, che si occupa di rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.

Rammenta in proposito che ai sensi delle norme vigenti, le somme dovute a seguito dei controlli automatici (da versare mediante delega) e quelle dovute a seguito di controlli formali delle dichiarazioni possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari im-

porto, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dei controlli; sulle successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

È previsto che il mancato pagamento tempestivo della prima rata, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Rammenta inoltre che, in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, viene iscritta a ruolo, a titolo definitivo, la sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997) da commisurare alla rata versata in ritardo, nonché gli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2015) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo così previste deve essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Le norme suesposte si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione dell'esito dei controlli automatici (prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004), relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

È possibile stabilire che le rate siano di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 3-bis, in primo luogo il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro viene elevato da sei a otto, fermo restando il numero massimo di venti rate, ove si superi detta soglia.

Inoltre viene espunto dal nuovo articolo 3-bis il riferimento al tasso di interesse al 3,5 per cento annuo.

Tale scelta sembra coerente con quanto previsto dallo schema di decreto in commento che, all'articolo 13, reca una complessiva unificazione della misura degli interessi dovuti per ogni tipo di tributo.

Il nuovo comma 3 del medesimo articolo 3-bis rinvia, per l'inadempimento nei pagamenti rateali, alle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto; in particolare, il comma 1 del nuovo articolo 15-ter ripropone la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della successiva. Viene stabilito che in tali ipotesi, oltre alla decadenza dalla rateazione, le residue somme dovute a titolo di imposta, gli interessi e le sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.

Il novellato comma 4 del nuovo articolo 3-bis ripropone l'estensione delle suddette norme alle somme da versare a seguito di controlli automatici, per redditi soggetti a tassazione separata, mentre non viene riproposta la previsione del il vigente comma 5 dell'articolo 3-bis, che fissa un termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo per pagamenti omessi o tardivi, ossia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Non è riproposta, altresì, la possibilità di un piano di rateazione a importi decrescenti.

Ricorda che l'articolo 14, comma 2, dello schema reca una specifica decorrenza delle norme appena illustrate.

In particolare, esse si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute all'esito dei controlli automatici, in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997; si tratta delle somme pagate entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della liquidazione, nella quale ipotesi l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione;

b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ad esito di controlli formali, e in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 462; se le somme sono pagate con delega bancaria entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione;

c) al 31 dicembre 2012, per le somme contenute negli avvisi di liquidazione riguardanti redditi soggetti a tassazione separata (ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi relativi a lavoro dipendente soggetti a tassazione separata (tra cui il TFR, comunque i redditi cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); è fatta eccezione per le somme dovute relativamente alle altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata (di cui all'articolo 21 del TUIR), per cui le disposizioni sulla dilazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 218

del 1997, che si occupa della rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.

In merito rammenta che ai sensi del vigente articolo 8 del decreto legislativo n. 218, il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione del relativo atto, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite l'agente della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 51.646 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento del *quantum* non versato (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997), applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Il novellato articolo 8 mantiene fermo il termine per il versamento del *quantum* dovuto per effetto dell'accertamento con adesione (venti giorni dalla redazione dell'atto), espungendo il riferimento alla delega bancaria o al versamento all'agente della riscossione.

Viene mantenuto il numero delle rate che possono essere versate dal contribuente: otto rate trimestrali di pari importo, o al massimo sedici rate trimestrali.

La soglia per accedere ad un numero superiore di rate (al massimo sedici) viene abbassata da 51.646 a cinquantamila euro. Resta fermo il termine per versare la prima rata (venti giorni dall'atto di accertamento) e viene specificato, rispetto al silenzio delle norme vigenti, che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Resta fermo il calcolo degli interessi sull'importo delle rate successive alla prima, computati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Fermo restando il termine per l'invio della quietanza agli uffici, viene espunta dall'articolo 8 la disciplina delle conseguenze del mancato pagamento delle rate, in quanto — analogamente a quanto avviene per l'articolo 3 — confluisce nella disciplina generale di cui al nuovo articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, richiamato dal novellato comma 4 dell'articolo 8.

Per quanto attiene alle modalità di versamento delle somme dovute, le norme rinviano all'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, inserito dal comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto, ai sensi del quale il pagamento si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (in sostanza, con modello F24) e con le modalità di cui all'articolo 19 del medesimo provvedimento, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo. L'articolo 15-bis, comma 2 consente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di stabilire ulteriori modalità di versamento.

Nell'ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dallo schema di decreto.

Ricorda in merito che l'articolo 14, comma 3 dello schema sancisce che le norme appena illustrate non si applicano agli atti di adesione, già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 3 dell'articolo 2 apporta modifiche all'impianto sanzionatorio previsto nel caso di rinuncia del contribuente ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione (cd. acquiescenza). In particolare, le norme vigenti (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997) prevedono — tra le altre ipotesi — che la sanzione prevista per l'insufficiente dichiarazione di valore ai fini dell'imposta di registro sia ridotta a un terzo, se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ove il valore definitivamente accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per alcuni beni e diritti (in particolare concernenti beni immobili), la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

In dettaglio la lettera a), numero 1), del comma 3) estende la riduzione a un terzo, per rinuncia all'impugnazione, anche alle sanzioni previste per la fattispecie di occultazione di corrispettivo, prevista all'articolo 72 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (tale norma prevede che, se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto tuttavia l'importo della sanzione eventualmente irrogata per insufficiente dichiarazione di valore).

Le disposizioni vigenti (comma 1 dell'articolo 15) prevedono un'analogha riduzione a un terzo in materia di imposta di successione e donazione, ove l'accerta-

mento che si rinuncia a impugnare riguardi la fattispecie di omissione di dichiarazione (articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), nella quale ipotesi è dovuta una sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; ove non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 1033 euro.

La lettera *a)*, numero 2), del comma 3) estende la riduzione della sanzione a un terzo anche alla fattispecie di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131, ovvero al caso di infedeltà della dichiarazione, fattispecie che si verifica se si omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li si indica in maniera infedele, ovvero si espongono passività in tutto o in parte inesistenti. In tale ipotesi la sanzione amministrativa va dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

La lettera *b)* del comma 3) apporta modifiche di coordinamento al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, al fine di renderlo coerente con l'articolo 8 del medesimo provvedimento, come novellato dal comma 2 dell'articolo in esame.

La lettera *c)* del comma 3) aggiunge all'articolo 15 il comma *2-bis.1*, che estende le agevolazioni legate all'acquiescenza disposte dall'articolo 15 (le quali, come richiamato in precedenza, consistono nella riduzione delle sanzioni a un terzo) anche all'ipotesi in cui si rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro sulle « prime case » non di lusso (indicate nella Nota *II-bis* dell'articolo 1, Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), e da quelle disposte in favore della

piccola proprietà contadina (dall'articolo 2, comma *4-bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009).

In sintesi ricorda che la richiamata Nota al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 stabilisce una misura agevolata dell'imposta di registro (al 2 per cento, in luogo del 9 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

L'articolo 2, comma *4-bis* del D.L. n. 194 del 2009, con l'intento di favorire la piccola proprietà contadina, assoggetta gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa (200 euro) ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Il comma 4 dell'articolo 2 introduce un nuovo articolo *15-bis* nel decreto legislativo n. 218 del 1997, allo scopo di disciplinare – come rilevato in precedenza – con modalità univoche il pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di rinuncia all'impugnazione degli accertamenti.

In particolare ai sensi del comma 1 del nuovo articolo *15-bis*, tali pagamenti sa-

ranno effettuati mediante i versamenti unitari con delega di pagamento agli istituti bancari (ai sensi degli articoli 17 e 19 del predetto decreto legislativo n. 218 del 1997), fatte salve le ipotesi in cui il pagamento sia diverso in ragione del tipo di tributo.

Il comma 2 del nuovo articolo 15-*bis*, demanda ad un DM del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire ulteriori modalità di versamento.

Al riguardo segnala che l'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto sancisce che le norme appena illustrate non si applicano agli atti già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 3 dello schema intende attuare i principi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *d*), della legge delega, in particolare procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Sono razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l'ipotesi di « lieve inadempimento » in cui non si determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti.

In particolare, il comma 1 inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 15-*ter*, che disciplina in modo univoco le conseguenze dell'inadempimento nel pagare le somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 1 del nuovo articolo 15-*ter* disciplina le conseguenze derivanti dall'inadempimento delle norme concernenti le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, disciplinata dall'arti-

colo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997, novellato dall'articolo 2, comma 1 dello schema.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 3-*bis* prevede la decadenza in caso di mancato pagamento tempestivo della prima rata, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva; l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Nel caso tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si verifica l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione applicabile, salvo che il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

La nuova disciplina prevede che il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito del controllo, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Il comma 2 dell'articolo 15-*ter* disciplina l'ipotesi di rateazione a seguito dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 218 del 1997, come sostituito dall'articolo 2, comma 2 del provvedimento in commento.

In merito ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

In tale contesto il comma 2 del nuovo articolo 15-*ter* prevede che il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di

imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al trenta per cento degli importi non versati, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il comma 3 dell'articolo 15-ter definisce il cosiddetto inadempimento lieve, che non comporta la decadenza se è dovuto a:

insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;

tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni.

Il comma 4 dell'articolo 15-ter estende il lieve inadempimento anche al caso in cui si versino in un'unica soluzione le somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali (rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997), ovvero di versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997).

Il comma 5 disciplina le conseguenze del lieve inadempimento che, ai sensi del menzionato comma 3, non comporta decadenza dal beneficio di rateazione. In tali ipotesi, nonché nel caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima (pur sempre, però, entro il termine di pagamento della successiva) la frazione non pagata è iscritta a ruolo, così come una sanzione pari al trenta per cento degli importi non versati (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, già menzionato in precedenza) e dei relativi interessi.

Il comma 6 stabilisce in via generale che l'iscrizione a ruolo non avviene se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

In merito segnala che l'articolo 14, comma 4, dello schema di decreto dispone

una decorrenza differenziata per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ossia le nuove norme sull'inadempimento nei pagamenti delle somme rateizzate. Esse si applicano:

a) per le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni (articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997), a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi del già menzionato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 (esito di controlli automatici, con pagamento tempestivo e riduzione di sanzioni e interessi); al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi del già menzionato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997 (somme dovute all'esito di controlli formali, con sanzioni e interessi ridotti se il pagamento è tempestivo); al 31 dicembre 2012, per le somme dovute somme contenute negli avvisi di liquidazione riguardanti redditi soggetti a tassazione separata (ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004), a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi relativi a lavoro dipendente soggetti a tassazione separata (tra cui il TFR, comunque i redditi cui all'articolo 17 del TUIR); è fatta eccezione per le somme dovute relativamente alle altre tipologie di redditi soggetti a tassazione separata (di cui all'articolo 21 del TUIR), per cui le disposizioni sulla dilazione si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

b) per le rateazioni di somme dovute a seguito di adesione all'accertamento (articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997), agli atti di adesione, agli atti definiti per acquiescenza (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218), alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 4 dello schema reca disposizioni concernenti la notifica delle cartelle

di pagamento, in particolare raggruppando in un unico articolo di legge anche i termini speciali di notifica delle cartelle introdotti nel caso di crisi aziendale o crisi del debitore persona fisica.

Al riguardo merita ricordare che il decreto-legge n. 83 del 2015, all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa.

Nella legge di delega non vi è uno specifico criterio di delega che riguardi la riscossione nelle materie disciplinate dalle norme in commento; peraltro la Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo rappresenta, al riguardo, che le norme proposte rispondono sia ad esigenze di ordine sistematico che alla necessità di assicurare la pretesa tributaria a fronte delle procedure che si attivano nel caso di crisi aziendale o di ipotetica insolvenza del contribuente.

La Relazione illustrativa chiarisce che le norme così introdotte intendono scongiurare il rischio che, nelle more dell'esecuzione del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, in assenza di un'espressa previsione di legge che esclude l'operatività della decadenza, venga a scadenza il termine per la notificazione della cartella di pagamento relativa alle somme oggetto di certificazione dell'Ufficio non iscritte a ruolo o affidate all'agente riscossione. Viene affermato infatti che, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato o dell'accordo o di revoca di diritto di quest'ultimo, il credito tributario dovrà essere recuperato nel suo originario ammontare – al netto degli eventuali versamenti effettuati – con le ordinarie procedure per la riscossione coattiva. Le tempistiche per il perfezionamento delle procedure e per l'esecuzione dei pagamenti (generalmente con dilazioni di lunga durata) risultano, tuttavia, incompatibili con il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento con evidente pregiudizio degli interessi erariali, tenuto

conto l'inosservanza del suddetto termine determina, per l'Amministrazione finanziaria, la perdita del diritto di esigere il credito tributario non riscosso. Le disposizioni intendono dunque garantire la pretesa tributaria contro il rischio di inesigibilità, in linea con la disciplina fallimentare che all'articolo 168, secondo comma, prevede genericamente che a seguito della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo le decadenze non si verificano.

In sintesi, l'articolo 4 disciplina in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati (di cui all'articolo 15-ter dello decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema). Sono poi disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce una lettera c-bis) all'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di disciplinare i termini per la notifica delle cartelle di pagamento per le somme dovute in seguito agli inadempimenti di pagamenti rateali (conseguenti ai controlli automatici, formali, all'accertamento con adesione) di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che, come si è visto in precedenza, viene introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto.

Per dette cartelle la notifica avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.

La lettera b) del comma 1 inserisce due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, nel predetto articolo 25.

Il nuovo comma 1-bis disciplina specifiche ipotesi di notifica delle cartelle di pagamento a seguito di crisi aziendale o personale (concordato preventivo, accordo

di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento, fallimento).

Per i crediti anteriori alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, se tali crediti non sono ancora iscritti a ruolo, la notifica dovrà essere effettuata, ai sensi del nuovo comma 1-*bis*, lettera *a*), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione, ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto n. 267 del 1942;

alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del citato regio decreto n. 267.

Per quanto invece riguarda i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare), non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale (di cui all'articolo 182-*ter*, sesto comma, della legge fallimentare), il nuovo comma 1-*bis*, alla lettera *b*), stabilisce che la notifica della cartella avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al termine previsto dalla transazione fiscale medesima per i pagamenti agli enti creditori (settimo comma dell'articolo 182-*ter*), ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo.

La lettera *c*) del nuovo comma 1-*bis* disciplina i termini di notifica delle cartelle di pagamento nel caso di accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore.

In particolare, per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, la notifica avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 3 del 2012, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012.

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-*ter*, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 25 prevede che, ove successivamente alla chiusura delle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti sia dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario della riscossione possa procedere all'insinuazione al passivo fallimentare (ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5 dello schema, il quale modifica la disciplina del cosiddetto accertamento esecutivo, introdotto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in linea con le previsioni dell'articolo 6, comma 5, lettera *b*), della legge n. 23 del 2014) volte a consentire al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, al ricorrere di evidenze specifiche che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Ricorda in merito che l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto la concentrazione delle fasi di accertamento e riscossione, per alcune tipologie di atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Ai sensi della suddetta disposi-

zione, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, nonché il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

In particolare, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, l'accertamento diventa esecutivo. Dal 61° giorno dalla notifica dell'atto le somme dovute saranno maggiorate dell'interesse di mora; il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, nonché l'aggio per l'agente della riscossione, saranno a carico del contribuente. Decorsi ulteriori trenta giorni, quindi novanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme richieste — in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo — è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Ove il contribuente faccia istanza di sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato l'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla notifica dell'istanza stessa. La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

In tale contesto il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5 modifica l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 al fine di chiarire che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica.

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 modifica l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto-legge n. 78 al fine di chiarire che la sospensione dell'esecuzione forzata (come indicato in precedenza, operante in ogni caso per 180 giorni successivi all'affidamento in carico all'agente della riscossione salvo ipotesi specifiche di particolare urgenza) non opera in caso di accertamenti definitivi,

anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

La *ratio* della norma è eliminare la sospensione legale dell'esecuzione su somme definitivamente dovute dal contribuente, il che consentirebbe di imprimere un'accelerazione all'esazione dei crediti tributari definitivi. La modifica legislativa proposta produrrebbe pertanto l'effetto di mantenere la sospensione legale dell'esecuzione forzata esclusivamente sulle pretese tributarie contestate in sede giurisdizionale.

Il comma 1, lettera *c*), dell'articolo 5 modifica l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 al fine di chiarire che l'agente della riscossione comunica la presa in carico al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche a mezzo posta elettronica.

Viene altresì eliminato il riferimento all'indirizzo presso cui l'agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico delle somme, al fine di evitare il rischio di non garantire la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, potrebbe aver cambiato domicilio.

Il comma 1, lettera *d*), modifica l'articolo 29, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge n. 78 eliminandovi l'ultimo periodo, ai sensi del quale l'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La *ratio* della modifica è escludere la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'attività esecutiva, considerato che, stante l'equiparazione giuridica dell'atto esecutivo alla cartella di pagamento, la suddetta previsione non appare coerente con la disciplina generale in materia di riscossione a seguito di cartella di pagamento che stabilisce, invece, termini di prescrizione.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che il termine di decadenza per avviare l'espropriazione forzata è una inutile duplicazione, in quanto vi è già il

termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire certezza e stabilità al rapporto tributario (si tratta dell'ordinario termine per la notificazione degli avvisi di accertamento).

Illustra l'articolo 6 dello schema, che intende semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, a tal fine sostituendo l'articolo 1 della legge n. 423 del 1995.

Ancorché non vi sia uno specifico criterio di delega legato all'ipotesi oggetto della disposizione, le norme trovano la propria *ratio* nell'articolo 3 della legge n. 23 del 2014, che prevede una complessiva razionalizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.

Al riguardo ricorda che il vigente articolo 1 della legge n. 423 del 1995 sospende, al comma 1, la riscossione di soprattasse e di pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

Ai sensi del comma 2 la sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

In base al comma 3, dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico

del professionista sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente continuerà ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile.

Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse.

Il comma 6-*bis* dispone che, in presenza dei presupposti di legge, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di legge e con di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi previsti per la dilazione di pagamento.

La novella non interviene sostanzialmente sull'impianto dei commi 1 e 6-*bis* (ora rinumerato come comma 7) del predetto articolo 1 della legge n. 423: viene in particolare chiarito che la sospensione per

condotta illecita dell'intermediario riguarda le sanzioni pecuniarie (in luogo delle pene pecuniarie e delle soprattasse) e sono apportate le modifiche formali conseguenti, in particolare, alla riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Resta dunque ferma la sospensione della riscossione delle sanzioni per condotta illecita dell'intermediario e gli adempimenti connessi ad attivare tale sospensione.

La principale modifica al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 423 riguarda l'eliminazione della norma che subordina la sospensione, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta.

Viene complessivamente rielaborato l'insieme di norme che disciplinano le conseguenze del procedimento penale sulla sospensione: il novellato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 423 mantiene fermo l'annullamento delle sanzioni a carico del contribuente ove il giudizio si concluda con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, che sono irrogate a carico del professionista, precisando che a tale irrogazione segue l'iscrizione a ruolo nei termini di legge (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Analoghe modifiche sono apportate col nuovo comma 4 (che comprende anche alcune ipotesi attualmente disciplinate al comma 3) con un più preciso riferimento alle sentenze favorevoli all'imputato (non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato, ovvero non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice), confermando la sospensione ove il contribuente promuova tempestivamente l'azione civile e l'eventuale irrogazione a carico del professionista nel caso di sua soccombenza definitiva.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 423 riprende il contenuto del vigente comma 4 dell'articolo 1: in caso di provvedimento definitivo di assoluzione

l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

Rispetto al testo vigente, viene chiarito che in tale ipotesi non vi è una maggiorazione delle sanzioni a carico del contribuente.

Viene tuttavia chiarito inoltre che la riscossione è effettuata nei confronti del contribuente anche ove questi non abbia promosso tempestiva azione civile – nel caso di sentenze definitive di non luogo a procedere e di non doversi procedere – ovvero, laddove promossa l'azione, il giudizio civile si concluda con un provvedimento definitivo di rigetto.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 423 amplia il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione; in particolare, essi sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile eventualmente promosso nei suoi confronti (in luogo della sospensione perdurante per la sola durata del giudizio penale a carico del professionista). La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla suddetta data.

Il novellato comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 423 corrisponde all'attuale comma 6-bis dell'articolo 1; non vengono apportate modifiche di carattere sostanziale, consentendo dunque anche nel caso di specie, in presenza di comprovate difficoltà di ordine economico, la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi, per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico.

Al riguardo segnala che la Relazione illustrativa che accompagna lo schema rileva che « è stato eliminato l'obbligo per il contribuente di prestare la garanzia in caso di sospensione/dilazione del pagamento delle imposte ».

Il novellato comma 7 dell'articolo 1 dell'articolo 1 della legge n. 423 continua tuttavia a menzionare l'obbligo di rilascio di apposita garanzia, rinviando esplicitamente all'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo alle modalità e condizioni per i rimborsi IVA, il quale è stato recentemente modificato dal decreto legislativo n. 175 del 2014 (in materia di semplificazioni fiscali) nel senso, tra l'altro, di eliminare l'obbligo di prestare idonea garanzia ai fini dell'ottenimento dei rimborsi IVA disciplinati dalla medesima norma.

A tale ultimo proposito osserva dunque come, sebbene in sostanza il rinvio all'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non comporti l'obbligo di prestazione di garanzia, occorrerebbe espungere il riferimento al medesimo articolo 38-*bis* presente nel nuovo comma 7.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7 dello schema, il quale sostituisce integralmente l'articolo 38 del decreto legislativo n. 346 del 1990, recante il Testo unico delle imposte di successione e donazione, allo scopo di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa recate dallo schema di decreto, in particolare con gli esiti dei controlli automatizzati (articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), dei controlli formali (articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e dell'accertamento con adesione (articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 e articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, modificati dallo schema di decreto).

Viene inoltre recepito nell'ambito del richiamato TU quanto previsto dall'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (introdotto dall'articolo 3 dello schema) in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni proposte intendono attuare le norme di delega (articolo 6,

comma 5, lettera *c*), della legge n. 23 del 2014) nella misura in cui impegnano il legislatore delegato a procedere ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari.

In merito ricorda che il vigente articolo 38 del decreto legislativo n. 346 consente di rateizzare il *quantum* dovuto, a condizione che sia versato almeno il 20 per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione; il rimanente importo è versato in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze.

La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione, se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.

Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, si decade dal beneficio della dilazione se non si provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notifica-

zione di apposito avviso. È tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.

Con le novità introdotte al comma 1 dell'articolo 38 rimane fermo l'obbligo di versare almeno il venti per cento dell'imposta liquidata, nei medesimi termini, e tuttavia viene disposto che:

1) il debito residuo possa essere dilazionato in otto rate trimestrali e, per importi superiori a ventimila euro, in dodici rate trimestrali (anziché in un massimo di cinque rate annuali a prescindere dagli importi);

2) la rateazione non è comunque consentita per debiti d'imposta inferiori a 1.000 euro.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 38 prevede l'applicazione degli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata. Inoltre, le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Non sono riproposte le disposizioni dei commi 3 e 4 in materia di prestazione di garanzia, coerentemente alle prescrizioni di cui all'articolo 6 dello schema di decreto e, più in generale, alla tendenza della legislazione tributaria dell'ultimo periodo (che ha visto ridursi, per quanto possibile, le ipotesi in cui sussiste obbligo di prestare idonea garanzia per accedere a benefici fiscali, quali la dilazione dei pagamenti e i rimborsi IVA).

I nuovi commi 3 e 4 introducono anche per l'imposta di successione quanto disposto dall'articolo 3 dello schema (che introduce un nuovo articolo 15-ter nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) in relazione agli esiti dei controlli automatizzati, formali e all'accertamento con adesione.

In particolare, ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 38 viene stabilito che il mancato pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata entro i sessanta giorni o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione dell'importo dovuto con sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 38 introduce la nozione di «lieve inadempimento», che evita la decadenza dalla rateazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, nonché in caso di tardivo versamento della somma (pari al venti per cento) non superiore a cinque giorni. Ai sensi del nuovo comma 5 gli effetti del lieve inadempimento si producono anche con riferimento al versamento in un'unica soluzione.

Il comma 6 del novellato articolo 38 stabilisce che, in caso di lieve inadempimento, si applicano i commi 4 e 5 del nuovo articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in tema di iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata e della relativa sanzione, nonché per quanto concerne la possibilità, per il contribuente, di usufruire del ravvedimento operoso.

Viene, altresì eliminata la previsione contenuta nel vigente comma 5, che consente all'Ufficio di concedere un'altra dilazione anche se il contribuente è già decaduto dal beneficio della dilazione – non avendo provveduto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso.

Illustra quindi l'articolo 8 dello schema, il quale introduce un periodo nel comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, in tema di autocompensazione di imposta, allo scopo di consentire il rimborso delle eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.

In merito ricorda che il comma 1 del menzionato articolo 31 vieta la compensazione mediante versamento unitario, relativa alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto viene applicata la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di paga-

mento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Sono previsti specifici casi in cui la sanzione non può essere applicata (fintantoché pende contestazione giudiziale o amministrativa) e specifici limiti alla sanzione stessa. È ammesso comunque il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la precisazione recata dall'articolo 8 è necessaria per scongiurare il pericolo che, simulando un'errata compensazione (ad esempio utilizzando un credito erariale per pagare un debito non erariale iscritto a ruolo), possa essere aggirato il sistema di garanzie ordinariamente adottato per il rimborso dei crediti d'imposta.

La modifica consente dunque di disciplinare in maniera univoca e, soprattutto, omogenea il trattamento dei crediti d'imposta da liquidare al contribuente. L'unica particolarità che continuerà a caratterizzare tale tipologia di rimborso sarà la materiale corresponsione delle somme che, in ossequio al DM 10 febbraio 2011, sarà comunque effettuata dall'Agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti e previo nulla osta dell'Agenzia delle Entrate, da rilasciarsi qualora il rimborso risulti spettante secondo la disciplina prevista dalle singole leggi d'imposta.

Passa quindi a illustrare l'articolo 9 dello schema, il quale intende riformare il vigente sistema della remunerazione del servizio nazionale della riscossione (cosiddetto aggio).

Il principio generale è che venga riconosciuto agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

La norma rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato, cui affluiranno tutte le somme dovute dai debitori.

In sostanza, l'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (ridotto del 50 per cento in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione.

Anche gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del sistema con una quota percentuale del riscosso di competenza.

Anche in tale ipotesi non si rinvengono, nella legge di delega, specifici principi riguardanti la remunerazione del servizio nazionale di riscossione; è tuttavia da ritenersi che la riforma attuata dall'articolo 9 rientri nei più generali e già menzionati intenti di razionalizzazione della riscossione di cui all'articolo 3 della legge n. 23 del 2014.

La disposizione sostituisce a tal fine integralmente l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

La nuova disciplina recata dal comma 1 del nuovo articolo 17 specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, individui e renda pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

Detti costi possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

Viene rinviata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi e quelli in rela-

zione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali individuate nel comma 2.

Il comma 2 del novellato articolo 17 prevede che gli oneri dovuti agli agenti di riscossione sono costituiti da:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero pari al 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di pagamento oltre tale termine. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, tale quota è pari al 2 per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, anch'essa da determinare con il decreto;

d) una quota, pari al 3 per cento delle somme rimosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, a carico degli Enti che si avvalgono degli agenti della riscossione.

Il comma 3 del novellato articolo 17 conseguentemente abroga l'articolo 10, comma 13-*quinquies* del decreto-legge n. 201 del 2011, che fissava termine di emanazione delle norme attuative della riforma della remunerazione disposta col predetto decreto-legge del 2011 che, come ha ricordato, sarebbe entrata in vigore dall'emanazione della relativa disciplina secondaria.

L'articolo 10 dello schema apporta alcune modifiche alla vigente disciplina della

dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013).

Le previsioni dell'articolo intendono attuare quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014.

In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, al fine di chiarire che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione. Sono escluse dalla dilazione le somme dovute a titolo di diritti di notifica. Resta fermo il numero di rate (al massimo settantadue, con cadenza mensile).

Viene chiarito però che, ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il numero 2) della predetta lettera a) sostituisce il comma 1-*quater* dell'articolo 19, in materia di iscrizione di ipoteca immobiliare.

In primo luogo, viene chiarito che, ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad esempio automobili e imbarcazioni, di cui all'articolo 86 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), al pari di quanto già previsto per l'ipoteca, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, ovvero di decadenza dal beneficio.

Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.

A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-*bis*, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della

prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Viene, inoltre, espressamente chiarito che per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis non può essere concessa la dilazione; rileva come si tratti delle somme pagate dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica le quali sono tenute, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Viene specificato inoltre che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo accoglimento, solo il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Tale effetto si produce a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il numero 3) della lettera a) modifica il comma 3 dell'articolo 19 al fine di ridurre da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio.

Inoltre, (sostituendo la lettera c) del predetto comma 3) anche in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore

della disposizione in esame, i contribuenti possano ottenere comunque – a differenza di quanto accade a normativa vigente – un nuovo piano di rateazione. La nuova rateazione è concessa a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate. In tal caso la dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del piano precedente, non ancora scadute alla medesima data di presentazione dell'istanza. Restano ferme anche in tale ipotesi le norme in materia di iscrizione di ipoteca e fermo.

La lettera b) dell'articolo 10 modifica l'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in particolare sopprimendo la previsione secondo cui gli interessi relativi al periodo di sospensione della riscossione sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione. Rileva come, in tal modo, si intenda semplificare il sistema di riscossione, consentendo la riscossione di tali interessi direttamente da parte dell'agente della riscossione, analogamente a quanto avviene per gli interessi di mora.

Al riguardo ricorda che l'articolo 14, comma 5, dello schema prevede che le novelle alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo (di cui all'articolo 19, commi 1, 1-*quater* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, modificate dall'articolo 10), si applicano alle dilazioni concesse e ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

L'articolo 11 modifica la disciplina dell'annullamento o di revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta.

Anche tale disposizione, in mancanza di un principio specifico, sembra rientrare nell'intento dell'articolo 3 della legge n. 23 del 2014 di operare una complessiva ra-

zionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.

Al riguardo rammenta che la vigente disciplina dell'autotutela nell'amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 564 del 1994, stabilisce che il potere di annullamento o di revoca comprende anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

In tale contesto l'articolo 11 aggiunge i commi da 1-*sexies* a 1-*octies* nel richiamato articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 564 del 1994, in particolare prevedendo che:

nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso; in caso di ricorso già proposto è previsto che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute (nuovo comma 1-*sexies*);

le nuove disposizioni non si applicano nelle ipotesi individuate all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, relative alla definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate contestualmente al recupero del tributo (nuovo comma 1-*septies*); in tale ipotesi il contribuente paga un terzo della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;

l'atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, in quanto – come spiegato la Relazione illustrativa – si tratta di una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato (comma 1-*octies*).

L'articolo 12 dello schema intende razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

Viene previsto che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Anche tale disposizione sembra rientrare nell'intento, indicato dall'articolo 3 della legge n. 23 del 2014, di operare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.

In particolare, il comma 1 prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.

Viene chiarito che tale disposizione deroga all'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente, ai sensi del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Viene previsto termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione.

La Relazione chiarisce che tale termine opera qualora non siano emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione, in tal modo con l'intento di colmare una lacuna normativa.

Il comma 2 chiarisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali (ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali) e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati — anche in tale ipotesi, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente — fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Il comma 3 sancisce il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione.

L'articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposi-

zioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Viene disposto infine che la misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Più in dettaglio, il comma 1 dispone che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 557 del 1993 (che ha fissato univocamente la misura degli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte in una serie specifica di ipotesi), è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 2, viene affidata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la misura e la decorrenza dell'applicazione del predetto tasso di interesse in misura unica.

Il comma 3 chiarisce che fino all'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, che ha razionalizzato la disciplina degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi.

Il comma 4 dell'articolo 13 consente di rideterminare annualmente la misura generale del tasso di interesse — di cui al comma 1 — con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala quindi come il comma 5 apporti modifiche alla disciplina degli interessi di mora, di cui all'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di ripristinare la previsione secondo cui che gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi,

che ne vengono esclusi dalla normativa vigente; tale disposizione entra in vigore con l'entrata in vigore del decreto ministeriale che fissa la misura possibilmente univoca del tasso di interesse.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 dello schema reca la disciplina transitoria, in particolare dispo-

nendo specifiche decorrenze per alcune delle norme recate dallo schema di decreto, già illustrate in precedenza.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (*Seguito dell'esame e rinvio*) 101
- Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 102

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 103
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD) valuta positivamente il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto. Ricorda che questo provvedimento promuove i valori di cittadinanza, solidarietà, attività di volontariato, rispetto per il prossimo e per l'interculturalità, che caratterizzano l'attività sportiva. Dopo aver rammentato che l'intento di sostenere e sviluppare lo sport, in particolare lo sport di base, è condizionato da limiti finanziari che discendono in particolare dall'annuale legge di stabilità, evidenzia due aspetti che caratterizzano il testo. Il primo concerne la definizione di sport e di sport di base, che permette anche una distinzione tra questi due ambiti, lo sport professionistico e quello agonistico, con una valenza che va oltre il provvedimento

in esame: ciò è il risultato, tra l'altro, di specifiche istanze pervenute dal CONI e dagli altri soggetti e associazioni di settore audite dalla Commissione. Il secondo aspetto concerne la delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive, presente all'articolo 13. Sottolinea infatti l'importanza di raccogliere e riordinare, in un solo testo legislativo, la frastagliata normativa vigente concernente i diversi aspetti dello sport.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se abbia già maturato una posizione sul testo base e, in particolare, sull'idoneità e adeguatezza della copertura finanziaria indicata all'articolo 14 del provvedimento.

Simone VALENTE (M5S) sia associa alla richiesta del collega Molea, sottolineando peraltro che, al momento, non vi è un rappresentante del Governo delegato allo sport. Auspica che l'Esecutivo provveda tempestivamente alla nomina di un suo rappresentante che si occupi specificamente di questo settore. Chiede infine che sia attribuito un tempo congruo ai deputati per poter valutare il provvedimento, prima che sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che non è imminente la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO assicura che il Governo svolgerà un'attenta valutazione del testo e in particolare della copertura finanziaria indicata nello stesso. Confida di poter riferire prossimamente alla Commissione sulle risultanze di questo primo esame dell'articolato, al fine di evitare ostacoli nel successivo corso del provvedimento. Dopo aver ricordato che l'attuale mancanza di un rappresentante del Governo per il settore dello sport è derivata dalla nomina dell'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato allo sport, Graziano Delrio, a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

immagina e auspica che tale delega allo sport sarà a breve attribuita ad altra persona.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sospendendo temporaneamente la seduta in sede referente, al fine di esaminare previamente l'atto del Governo n. 180.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.10.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta di ieri ha presentato e illustrato il testo unificato predisposto dal comitato ristretto, del quale ha proposto l'adozione quale testo base.

Giancarlo GIORDANO (SEL) si pronuncia a favore.

Sandra ZAMPA (PD) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto ed auspica un'accelerazione del corso del provvedimento.

Maria MARZANA (M5S) ringrazia la relatrice e apprezza il lavoro svolto in sede di comitato ristretto che ha permesso di migliorare il testo. Osserva, tuttavia, che alcuni aspetti non sono stati, a suo avviso, sufficientemente affrontati nell'articolato in esame, quale, ad esempio quello delle biblioteche scolastiche. Evidenzia, quindi, come sia necessario promuovere maggiormente l'educazione alla lettura nelle scuole, in particolare in quelle del sud che

presentano situazioni particolarmente svantaggiate anche sotto questo punto di vista. Annuncia quindi il voto favorevole sull'adozione del testo base e preannunzia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo che non intendono comunque stravolgere l'impianto del testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, chiariti taluni elementi sulle biblioteche scolastiche, rileva che occorre prima procedere all'adozione del testo base.

Dopo interventi di Maria MARZANA (M5S), Gianluca VACCA (M5S), Luigi GALLO (M5S) e Sandra ZAMPA (PD), Tamara BLAŽINA (PD) annuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto quale testo base. Osserva come lo stesso promuova la lettura similmente a quanto hanno già realizzato alcune regioni sensibili su questo tema, quale, in particolare, il Friuli-Venezia Giulia, territorio dal quale proviene.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU dichiara che il Governo condivide gli obiettivi del provvedimento si pone. Evidenza che il nostro Paese presenta situazioni particolarmente svantaggiate sotto l'aspetto della promozione della lettura, quale, ad esempio, la Sardegna, nelle quali è necessario un intervento pubblico. Si riserva un approfondimento tecnico di alcune misure indicate nel testo e in particolare dell'adeguatezza e congruità della copertura finanziaria indicata.

La Commissione adotta il testo unificato elaborato dal comitato ristretto – già pubblicato a pagina 88 del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 luglio 2015 – quale testo base per il prosieguo del provvedimento in sede referente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 180.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio scorso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Francesco D'UVA (M5S) non può che ribadire quanto affermato nella seduta di ieri: la cosiddetta quota premiale dei fondi di ricerca costituisce una completa ipocrisia. Capirebbe se un ricercatore interrompesse le attività di laboratorio per impiegare il tempo ad articolare e motivare domande di finanziamenti ulteriori. Invece, la quota premiale è una porzione dei fondi ordinari, tale per cui se non fosse prevista dalla legge come tale rientrerebbe comunque nel fondo ordinario e non ci sarebbe bisogno di perdere tempo in scartoffie per domandarla secondo schemi e procedure burocratiche che con la ricerca

hanno poco a che fare. Quanto, poi, ai criteri di valutazione della ricerca, quello storico è statisticamente errato: è ben possibile che nel biennio precedente presso un ente di ricerca abbia fatto scoperte mirabolanti un ricercatore e che poi costui si guadagni il premio Nobel. Tuttavia, appare improbabile che quello stesso ricercatore o quello stesso centro di ricerca produca nei due anni successivi un'altra geniale scoperta, degna anch'essa di un simile riconoscimento. Il criterio della proiezione sul dato storico, di fatto, premia il passato e non la promessa di futuro.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI evidenzia al deputato D'Uva che alcuni passi in avanti sono stati compiuti rispetto alla vecchia valutazione della qualità della ricerca, in base, in particolare, alle osservazioni che sono state svolte dalle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato negli ultimi due anni e che porteranno a breve all'entrata in vigore di una nuova metodologia della VQR. Rileva, inoltre, che il Governo è impegnato a cercare fondi aggiuntivi per la quota premiale, anche se tale eventualità appare ora impossibile per gli equilibri di finanza pubblica.

Rispondendo poi alle osservazioni presenti nella relazione della deputata Ghizzoni, rileva quanto segue. Con riferimento al profilo della corretta formulazione del testo, garantisce che l'articolo 1 sarà riformulato nei termini cui si fa riferimento nel dossier di documentazione degli uffici.

In relazione, poi, al fatto che il decreto ministeriale n. 851 del 2014 stabilisce che termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione debbano essere fissati con decreto ministeriale e che occorre esplicitare le modalità operative di calcolo, in quanto, in particolare, non risulta chiaro come saranno utilizzati i parametri riferiti al valore medio della premialità 2012-2013, alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla « consistenza e grandezza scientifica » degli enti, rileva – come già operato per il decreto di riparto della

quota premiale nel 2013 – che le modalità operative di calcolo saranno indicate nel decreto di riparto della quota premiale. Osserva, poi, che in ogni caso il valore medio della premialità verrà calcolato sulla base del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013. Aggiunge che la numerosità dei prodotti valutati verrà utilizzata per elaborare un valore dato dal numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti così come indicati nel rapporto dell'ANVUR, e che la consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti. Sottolinea che tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente. Specifica, poi, che in particolare il CNR, partecipando su tutte le aree è stato considerato a parte e che gli altri gruppi saranno suddivisi secondo i seguenti *range*: a) da 6100 a 2000 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti; b) da 700 a 450 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti; c) da 230 a 175 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti.

Relativamente inoltre all'osservazione che per gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, l'articolo 2 dispone che l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base della « *performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013 », rilevandosi, al riguardo, che appare opportuno chiarire se l'intenzione sia quella di riferirsi (come nel riparto della quota premiale 2013) al valore medio delle quote di premialità assegnate nei due anni precedenti, risponde affermativamente, essendo il criterio applicato lo stesso e confermando che i due anni precedenti saranno il 2012 ed il 2013.

Con riferimento poi che occorre specificare meglio i termini e le modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione da parte del Comitato di

valutazione, con riguardo, ad esempio, al *range* di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo, osserva che, se si ritiene opportuno, per quanto riguarda il punteggio si può replicare la medesima dicitura del decreto 949/Ric del 2012 sia con riguardo al punteggio massimo attribuibile (100 punti per ciascun criterio) sia con riferimento alla « particolare attenzione » riservata alla partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore ai 35 anni e alla presenza di una « significativa » componente di ricercatrici. Aggiunge che, per quanto attiene ai termini, come indicato nel punto che segue, il Ministero rettificherà il termine di chiusura della procedura, che si concluderà con l'erogazione della quota premiale, coerentemente con la tempistica del procedimento.

Relativamente, infine, al fatto che il termine indicato è incongruo in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari (in particolare con riferimento all'espressione del parere parlamentare sullo schema in esame; alla presentazione della domanda da parte degli enti; all'elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione), garantisce che sarà indicato un termine congruo rispetto alla tempistica della procedura.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, condivide del collega D'Uva solo la rifles-

sione circa la necessità di reperire in futuro risorse che consentano di destinare a quota premiale denari diversi e aggiuntivi rispetto al fondo ordinario. Constatata questa difficoltà, non crede che si possa rinunciare alla sfida di individuare un meccanismo premiale nel settore del finanziamento della ricerca. Crede che l'esperienza fin qui maturata non possa essere buttata al vento e che valga la pena proseguire nello sforzo di aggiornare le linee guida sulla valutazione della qualità. Udito il Governo, si riserva di presentare nella seduta di domani una proposta di parere.

Francesco D'UVA (M5S) preannuncia la presentazione di un parere alternativo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (*Esame e rinvio*) 106

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (*Deliberazione di una proroga del termine*) . 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge Realacci C. 72, Bocci C. 599, Famiglietti C. 1640 e Busto C. 1747, recanti norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete di mobilità dolce. Sottolinea, anzitutto, che le tematiche, oggetto delle pro-

poste di legge in esame, la mobilità dolce e la riqualificazione delle ferrovie dismesse per lo sviluppo di itinerari ciclo-turistici, rappresentano tematiche su cui da anni ferve un intenso dibattito volto alla ricerca degli strumenti per introdurre nel Paese un sistema di mobilità, caratterizzato da percorsi di tipo ecologico, in grado di riutilizzare tratti di ferrovie dismesse, che rappresentano un grande patrimonio ambientale e naturalistico.

Nel passare, pertanto, all'illustrazione del contenuto delle disposizioni delle proposte di legge in esame, rileva anzitutto che l'articolo 1 delle proposte di legge C. 72 e C. 1640 enuncia, quale finalità perseguita dalle stesse, la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, che attraverso l'utilizzo pubblico favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la salvaguardia dei beni territoriali diffusi. Tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle infrastrutture dismesse o sottoutilizzate. Evidenzia poi che l'articolo 1 della proposta di legge C. 599, nel prevedere una finalità

analoga, fa esplicito riferimento agli elementi storici e testimoniali e agli aspetti ambientali e paesaggistici dei tronchi ferroviari in disuso. Una finalità più ampia caratterizza, invece, l'articolo 1 della proposta di legge C. 1747, che è volta a perseguire la tutela, la valorizzazione e il recupero degli itinerari di rilevante valore storico e culturale, individuati nelle linee ferroviarie in disuso, nonché negli argini e nelle alzaie dei fiumi e dei canali, nei tratti stradali secondari o dismessi e nei percorsi prevalentemente pedonali. L'articolo 2 delle proposte di legge contiene le definizioni funzionali alla delimitazione dei concetti chiave utilizzati nelle medesime proposte, a partire da quello di mobilità dolce. Essa viene definita come le forme di mobilità lenta, finalizzate alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale e costituite da infrastrutture (quali percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre e altre tipologie di utilizzi sostenibili). In tale definizione, l'articolo 2 della proposta di legge C. 1640 fa rientrare anche, nella parte in cui elenca percorsi ciclabili e per il turismo equestre, le ferrovie turistiche e locali. Il sistema di infrastrutture di mobilità dolce forma la Rete nazionale di Mobilità Dolce, che può essere realizzata attraverso il recupero e il riutilizzo di una serie di infrastrutture che vengono individuate nelle ferrovie in disuso, strade rurali o percorsi pedonali e mulattieri di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura e montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali carrozzabili dismessi o in abbandono, altri tronchi stradali ordinari che, collegando segmenti separati dalla rete, possono essere condivisi e resi compatibili con la mobilità dolce. Fanno parte della Rete nazionale della Mobilità Dolce anche i cammini storici italiani dedicati ad un'utenza ciclopedonale, nonché le ferrovie locali o secondarie, chiuse o meno al traffico regolare, su cui si sviluppano ser-

vizi turistici, senza obblighi di orari e tariffe del servizio di trasporto pubblico. Alle ferrovie in disuso sono equiparate le tramvie extraurbane e in genere le infrastrutture su ferro, in abbandono o non più utilizzate, prevalentemente su sede propria. Segnala, inoltre, che la proposta di legge C. 1640 include nel citato elenco di infrastrutture anche i percorsi usati per la transumanza.

L'articolo 3, commi 2 e 3, della proposta di legge C. 1747 esplicita le finalità della Rete di Mobilità Dolce – in cui rientra il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, nonché l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa – ed indica le seguenti tipologie di percorsi da utilizzare preferibilmente per la sua realizzazione: ferrovie in disuso; argini e alzaie dei fiumi e dei canali; tronchi stradali dismessi da ANAS S.p.A. o da altre amministrazioni pubbliche; strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare; strade appartenute al demanio militare; sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti. Il successivo comma 4 del citato articolo 3 stabilisce che tale rete è integrata, con particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie sia di carico, da: ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale; ferrovie turistiche in esercizio; linee di navigazione interna; impianti a fune; autolinee pubbliche. Rileva inoltre che, con riferimento alla Rete nazionale della Mobilità Dolce, nelle proposte di legge si rinven- gono ulteriori disposizioni volte a equipararla alle altre reti infrastrutturali nazionali ai fini della pianificazione e della programmazione di livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo, come reca l'articolo 1 della proposta di legge C. 72. Le infrastrutture di tale Rete sono altresì usate come presidi di protezione civile, di manutenzione del territorio e di prevenzione antincendio, nonché quali punti di osservazione per le ricerche nel settore naturalistico, come disposto dall'articolo 2, comma 2, della proposta di

legge C. 1640. Tale Rete assume rilevante importanza per la messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio di dissesto idrogeologico e come presidio contro l'abbandono delle zone montane, appenniniche e, in generale, interne, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio storico, naturale e testimoniale nazionale, come disposto dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge C. 1640. L'articolo 3 delle proposte di legge disciplina gli strumenti e le modalità per l'attuazione degli obiettivi cui mirano le proposte medesime, prevedendo che l'elenco ferrovie in disuso viene individuato, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, precisando che tale elenco è aggiornato annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, si prevede la definizione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo (la proposta di legge C. 1640 prevede anche il concerto del Ministro della salute), sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, della rete nazionale e l'elaborazione delle linee guida di mobilità dolce. Viene altresì prevista l'elaborazione da parte delle regioni, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei programmi regionali di mobilità dolce, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriali; le regioni pertanto provvedono al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione di quanto previsto nei predetti programmi, promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini. Per quanto attiene alla dismissione dei tracciati ferroviari in disuso, si dispone che le procedure di dismissione dei tracciati ferroviari in disuso rientranti negli strumenti attuativi medesimi debbano concludersi entro 60 giorni dall'approvazione degli strumenti richiamati alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2 (rete nazionale e programmi regionali), da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministeri in-

teressati e con gli enti competenti. Viene, altresì, stabilito che la proprietà delle aree di sedime delle ferrovie in disuso, incluse nell'elenco, rimane nel patrimonio dei soggetti proprietari che sono tenuti a garantirne l'integrità e a consentirne l'uso, previa stipula di un accordo non oneroso, per le finalità della presente legge, con l'approvazione dei predetti strumenti. Segnala, inoltre, che l'articolo 5, comma 1, della proposta di legge C. 72, l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge C. 599 e l'articolo 5, comma 1, della proposta di legge C. 1640, affidano inoltre al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e coordinare le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale. Viene altresì stabilito che le destinazioni previste per le linee ferroviarie in disuso non pregiudicano l'eventuale ripristino del servizio ferroviario per persone e per merci. A tal fine, viene attribuito al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle regioni e agli enti locali, il compito di procedere alla verifica periodica della fattibilità del ripristino del servizio ferroviario, tenuto conto dei parametri di convenienza economica e di redditività dell'esercizio. Nel caso di esito positivo di tale verifica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure necessarie al ripristino del servizio ferroviario dandone comunicazione all'Osservatorio. Segnala che tale disposizione si ritrova in tutti gli articoli 3, ad eccezione dell'articolo 3 della proposta di legge C. 1747. Una disposizione analoga è tuttavia contenuta nel successivo articolo 4 di tale proposta di legge che, in aggiunta a quanto richiamato, stabilisce che le ferrovie in disuso sono in ogni caso destinate prioritariamente al servizio di trasporto di passeggeri e di merci su rotaia. In relazione al contenuto delle linee guida, fa presente che l'articolo 2 di tutte le proposte di legge esplicita che esso include gli indirizzi tecnici e amministrativi per l'elaborazione degli strumenti attuativi (rete nazionale e programmi regionali), in particolare al fine di individuare le tipologie di percorsi che possono essere inclusi nei programmi

e le modalità per il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture territoriali della Rete di Mobilità Dolce, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, la compatibilità e l'integrazione tra diversi utenti, la separazione o la protezione dalla rete stradale ordinaria e l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa. Le medesime linee guida definiscono, inoltre, gli aspetti finanziari, con particolare riferimento ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato pubblico-privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fine di lucro, anche mediante i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni da parte di aziende private, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce. Segnala altresì che l'articolo 3, comma 7, della proposta di legge C. 1640, prevede che le regioni provvedano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla trasmissione alle Camere di una relazione sulle aree interessate dalla mobilità dolce e sulle connesse attività di valorizzazione e di promozione. Ai fini dell'attuazione della legge, gli articoli 4 delle proposte di legge C. 72 e C. 1640 individuano gli interventi prioritari per la tutela e la valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla Rete di Mobilità Dolce, che riguardano, tra l'altro, il restauro scientifico e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico; la manutenzione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato, preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia, attività di informazione e promozionali, l'adeguamento della segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la messa in sicurezza della rete e la corretta fruizione, soprattutto nei tratti multifunzionali. L'articolo 4 della proposta di legge C. 1640 prevede, inoltre, l'istituzione della Giornata nazionale della mobilità dolce e,

nell'ambito dell'autonomia scolastica e dei programmi di formazione delle scuole dell'obbligo, la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della mobilità dolce. Ricorda inoltre che gli articoli 7 delle proposte di legge C. 72 e C. 1640 dispongono che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle loro rispettive competenze, all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Sottolinea, altresì, che, al fine di garantire l'attuazione della legge, l'articolo 5 delle proposte di legge C. 72 e 1640 e l'articolo 4 della proposta C. 599 prevedono altresì l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, con funzioni di promozione e coordinamento di iniziative e accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale si stabilisce inoltre la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. Fa presente che l'articolo 6 della proposta C. 1747 prevede, invece, l'istituzione di un Ufficio biciclette, presso il Ministero dell'ambiente, che presenta modalità e funzioni del tutto analoghe a quelle dell'Osservatorio sulla mobilità dolce. All'Osservatorio e all'Ufficio biciclette partecipano il Ministro dell'ambiente, con funzioni di presidente, e i citati Ministri, a cui si aggiungono i rappresentanti della Conferenza Stato, regioni e province autonome, delle associazioni di protezione ambientale, individuate con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché di altre associazioni tra le quali quelle impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei cammini storici italiani e nella gestione di ferrovie turistiche. All'Osservatorio e all'Ufficio biciclette sono inoltre assegnate funzioni consultive e di vigilanza, nonché l'individuazione di tronchi di ferrovie in disuso e la promozione di

iniziative per la mobilità dolce. L'articolo 6 delle proposte di legge C. 72 e 1640 disciplinano la sponsorizzazione della mobilità dolce effettuata da aziende private o pubbliche o da persone fisiche, che è finalizzata alla creazione e alla realizzazione di percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre e altre tipologie di utilizzi sostenibili finalizzate alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai diversamente abili, ai minori e agli anziani, anche attraverso la gestione di attività ricettive e di attività equestre, di noleggio di biciclette e di informazione turistica nelle suddette aree. L'articolo 7 delle proposte di legge C. 599 e 1747 disciplina l'individuazione di «percorsi viari», stabilendo che, al fine di provvedere alla tutela e conservazione dei citati percorsi viari, le regioni e le province autonome emanano norme preordinate alla loro individuazione e al loro uso. A tale fine, le regioni affidano alle province il compito di provvedere, attraverso una o più varianti al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), all'individuazione dei percorsi viari, dettandone la disciplina d'uso costruttiva di regolazione. Tale individuazione dei percorsi viari integra il contenuto del PTCP quale piano paesaggistico. Il successivo articolo 8 dispone i criteri di individuazione dei percorsi viari: sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico e sono ristrutturati nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico. Il comma 3 dell'articolo 8 impone agli enti proprietari delle strade, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, di adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista nel PTCP. L'articolo 10 delle proposte di legge C. 599 e 1747 prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di una commissione regionale (provinciale nel caso di Trento e Bolzano) a cui è affidata l'individuazione dei percorsi viari. L'articolo 11 delle medesime proposte affida alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere studi e ricerche, anche in collaborazione con istituti universitari, per la messa a punto di procedure e di tecniche per il recupero delle peculiarità storico-culturali e per la contestuale riqualificazione funzionale delle attrezzature e dei margini stradali, al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati alle funzioni di traffico assegnate ai percorsi viari. Segnala inoltre che gli articoli 5 e 6 della proposta di legge C. 599 disciplinano, rispettivamente, il progetto Bicitalia e le Vie verdi. Il progetto Bicitalia, elaborato, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, prevede una rete nazionale di percorribilità ciclistica ad uso prevalentemente turistico, denominata Bicitalia, costituita prevalentemente dalle Vie verdi. Il successivo articolo 6 prevede che tali Vie vengano individuate da parte del Ministro dell'ambiente, quali itinerari di particolare interesse ambientale, paesaggistico e testimoniale, realizzate, preferibilmente, utilizzando determinate tipologie di percorsi e destinate esclusivamente alla circolazione non motorizzata, fatta eccezione per le ferrovie turistiche. L'articolo 9 delle proposte di legge C. 599 e C. 1747 prevedono l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del catasto regionale e provinciale delle strade di interesse paesaggistico, storico o ambientale, che raccoglie la documentazione riguardante tutte le strade del territorio regionale e delle province autonome. In relazione, inoltre, all'attribuzione della qualifica di beni paesaggistici, l'articolo 3, comma 5, delle proposte di legge C. 72, 599 e 1640 stabilisce che le aree individuate dall'elenco delle linee ferroviarie in disuso possono essere vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). L'articolo 5, comma

1, lettera a), dell'A.C. 1747 qualifica come « beni paesaggistici » le aree contemplate, novellando l'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di includere negli « immobili ed aree di notevole interesse pubblico »: le ferrovie in disuso, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale; le strade dismesse, i sentieri e i tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico. Evidenzia, infine, che viene predisposta la copertura finanziaria degli oneri recanti dall'attuazione delle proposte di legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che sono all'esame della IX Commissione Trasporti le proposte di legge C. 2305, C. 73, C. 11. C. 2566, C. 2827 e C. 3166 relative allo sviluppo della mobilità in bicicletta, incidenti quindi anche sul tema della mobilità dolce, oggetto delle proposte di legge in esame. Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VIII e IX, la IX Commissione proseguirà l'esame delle proposte ad essa assegnate concentrandosi sulla « partita urbana » mentre la VIII Commissione focalizzerà l'attenzione sulla questione delle « ferrovie minori ».

Invita, inoltre, a valutare, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge in discussione, l'opportunità di audire i rappresentanti della Confederazione della mobilità dolce, promotrice della « Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate », tenutasi lo scorso 8 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 settembre 2015, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 24 giugno 2015.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 settembre 2015.

La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 30 settembre 2015.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla Relatrice</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Ricorda che l'adozione di una legge annuale per la concorrenza e il

mercato è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, anche se finora la norma era rimasta inattuata e solo il 3 aprile scorso il Governo ha presentato per la prima volta alla Camera il provvedimento. Rammenta che la legge annuale è chiamata a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati e a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche, nonché di garantire la tutela dei consumatori. In particolare, attraverso il provvedimento si dovrebbe dare risposta ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sottolinea che il provvedimento interviene in una pluralità di settori. A titolo esemplificativo richiama il rafforzamento del principio della portabilità dei fondi pensione (articolo 15); la cessazione, a partire dal 2018, del regime di maggior tutela che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica (articoli da 19 a 21); la rimozione, per gli impianti di carburanti, del vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti (articolo 22); la facoltà attribuita agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni degli

atti di trasferimento immobiliare di valore inferiore a 100.000 euro, facendo venire meno l'obbligo di ricorrere al notaio (articolo 28); la possibilità di ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e la rimozione del limite delle quattro licenze in capo ad un'identica società (articolo 32).

Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, l'articolo 16 elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazione elettronica, attraverso puntuali modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007. In particolare, si prevede che le spese e gli altri oneri comunque previsti in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore debbano essere commisurati al valore del contratto e che vadano in ogni caso resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto. Si prevede inoltre l'obbligo di comunicarli, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la componente di ciascuna voce. Si prevede poi che le modalità di recesso del contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, siano semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto così da facilitare il recesso. Qualora il contratto comprenda offerte promozionali, esso non potrà avere durata superiore a ventiquattro mesi. Viene anche disposto l'obbligo, per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Si prevede infine l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione di vigilanza sull'attuazione delle misure introdotte e di sanzionarne le violazioni.

L'articolo 17 intende semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile attraverso l'utilizzo di misure di identificazione in-

diretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità), anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale. La disposizione rimanda per l'attuazione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con la quale si dovrà prevedere l'identificazione in via indiretta del cliente, in modo da consentire che la richiesta di migrazione a tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.

L'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa, quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché delle notificazioni delle violazioni del codice della strada. In tal senso viene soppresso l'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e vengono apportate, al medesimo provvedimento le necessarie modifiche di coordinamento. Il comma 2 dell'articolo 18 prevede poi che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che svolge le funzioni di autorità di vigilanza nel settore postale, determini, sentito il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità per il rilascio delle licenze individuali relative alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada. In altre parole, la disposizione elimina la residua riserva in esclusiva a Poste italiane di specifiche prestazioni. Ricorda infatti che, in base al decreto legislativo n. 261 del 1999, la società Poste italiane è riconosciuta *ex lege* fino al 2026 come fornitore unico del servizio universale e come tale è tenuto a garantire tutte le prestazioni considerate nel perimetro del servizio universale, vale a dire la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. Tuttavia

le singole prestazioni del servizio universale possono essere svolte anche da altri operatori, in possesso di apposita licenza. Fanno eccezione le prestazioni oggetto della disposizione in esame (notificazioni di atti giudiziari e di multe), che invece al momento possono essere svolte, per esigenze di ordine pubblico, solo da Poste italiane.

Di particolare rilievo per la IX Commissione, anche se non direttamente riconducibili al suo ambito di competenza, in quanto prevale la competenza della Commissione Finanze in materia assicurativa, risultano poi le disposizioni in materia di responsabilità civile per i veicoli. Tra le numerose misure contenute nel disegno di legge, merita ricordare che il provvedimento interviene in primo luogo, all'articolo 2, in materia di obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione. Si prevede infatti che, qualora dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dall'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diverse, risulti che le informazioni fornite non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte da loro presentate.

Inoltre, in base all'articolo 3, gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di RC auto, devono informare il consumatore in modo trasparente ed esauritivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari. In base al medesimo articolo, qualora il consumatore, alla stipula del contratto, accetti una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto significativo sul premio della polizza. Le condizioni che danno diritto allo sconto riguardano l'ispezione del veicolo, l'installazione della scatola nera, l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente; la rinuncia alla cessione del credito; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. I costi di installazione della scatola nera o del meccanismo che impedisce l'avvio del motore

per elevato tasso alcolemico del conducente sono a carico dell'assicurato; tuttavia lo sconto sul premio deve essere superiore ai costi di installazione (articolo 3). In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5). Al fine di evitare la prassi di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (i cosiddetti testimoni di comodo), si prescrive l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6). È attribuito valore di piena prova, nei procedimenti civili, alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di due regolamenti volti a definire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati registrati dalle scatole nere e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle compagnie delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8). Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare dall'archivio informatico integrato dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), dalle scatole nere (e meccanismi equiva-

lenti), dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9). Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito è esteso, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC Auto (articolo 11).

Ribadisce che la legge annuale della concorrenza è finalizzata a fornire risposta alle segnalazioni dell'Autorità antitrust, la quale predispone anche una specifica segnalazione annuale per la predisposizione della legge annuale; la legge n. 99 del 2009 prevede inoltre che la relazione illustrativa al provvedimento debba dare conto delle segnalazioni dell'Autorità non recepite nel provvedimento. Avverte di aver predisposto pertanto una nota scritta in cui indica sinteticamente le proposte contenute nell'ultima segnalazione annuale dell'Autorità, del luglio 2014, che il provvedimento non contempla, ai fini di una valutazione da parte della Commissione sull'opportunità di un loro inserimento nel parere. Chiede pertanto alla Presidenza di poter allegare la nota al resoconto della seduta.

In conclusione, nel ribadire il rilievo del provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Ivan CATALANO (SCpI) intervenendo riguardo all'articolo 8, relativo ai dati rilevati a livello satellitare dalle scatole nere e da altri dispositivi installati sui veicoli, giudica opportuno che una copia di tali dati sia in possesso dell'amministrazione dello Stato, al fine di poterli utilizzare sia per pervenire ad una ottimizzazione dei trasporti e ad una maggiore efficienza nella catena logistica, evitando i costi delle esternalità negative legate all'inefficienza logistica e conseguendo pertanto ingenti risparmi, sia anche per effettuare statistiche più accurate ed analisi più raffinate ed efficaci riguardo all'uti-

lizzo delle infrastrutture di trasporto, anche ai fini di una loro manutenzione. Ritiene inoltre che la sanzione, stabilita in una misura fissa pari a 3000 euro per ogni giorno di ritardo, nel caso di violazione, da parte delle compagnie assicuratrici, delle norme sull'interoperabilità dei dati, rischia di penalizzare le piccole compagnie e giudica opportuno quindi che tale sanzione sia commisurata al numero di dispositivi installati. Esprime perplessità riguardo all'articolo 3, che, per quanto concerne i contratti di assicurazione per responsabilità civile, prevede la rinuncia alla cessione del credito e il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, in quanto disincentiva l'assicurato all'utilizzo di carrozzerie di propria fiducia e obbliga di fatto le carrozzerie a convenzionarsi con le assicurazioni. Paveva inoltre la possibilità che le carrozzerie, le cui prestazioni avranno tariffe stabilite dalle assicurazioni in valori minimi, per compensare il mancato guadagno sulle prestazioni installino pezzi di ricambio scadenti in ragione del loro minor costo, con conseguente rischio per la sicurezza del veicolo. Ritiene inoltre che il provvedimento possa essere un utile strumento per affrontare la questione dei trasporti pubblici non di linea, presente in una prima bozza del provvedimento e poi espunta successivamente.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) concorda con quanto da ultimo rilevato dal collega Catalano riguardo all'articolo 3, ritenendo che la norma che introduce un rilevante sconto nel caso in cui l'assicurato accetti le condizioni imposte dall'assicurazione riguardo alla scelta delle carrozzerie generi un evidente vantaggio alle compagnie assicurative a scapito dell'assicurato, cui viene di fatto sottratta la possibilità di scegliere il carrozziere di propria fiducia se non a prezzi assai più alti nella stipula del contratto. Ritiene che l'approvazione di una siffatta disposizione porterebbe le compagnie assicuratrici ad avere una posizione di forte privilegio nei confronti delle carrozzerie che dovrebbero, per poter lavorare, con-

venzionarsi alle condizioni da esse imposte, con conseguenze assai gravi per un settore di piccole imprese che dà un significativo impulso all'economia del Paese.

Settimo NIZZI (FI-PdL) concorda con le considerazioni espresse dai colleghi, ritenendo inaccettabile la posizione di privilegio che acquisirebbero le compagnie assicurative nel caso in cui venisse approvato l'articolo 3. Osserva che, pur non potendosi negare le truffe perpetrate ai danni delle assicurazioni in questo campo, non si può eliminare il diritto di scelta, da parte del danneggiato, del carrozziere di propria fiducia, e paventa il rischio che il prezzo della prestazione che le compagnie assicurative pagheranno alle carrozzerie convenzionate sia fissato in modo così basso da imporre alle stesse un inevitabile scadimento delle prestazioni.

Anna Maria CARLONI (PD) riguardo all'articolo 11, segnala quella che a suo giudizio è una criticità relativa al divieto di rinnovo tacito, che viene esteso anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale, ma, diversamente da come avviene per il rischio principale, solo a richiesta dell'assicurato.

Paolo COPPOLA (PD) riguardo all'articolo 6 relativo all'identificazione dei testimoni nei sinistri, pur comprendendo la *ratio* della disposizione tesa ad evitare le false testimonianze, ritiene che non si possa limitare il diritto dei danneggiati imponendo l'obbligo di identificare i testimoni al momento dell'incidente. Ritiene che il problema della falsa testimonianza dovrebbe essere affrontato in un altro contesto e con diverse modalità, senza dover intaccare il diritto dei cittadini di portare testimoni in una fase successiva.

Vincenzo GAROFALO (AP) nel giudicare positivamente l'attenzione che il Governo sta ponendo al problema delle frodi assicurative, riguardo alla questione emersa nel corso del dibattito e relativa alla scelta della carrozzeria, osserva che il

testo in esame prevede che l'assicurato possa scegliere il carrozziere di sua fiducia tra gli esercizi abilitati, ma in quel caso il pagamento della prestazione deve avvenire contestualmente alla presentazione della fattura. Quanto all'articolo 6, relativo all'identificazione dei testimoni, paventa il rischio che si costruiscano norme che, con l'intenzione di prevenire le frodi, in realtà danneggiano gli assicurati senza riuscire a frenare le frodi.

Anna Maria CARLONI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla disparità tra nord e sud Italia riguardo alla misura delle tariffe per responsabilità civile, che porta una larga parte di utenti del Sud, e segnatamente della propria regione, a circolare senza copertura assicurativa in ragione dei costi eccessivamente elevati.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) sempre riguardo all'articolo 3 sottolinea che esso prevede sconti significativi, oltre che nel caso di accettazione della carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa, anche in relazione ad una serie di condizioni condivisibili che si riferiscono alla sicurezza del veicolo, come ad esempio l'installazione della scatola nera o del dispositivo che impedisce l'avvio della macchina nel caso in cui venga rilevato un elevato tasso alcolemico del conducente. Rileva che mentre l'installazione di uno di questi due importanti dispositivi darà luogo ad uno sconto ridotto, in quanto in parte compensato dal costo del dispositivo stesso, a carico dell'utente, l'unica opzione che darà all'utente uno sconto pieno è quella relativa alla scelta della carrozzeria, che sarà quindi favorita rispetto alle altre opzioni per motivi di carattere squisitamente economico, e a danno dell'incremento di sicurezza nella circolazione.

Ivan CATALANO (SCpI) ribadisce che le carrozzerie che si convenzioneranno, avendo tariffe di rimborso stabilite per i pezzi di ricambio ma non per il costo delle prestazioni, utilizzeranno pezzi di ricambio più scadenti e quindi più economici

per compensare il costo della prestazione, che la compagnia assicurativa tenderà a sottovalutare, in ragione della propria forza contrattuale. Ritiene che una soluzione a tale questione potrebbe essere quella di affidare ad un'autorità terza il compito di stabilire i costi delle prestazioni, in modo che ci siano tabelle di riferimento in base alle quali effettuare i rimborsi delle prestazioni, a tutela degli utenti e della sicurezza della circolazione.

Michele MOGNATO (PD) chiede chiarimenti riguardo all'articolo 18, che abolisce la riserva a favore di Poste italiane dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari e le notificazioni delle violazioni del codice della strada. In particolare osserva che la relazione precisa che tale riserva era stata data a Poste per motivi di ordine pubblico e quindi chiede al relatore se l'abolizione della riserva è dovuta al venir meno di tali motivi.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per la ricchezza delle considerazioni svolte, soprattutto riguardo all'articolo 3 che è quello che a suo giudizio suscita le maggiori perplessità, si riserva di effettuare i necessari approfondimenti, anche attraverso la documentazione depositata dai soggetti auditi dalle Commissioni competenti in sede referente.

Michele Pompeo META, *presidente*, nell'autorizzare la pubblicazione in allegato della nota predisposta dalla relatrice sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di inserire, nell'ambito del provvedimento, le disposizioni relative ai trasporti pubblici non di linea, al fine di regolamentare tempestivamente i servizi di piazza e i servizi di noleggio con conducente alla luce delle innovazioni prodotte in conseguenza dell'avvento di Uber, anche per evitare reazioni, come quella avvenuta a Parigi qualche giorno fa, che rischiano di minare la sicurezza dei cittadini e l'efficienza dei servizi di trasporto. Rimette quindi alle decisioni che saranno assunte dai singoli gruppi, la presentazione di emendamenti volti ad affrontare le questioni indicate, anche riprendendo quanto emerso nel corso dell'esame da parte della Commissione in materia di *car pooling*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

C. 3012 Governo e abb. – Legge annuale per la concorrenza.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RELATRICE**

In materia di comunicazioni, la più recente segnalazione dell'Autorità Antitrust propone, oltre alle misure recepite agli articoli 16 e 17, interventi in materia di agenda digitale e di gestione dello spazio radioelettrico.

Per l'agenda digitale, l'Autorità propone un programma strategico nazionale per lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Si propone anche, tra le altre cose, la possibilità di ricorrere all'autocertificazione per le modifiche non sostanziali degli impianti radiomobili, in deroga all'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) e il riordino delle norme che prevedono l'istituzione di una pluralità di catasti delle infrastrutture di telecomunicazioni, introducendo una previsione che vincoli gli enti locali a mettere a disposizione, qualora esistente, il catasto delle infrastrutture utili per l'installazione di reti a banda ultralarga. In proposito la relazione di accompagnamento chiarisce che le proposte dell'Autorità saranno considerate nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale nazionale.

Per quanto concerne la gestione dello spettro radioelettrico, l'Autorità propone il periodico svolgimento di un'analisi del livello di utilizzo delle risorse frequenziali nonché l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di individuare le risorse frequenziali sottoutilizzate e le condizioni di accesso concorrenziale alle risorse frequenziali disponibili. In proposito la relazione di accompagnamento precisa che tali proposte saranno « oggetto di un differente progetto normativo di trattazione omogenea del settore ».

Nel settore postale, la segnalazione propone, oltre alla misura recepita all'articolo 18, la modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 261/1999 in modo da escludere dal perimetro del servizio universale i servizi rivolti ad una clientela commerciale che prevedono invii in grande quantità (posta massiva o posta raccomandata non retail) e da limitarlo esclusivamente ai servizi rivolti a persone fisiche. L'Autorità ha anche sollecitato l'introduzione di maggiore trasparenza nei sistemi di finanziamento del servizio universale, in particolare attraverso la definizione preventiva dei parametri sulla base dei quali viene effettuata la compensazione degli oneri al fine di garantire che la stessa non conferisca un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria.

La segnalazione dell'Autorità contiene anche proposte in materia di servizi aeroportuali e portuale e in materia di trasporto pubblico locale.

In materia di infrastrutture e servizi aeroportuali, la segnalazione dell'Autorità propone la previsione dell'affidamento da parte del concessionario (cioè le società di gestione aeroportuale) mediante procedure di gara delle aree aeroportuali destinate ad attività non aeronautiche; la previsione dell'obbligo per il concessionario di evitare l'affidamento in esclusiva delle attività commerciali interne all'aeroporto in modo da assicurare, per quanto possibile, in tale settore la « concorrenza nel mercato »; la garanzia dell'assoluta parità di trattamento tra soggetti terzi e società controllate dal gestore aeroportuale nell'accesso ai mercati dei servizi commerciali in aeroporto.

In materia di servizi portuali, l'Autorità propone, tra le altre cose, una più netta separazione tra le funzioni di regolazione svolte dalle autorità portuali e le attività svolte nell'area portuale, anche attraverso l'imposizione dell'effettiva dismissione delle partecipazioni di maggioranza nelle imprese portuali e la modifica della disciplina delle concessioni delle aree demaniali portuali, in modo che la loro durata sia proporzionata ai servizi oggetto della concessione e agli investimenti effettuati, che cessino le concessioni affidate senza gara e che sia impedita la proroga delle concessioni in essere.

In proposito ricordo che la materia portuale sarà affrontata organicamente nel piano nazionale della portualità e della logistica da adottare ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014 e del quale il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 luglio scorso ha approvato lo schema preliminare. Nell'esame che la IX Commissione dovrà fare dello schema di tale provvedimento potranno essere prese in considerazione le proposte dell'Autorità a tutela del principio della libera concorrenza, principio da bilanciare con altre esigenze quale quella della difesa del carattere strategico della portualità per l'economia nazionale, carattere da tutelare nel confronto internazionale con sistemi portuali più chiusi ai principi di concorrenza del sistema italiano.

In materia di trasporto pubblico locale, le proposte contenute nella segnalazione dell'Autorità attengono a due ambiti di intervento. Il primo volto a favorire la « concorrenza nel mercato », il secondo la « concorrenza per il mercato ».

Con riferimento al primo ambito, viene in particolare proposto che imprese diverse da quella concessionaria del servizio pubblico possano fornire servizi di trasporto locale passeggeri anche in sovrapposizione alle linee gestite in esclusiva (con particolare riferimento a servizi di carattere commerciale come i trasporti turistici e i collegamenti da e per le infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie), con eventuale pagamento di diritti all'ente pubblico concedente nel caso in cui l'aper-

tura alla concorrenza possa compromettere l'equilibrio economico dell'impresa concessionaria del servizio, con conseguente aumento dei corrispettivi per gli oneri del servizio pubblico.

Per quanto concerne la « concorrenza per il mercato », l'Autorità prevede l'abrogazione dell'articolo 61 della legge n. 99/2009 che ha ampliato, attraverso il richiamo ad alcune fattispecie previste dal regolamento (CE) n. 1370/2007, la possibilità di affidamenti diretti nel settore; la modifica dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale (articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95/2012) in modo da premiare le regioni che abbiano effettuato gare nel loro territorio e ridurre le risorse destinate alle regioni che non abbiano proceduto all'affidamento mediante gara; la modifica dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138/2011 in modo da escludere che una definizione troppo ampia degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale possa pregiudicare la più ampia partecipazione dei soggetti economici; la soppressione dell'articolo 1, comma 556, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) che interdice la partecipazione alle gare per gli affidamenti del trasporto pubblico locale alle imprese già titolari di affidamenti non conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019; l'introduzione nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997 dell'obbligo di cessione al nuovo gestore di un servizio di trasporto pubblico locale del materiale necessario per l'espletamento del servizio, dei beni strumentali e delle relative pertinenze proprietarie, a fronte di una corresponsione economica da parte del subentrante pari al valore contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contribuzioni pubbliche, noto prima dell'espletamento della gara.

Anche in questo ricordo che la materia del trasporto pubblico locale dovrà essere oggetto di una più organica riflessione nell'ambito dell'esame che la IX Commissione sta svolgendo della proposta di legge C. 2313.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro 121

RISOLUZIONI:

7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl (*Discussione e rinvio*) 122

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 122

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 luglio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della

normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione dell'atto di indirizzo nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale e che il parere del Governo, secondo le intese intercorse per le vie brevi, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra il contenuto della risoluzione di cui è primo firmatario, segnalando che essa richiede la salvaguardia degli ultimi tredici dipendenti della Micron, la cui fruizione della cassa integrazione terminerà il prossimo 22 luglio e per i quali non è stato possibile finora trovare soluzioni sul piano occupazionale. A suo avviso, la strada migliore sarebbe l'assunzione di tali dipendenti da parte della società STMicroelectronics Holding N.V, il cui fatturato attesta le necessarie solidità e capacità di assorbimento di ulteriore personale. I lavoratori interessati potrebbero essere assunti con il contratto a tutele crescenti, permettendo inoltre alla società stessa di beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente. Esprime pertanto la propria soddisfazione per l'impegno dimostrato in tal senso dalla Ministra per lo sviluppo economico che, lo scorso 2 luglio, ha comunicato di essere stata informata che l'azienda sta operando con primarie società del settore per una soluzione lavorativa che scongiuri i licenziamenti. Ri-

badando quindi l'appello al Governo a non fare mancare il suo appoggio alla trattativa, invita i colleghi della Commissione a votare unanimemente la risoluzione.

Matteo DALL'OSSO (M5S), sottolineata l'importanza della questione, fa appello ai colleghi di maggioranza e di opposizione a votare a favore della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 luglio 2015.

Giorgio PICCOLO, *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05964 Bechis: Ricorso al sistema di <i>pay back</i> per l'acquisto di farmaci innovativi	123
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05964 Bechis: Ricorso al sistema di *pay back* per l'acquisto di farmaci innovativi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Eleonora BECHIS (Misto-AL), replicando, auspica che l'interrogazione possa rappresentare un punto di partenza per riflettere sulla necessità di colmare il divario tra innovazione scientifica e innovazione normativa. Ricorda che Alternativa Libera si pone come obiettivo lo snellimento burocratico e un cambio di prospettiva nell'accesso alle cure, da garantire a tutti anche nei primi stadi della malattia, valorizzando l'efficacia dei farmaci e riducendo i costi per la collettività.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 20 luglio prossimo, il parere di competenza al Governo sulla proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 7 luglio, la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole.

Ricorda, altresì, che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Avverte, infine, che in caso di reiezione della proposta di parere del relatore deve intendersi espresso il parere opposto.

Indice, quindi, la votazione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	32
Maggioranza	17

Hanno votato sì	27
Hanno votato no	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Albini, Amato, Becattini, Bechis, Beni, Binetti, Paola Bragantini, Burtone, Capelli, Capone, Carnevali, Casati, Carrozza in sostituzione di D'Incecco, Ciraci, Fossati, Gelli, Silvia Giordano, Miccoli in sostituzione di Grassi, Grillo, Lenzi, Lorefice, Mantero, Mariano, Miotto, Monchiero, Murer, Patriarca, Piazzoni, Roccella, Rondini, Sbrollini e Vargiu.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO

5-05964 Bechis: Ricorso al sistema di *pay back* per l'acquisto di farmaci innovativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle questioni sollevate nell'atto ispettivo in esame, si risponde sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco.

La legge di stabilità all'articolo 1, comma 593, prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute di un Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi con uno stanziamento dello Stato di 100 milioni di euro per il 2015, cui si aggiungono 400 milioni sempre per il 2015 e altri 500 per il 2016, ricavati invece dalle quote a destinazione vincolata già stanziati per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

In particolare, riguardo alla spesa nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Fondo per i farmaci innovativi, cambiano anche le regole del *pay back*. Nello specifico, se il fatturato aziendale per un determinato farmaco innovativo supera la quota di 300 milioni annui, la stessa azienda sarà tenuta a farsi carico del *pay back* nella misura del 20 per cento dell'eventuale sfioramento delle risorse messe in campo dal Fondo per i farmaci innovativi, mentre il restante 80 per cento sarà ripartito, proporzionalmente ai rispettivi fatturati, tra tutte le altre aziende farmaceutiche titolari di brevetti di farmaci non innovativi.

Scopo della modifica è quello di non far gravare l'intero sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai farmaci innovativi, sulle altre aziende farmaceutiche non coinvolte dal Fondo.

In particolare, il comma 593, istituisce un apposito fondo, presso il Ministero della salute, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, al fine di garantirne una distribuzione territoriale coerente con il fabbisogno di cura espresso dalle singole regioni. Il comma 594 disciplina le modalità del rimborso. Il comma 595 introduce, a regime, una misura di equità nell'ambito dell'attuale disciplina del *pay-back* applicabile ai medicinali in questione, prevedendo la partecipazione al meccanismo di ripiano anche da parte dell'azienda che commercializza il medicinale innovativo. In particolare, prevede che, se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un medicinale innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Scopo di tale disposizione – improntata, come detto, a criteri di equità – è quello di non far gravare l'intero sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai medicinali innovativi, sulle altre aziende titolari di AIC, prevedendo che al relativo ripiano partecipi anche la stessa azienda che produce il medicinale innovativo, se il

fatturato derivante dalla sua commercializzazione è superiore a 300 milioni di euro.

Sotto il profilo finanziario, al comma 593, lettera *a*) si prevede un concorso statale al rimborso dei farmaci innovativi. Si fa presente che la disposizione di cui al comma 593, lettera *b*) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione, infatti, si limita a vincolare una quota delle risorse già stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a circa 1.400 milioni di euro annui.

Come recentemente ricordato dal Direttore Generale dell'AIFA, Prof. Luca Pani, in materia di spesa farmaceutica, sono necessarie, sicuramente, strategie complessive che superino gli attuali limiti del federalismo sanitario e vadano anche al di là dei confini nazionali.

L'AIFA, che si occupa sia del processo autorizzativo dei farmaci che di quello negoziale, sta applicando strumenti avan-

zati di valutazione farmaco-economica delle terapie farmacologiche (HTA), di condivisione del rischio con le aziende farmaceutiche (MEA) e di monitoraggio e rivalutazione costante dei profili rischio-beneficio e beneficio-prezzo dei medicinali (Registri di Monitoraggio). L'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, previsto dal nuovo « Patto per la salute » è, ad esempio, una tappa fondamentale per il governo della spesa farmaceutica. Tuttavia, per un approccio efficace al problema, sarà necessario avviare una riflessione più ampia che preveda un confronto e una collaborazione a livello comunitario. Un'esigenza che era già emersa, proprio su impulso dell'Italia, durante il Semestre Europeo di Presidenza italiana. In quella sede e in occasioni successive, si è discusso concretamente dell'opportunità di una negoziazione a livello europeo che possa far valere il peso dei grandi numeri, pur nel rispetto delle differenze di approccio di ogni singolo Stato.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
ERRATA CORRIGE	128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Prina, aveva svolto la sua relazione, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, sottolinea le novità contenute nell'accordo rispetto all'attuale assetto dei rapporti commerciali con la Georgia, basate sulla creazione di una zona di libero scambio ampia e approfondita e la necessità di intraprendere una strada di aumento dell'interscambio con quella ulteriore realtà economica, foriera di possibilità di incrementare la ricchezza complessiva e anche di introdurre nel mercato ulteriore elementi di concorrenza.

Mino TARICCO (PD) ritiene che l'Accordo vada inquadrato in una logica complessiva in cui gli elementi positivi sono comunque maggiori degli eventuali inconvenienti di fronte ai quali le economie dell'Unione europea e della Georgia potranno trovarsi.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

Franco BORDO (SEL) dichiara di astenersi.

Filippo GALLINELLA (M5S) motivando il voto contrario del suo gruppo, fa presente che manca nella relazione una quantificazione puntuale, o anche ipotizzata, del Governo, sulle conseguenze economiche a cui darà seguito la ratifica dell'Accordo. In particolare non vorrebbe trovarsi nella stessa situazione dell'Accordo UE-Marocco, che poi si rivelò estremamente dannoso per le coltivazioni di arance del Mezzogiorno, quando non fu predisposta l'analisi dell'impatto delle nuove norme sugli operatori economici italiani. Pertanto, a causa dell'approccio privo di tali elementi di analisi anche in questo caso della ratifica dell'Accordo UE-Georgia ritiene non possibile condividere la scelta di proporre un parere favorevole sulla ratifica, e preannuncia l'espressione di un voto contrario del suo gruppo.

Franco BORDO (SEL) rileva che il relatore ha chiaramente evidenziato i lati

positivi e negativi dell'Accordo che però avrebbero logicamente suggerito la predisposizione di un parere con condizioni e osservazioni. Pertanto, per la mancanza di tali elementi, preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione del parere.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza del deputato Catanoso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 luglio 2015, a pagina 114, prima colonna, alla dodicesima riga, dopo la parola « *conclusione* » aggiungere le parole « – *Parere favorevole alla nomina n. 46* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015)240 final (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. JOIN(2015)6 final (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla Relatrice</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la ratifica dell'Accordo in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari Esteri – si colloca nel quadro della strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV). Il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio

2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan.

Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea – nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi. Come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, va tenuto presente che nella terminologia europea la definizione di « area di libero scambio ampia e approfondita » allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile; e di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia.

Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed

esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte georgiana è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2000.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 – dopo la breve ma sanguinosa guerra russo georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti

originari» e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.

Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Georgia, e ne enumera quindi le finalità.

Il Titolo I (*Principi generali*), composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, nella Convenzione europea (CEDU) del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi del 1990. Anche la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce elemento essenziale dell'Accordo.

Il Titolo II (*Dialogo politico e riforma, cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza*) è costituito dagli articoli 3-12. Le disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera.

Il Titolo III (*Libertà, sicurezza e giustizia*) comprende gli articoli 13-21. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia (articolo 13). Le Parti ribadiscono inoltre (articolo 15) l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani.

Il Titolo IV, rubricato *Scambi e questioni commerciali*, comprende gli articoli da 22 a 276, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi.

Il Titolo V, rubricato *Cooperazione economica*, comprende gli articoli 277-291, nei quali emergono soprattutto le questioni del dialogo economico strutturato – è qui contenuto il fondamentale articolo 277, con il quale la Georgia si impegna ad instaurare un'economia di mercato funzionante e una *governance* macroeconomica e fiscale appropriata, che consentano l'equilibrio della finanza pubblica e dei conti con l'estero.

Il Titolo VI, rubricato *Altre politiche di cooperazione*, comprende gli articoli da 292 a 382, e contiene gli impegni delle Parti in ulteriori 23 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi (Trasporti, Cooperazione nel settore dell'energia, Ambiente, Clima, Politica industriale e delle imprese e attività mineraria, societario, contabilità e revisione contabile, *governance* societaria, Servizi finanziari, Cooperazione nel settore della società dell'informazione, Turismo, Agricoltura e sviluppo rurale, *Governance* marittima e della pesca, Cooperazione nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, Politica dei consumatori, Occupazione, politica sociale e pari opportunità, Sanità pubblica, Istruzione, formazione e gioventù, Cooperazione in campo culturale, Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, Cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica, Cooperazione con la società civile, Sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale, Protezione civile, Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'Unione europea).

Il Titolo VII – *Assistenza finanziaria, disposizioni antifrode e in materia di controllo* (articoli 383-402) tratta in sostanza (Capo 1) delle modalità con cui verrà erogata alla Georgia l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento.

Il Titolo VIII – *Disposizioni istituzionali, generali e finali* comprende gli articoli 403-432, e contiene le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Georgia.

Il Capo 1 delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento (articolo 403) di vertici a diversi livelli, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo. Il Capo 2, infine, detta le disposizioni generali e finali.

Dell'Accordo fanno parte integrante, ai sensi dell'articolo 426, i 34 Allegati e i 4 Protocolli.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari, valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, sottolinea che la XIV Commissione avvia – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – l'esame del disegno di legge recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, già approvato al Senato (C. 3194). Il termine per il recepimento delle direttive negli Stati membri è fissato al 18 aprile 2016, con termini differenziati per taluni istituti.

Ricorda che la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/CE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/CE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali) si applicano solo ai contratti con importo pari o superiore a determinate soglie e riscrivono per la quarta volta la normativa europea sui contratti pubblici, sostituendo la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE, che vengono conseguentemente abrogate.

Rispetto alle direttive del 2004 – maggiormente focalizzate sugli aspetti economici delle offerte al fine di garantire la tutela della concorrenza e la parità di trattamento degli operatori – le direttive di « quarta generazione » sono basate su un approccio nuovo in quanto connettono il settore degli appalti alla Strategia Europa 2020 e li rendono funzionali a sviluppare un'economia della conoscenza e dell'innovazione. L'integrazione di nuovi obiettivi nella disciplina degli appalti si ripercuote, da un lato, sulla portata della regolazione e, dall'altro, sul ruolo degli operatori economici e soprattutto delle pubbliche amministrazioni nell'affidamento delle commesse.

In particolare, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici è finalizzata ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative. Le novità riguardano l'ambito di applicazione, la fase di scelta del contraente, dalle procedure di affidamento ai criteri di selezione delle offerte, e l'esecuzione del contratto. Relativamente ai criteri di aggiudicazione, viene espressa una netta preferenza nei confronti dell'offerta economi-

camente più vantaggiosa, individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2, della direttiva n. 24). Si tratta certamente di uno degli aspetti che connota la finalità di utilizzare in maniera strategica gli appalti, in quanto la preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa si accompagna a nuove modalità per la sua individuazione. Lo dimostra anche la nuova definizione del costo in cui sono compresi tutti i costi o parti di essi legati al ciclo di vita (*life cycle cost*) di un prodotto, di un servizio o di un lavoro (articolo 68 della direttiva n. 24) incluse le esternalità ambientali.

Quanto all'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/23/UE per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori – in precedenza disciplinate nell'ambito della direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici – e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi, parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, trasparenza e proporzionalità). La direttiva riconosce esplicitamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, che possono liberamente organizzare l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. A tal fine, le predette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. È, altresì, fatta salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse

economico generale, mentre la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione i servizi non economici d'interesse generale.

Inoltre, le norme per i cosiddetti settori « speciali », in cui sono compresi acqua, energia, trasporti e servizi postali, continuano a essere contenute in una direttiva ad hoc (direttiva 2014/25/UE) caratterizzata comunque da un avvicinamento della disciplina dei settori « speciali » a quella dei settori ordinari.

Segnala infine che la revisione della disciplina europea si è resa necessaria per chiarire alcuni aspetti alla luce, tra l'altro, dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia: ciò ha riguardato, ad esempio, l'ambito di applicazione della disciplina (definizione di organismo di diritto pubblico, appalti misti, disciplina dell'*in house*).

Il disegno di legge di delega C. 3194, già approvato dal Senato, si compone di un articolo e di nove commi, di cui il comma 1 recante numerose lettere, da *a*) a *qqq*), contenenti le disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, nonché i principi e criteri direttivi – generali e specifici – per l'esercizio della stessa.

Per una descrizione analitica delle disposizioni, invita i colleghi a consultare la documentazione predisposta dai servizi della Camera (dossier n. 319 del 2 luglio 2015).

In questa sede, si limita ad una sintetica illustrazione dei principi e criteri direttivi specifici di delega, il cui elenco è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che elenca i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, e dovrà tenere in considerazione le migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri,

di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

Il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione del decreto e la sua sottoposizione ai pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Indica, altresì, che l'attuazione delle direttive oggetto della delega è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Il comma 5 prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 6 disciplina il procedimento per l'adozione di un regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, che sostituirà il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ed entrerà in vigore contestualmente al decreto legislativo recante il nuovo Codice.

Il comma 7 stabilisce che il criterio di delega (di cui alla lettera *ee*) del comma 1), volto al rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, prevedendo il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, è applicabile già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 8 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 129, comma 3, del vigente Codice dei contratti pubblici.

Il comma 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione.

COM(2015)240 final.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, all'avvio dell'esame, da parte della XIV Commissione, della Comunicazione della Commissione europea « Agenda europea sulla migrazione » (COM(2015)240 final), ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, intende richiamare alcuni dati.

Nel 2014 hanno attraversato in modo irregolare le frontiere dell'Unione europea circa 280 mila migranti, con un aumento di oltre il 160 per cento rispetto agli attraversamenti nel 2013. Nel 2014 il numero di attraversamenti irregolari lungo la rotta del Mediterraneo centrale (principalmente dalle coste libiche ed egiziane verso Malta e il sud Italia, in particolare la

Sicilia) ammonta a circa 170 mila (gli ingressi sarebbero quindi più che triplicati rispetto ai 45 mila del 2013).

Secondo l'Eurostat il numero dei richiedenti asilo nell'Unione europea ha raggiunto nel 2014 circa le 626 mila unità, registrando rispetto all'anno precedente un aumento di circa 190 mila unità (il 44 per cento).

L'esplosione dei flussi migratori verso l'Europa costituisce un indicatore vistoso della condizione di precarietà e di incertezza che si trovano a vivere tanti popoli e Paesi; esemplari sono i casi della Siria, della Libia, e della regione del Corno d'Africa. Di pari passo, in Europa, e nel nostro Paese in particolare, cresce l'allarme tra la popolazione per il timore che le dimensioni crescenti dei flussi migratori non siano più governabili, per problemi sia di ordine pubblico che di sostenibilità finanziaria.

Da tempo l'Italia ha sollecitato, insieme a Spagna, Francia, Malta e Grecia, un intervento più deciso dell'Unione europea che alleviasse il carico oggettivamente eccessivo gravante sui paesi di primo approdo.

Occorre dunque valutare se il risultato dell'intervento europeo, l'Agenda sulla migrazione presentata dalla Commissione europea il 13 maggio scorso, sia adeguata alla sfida che chiama in causa l'Europa: salvaguardare la sicurezza e le frontiere lottando contro la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e lo sfruttamento degli immigrati clandestini e, allo stesso tempo, salvare più vite umane, realizzando un sistema di riconoscimento della protezione internazionale e in particolare dello status di rifugiato a chi ne ha diritto in termini più rapidi di quanto avvenga attualmente.

L'Agenda si articola in una parte iniziale dedicata ad azioni immediate per far fronte all'attuale emergenza dei numerosi arrivi sulle coste del sud dell'Europa, che vede esposte in prima linea in particolare l'Italia e la Grecia, ed in una seconda parte in cui si delinea (basandola su quattro pilastri) una nuova strategia sull'immigrazione di più ampio respiro.

Circa le misure urgenti ricorda, tra le più importanti, il potenziamento delle missioni congiunte coordinate dall'Agenzia Frontex denominate Triton (relativa ai flussi di migranti irregolari che arrivano in Sicilia) e Poseidon (relativa ai flussi migratori del Mediterraneo orientale verso la Grecia), attraverso la triplicazione delle risorse per il 2015 e il 2016.

Al riguardo merita sottolineare che il documento si apre con un forte apprezzamento per l'operazione *Mare nostrum*, condotta unilateralmente dal nostro Paese con notevole sforzo di risorse umane, strumentali e finanziarie e che ha consentito di salvare numerose vite umane.

L'aumento delle risorse, nell'ottica della Commissione, dovrebbe conseguire gli stessi risultati ottenuti con la missione italiana *Mare Nostrum* consentendo all'Agenzia Frontex di svolgere la duplice funzione di sorveglianza delle frontiere e di aiuto al salvataggio dei migranti in mare, anche in assenza di un esplicito mandato dell'Agenzia. In proposito appare opportuno che il Governo chiarisca se tale previsione sia corretta ovvero se sia comunque necessario intervenire esplicitamente sul mandato di Frontex.

Viene altresì in considerazione la volontà dell'UE, espressa anche nel consesso internazionale dell'ONU, di avviare una missione (di politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE) volta a identificare, catturare ed eventualmente mettere fuori uso anche in acque territoriali degli Stati di partenza (in particolare la Libia), i natanti adoperati dalle reti dei trafficanti lungo le rotte del Mediterraneo. Si tratta di un'ipotesi la cui concreta realizzabilità dipenderà tra l'altro dal processo di stabilizzazione della confusa situazione politica in Libia e in mancanza dal sostegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Giova ricordare, tra le misure urgenti più importanti contenute nell'Agenda, lo schema di ricollocamento (oggetto di una proposta di decisione del Consiglio) che consiste in una redistribuzione di 24 mila richiedenti che arriveranno in Italia e di 16 mila in Grecia con evidente bisogno di

protezione internazionale a partire dal 15 aprile 2015 e per i due anni successivi, tra tutti gli altri Stati membri. Al riguardo ricordo che tale redistribuzione tra gli altri Stati membri sarà realizzata mediante delle chiavi di distribuzione che tengono in massimo conto la popolazione e il PIL complessivo di uno Stato membro (fattore di ponderazione fissato al 40 per cento), nonché con minor intensità il tasso di disoccupazione e il carico di domande di asilo e dei richiedenti reinsediati presso uno Stato membro.

Al riguardo, occorre riflettere sul mancato inserimento tra i parametri per la quantificazione della redistribuzione dei richiedenti asilo presso gli Stati membri anche del criterio del PIL pro capite, per evitare che Stati con un alto PIL in quanto più popolosi, nondimeno esposti più duramente alle conseguenze della crisi economica, debbano farsi carico, sulla base dei criteri indicati, di un maggior numero di soggetti rispetto a Stati più ricchi. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il tasso di disoccupazione inciderebbe soltanto per il 10 per cento.

Tra le altre criticità di tale sistema di redistribuzione segnala la facoltà attribuita agli Stati membri destinatari dei richiedenti asilo provenienti da Italia e Grecia di rifiutare la ricollocazione per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. A tal proposito né la Comunicazione né la relativa proposta di decisione del consiglio specificano che esito potrebbe aversi in caso di diniego dello Stato membro interessato.

La Commissione europea ha poi preannunciato l'intenzione di presentare, entro il 2015, una proposta legislativa che preveda un sistema permanente di ricollocazione obbligatorio da attivare automaticamente in caso di afflusso massiccio, che distribuisca all'interno dell'UE le persone con evidente bisogno di protezione internazionale; tale sistema tiene conto degli sforzi già compiuti dagli Stati membri su base volontaria. È presumibile che la Commissione, prima di delineare tale sistema obbligatorio, voglia verificare gli esiti della procedura sperimentale prevista

per i prossimi due anni: in tal senso le reazioni, e le eventuali resistenze di alcuni paesi membri, già in parte preannunciate, dovranno essere attentamente valutate anche ai fini dell'accoglimento di una successiva proposta volta a rendere vincolante la ricollocazione.

Di pari importanza nell'Agenda sulla migrazione il meccanismo di reinsediamento i cui contorni sono stati delineati in una raccomandazione della Commissione datata 27 maggio 2015. Per reinsediamento deve intendersi il trasferimento di una persona in evidente stato di necessità di protezione internazionale, su richiesta dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, da uno Stato terzo a uno Stato membro, in accordo con quest'ultimo, con l'obiettivo di ammetterlo e di garantirgli il diritto di restare e ogni altro diritto analogo a quelli garantiti ad un beneficiario di protezione. Si tratta di un programma su base volontaria degli Stati che coinvolgerà 20 mila persone in due anni e che riguarderà profughi ubicati in particolare in Nord Africa, Medio Oriente (ad esempio in Libano) e Corno d'Africa.

Il programma è sostenuto da un finanziamento supplementare di 50 milioni per il biennio 2015-2016 al Fondo asilo migrazione e integrazione (AMIF).

Se ritenuto necessario, la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta relativa a un approccio legislativo vincolante ed obbligatorio per il periodo successivo al 2016. Anche su questo aspetto si pongono i problemi cui già si è accennato con riferimento al programma di ricollocazione.

L'agenda prevede altresì un capitolo dedicato al rafforzamento dei programmi di sviluppo e di protezione regionale in Africa settentrionale nel Corno d'Africa e in Medio oriente nonché la creazione di un centro polifunzionale in Niger, la cui funzione sia offrire informazioni, protezione locale, e opportunità di reinsediamento alle persone in stato di necessità.

Sono infine previste tra le misure più urgenti:

la mobilitazione di un importo supplementare di 60 milioni di EUR in fi-

nanziamenti di emergenza, destinati tra l'altro a sostenere gli Stati membri sottoposti a particolare pressione ai fini dell'accoglienza dei migranti e della capacità di prestare loro assistenza sanitaria;

L'istituzione di un nuovo metodo basato su « punti di crisi »: si tratta di attività di sostegno fornita dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO, da Frontex e da Europol (coordinati dalla Commissione), sul terreno degli Stati membri in prima linea, in particolare ai fini delle operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo, del coordinamento delle attività di rimpatrio.

Per quanto riguarda l'elaborazione di una più ampia strategia sulla migrazione l'Agenda prevede i seguenti quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne; una politica di asilo forte; una nuova politica di migrazione legale.

Sul primo versante viene anzitutto in considerazione il piano di azione 2015-2020 per potenziare le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti, contribuire a smantellarle, consegnare i colpevoli alla giustizia e sequestrarne i beni. Si tratta di una serie di misure tra le quali spicca la volontà di potenziare le indagini finanziarie tramite le sinergie con organismi come le unità di informazione finanziaria, banche e servizi internazionali di trasferimento di denaro. Nello stesso settore sarà inoltre importante per la Commissione rafforzare le politiche effettive di rimpatrio di migranti che non hanno titolo a rimanere sul territorio dell'unione europea.

Circa il salvataggio delle vite umane e la sicurezza delle frontiere esterne l'Agenda propone anzitutto un rafforzamento del coordinamento a livello UE delle funzioni di guardia costiera. Sarà poi necessario secondo la Commissione rafforzare le capacità dei paesi terzi (in particolare quelli dell'Africa settentrio-

nale) di gestire le loro frontiere, in particolare ai fini del salvataggio dei migranti in pericolo.

Circa le politiche di asilo la Commissione propone un nuovo processo di monitoraggio sistematico che esamini l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di protezione internazionale e promuova la fiducia reciproca tra Stati membri. La Commissione intende in sintesi dotare gli Stati membri di indicatori di qualità semplici e ben definiti e di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, in particolare di quelli che appartengono a categorie vulnerabili come i minori. Ma soprattutto ritiene che il meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo (fondato sul cosiddetto regolamento Dublino) non funzioni come dovrebbe, atteso che nel 2014 solo cinque Stati membri (tra i quali l'Italia) hanno trattato il 72 per cento di tutte le domande presentate di asilo nell'UE. A tal proposito è previsto nella Comunicazione che nel 2016 si intraprenda una valutazione del sistema Dublino al fine di valutare se sia necessario una revisione dei parametri giuridici al fine di una più equa distribuzione anche alla luce dei meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento sopra citati.

Al riguardo non appare chiaro se tale revisione possa tradursi in una deroga sistematica ai criteri per l'individuazione dello Stato competente ovvero se ciò riguardi altre questioni, anche tenendo conto del fatto che tuttora permangono forti differenze nei parametri usati dai singoli Stati membri per il riconoscimento dello status di protezione internazionale nonostante la funzione svolta dall'EASO.

Per quanto riguarda il tema di una nuova politica di migrazione legale la Commissione europea richiama anzitutto l'importanza di approvare in tempi rapidi la proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio scolastico, tirocinio (remunerato e non), attività di volontariato e alla pari. È inoltre previsto nella Comunicazione che si avvii (previa consultazione pubblica) un

processo di revisione della direttiva cosiddetta Carta blu (relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) atteso che tale disciplina si è in sostanza rivelato come uno strumento scarsamente utilizzato.

La Commissione europea intende inoltre istituire un'apposita piattaforma di cooperazione con gli Stati membri, le imprese e i sindacati e le altre parti sociali sulla migrazione economica, allo scopo di aumentare i vantaggi della migrazione per l'economia europea e per i migranti stessi.

Infine nella Comunicazione si indica come uno dei modi in cui l'UE può aiutare i paesi di origine a trarre vantaggio dalla migrazione il rendere meno costosi, più rapidi e più sicuri i trasferimenti delle rimesse dei migranti.

Nell'ultima parte della Comunicazione sono altresì indicati alcuni spunti di riflessione per una serie di settori. Si tratta di questioni eterogenee e *de iure condendo* di lungo periodo, come il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, come l'istituzione di una vera e propria guardia costiera europea, o come infine la creazione di un sistema di manifestazione di interesse mediante il quale in base a criteri verificabili sarebbe effettuata una prima selezione dei potenziali migranti dalle cui liste i datori di lavoro potrebbero selezionare i candidati prioritari con la conseguenza che la migrazione avverrebbe soltanto una volta offerto il lavoro.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) rivolge al relatore una richiesta di chiarimenti circa i tempi di esame dell'atto, che merita adeguato approfondimento.

Ritiene infatti che apposita analisi debba essere dedicata, innanzitutto, alla consistenza dei mezzi messi a disposizione dagli Stati membri per lo svolgimento dei programmi Triton e Poseidon da parte di Frontex.

Occorre inoltre a suo avviso approfondire – ciò che rileva più propriamente della responsabilità dell'Esecutivo – quali attività il Governo italiano e quello greco

intendano mettere in campo per contrastare le reti criminali dei trafficanti. Al riguardo appare opportuno acquisire indicazioni dal Governo circa l'effettiva possibilità per le strutture competenti del nostro Paese di svolgere le funzioni loro attribuite.

Più in generale, considera utile un chiarimento sulle indicazioni della Commissione europea – che valuta eccessivamente generiche – sia con riferimento alla strategia a medio termine, sia con riferimento alle prospettive di lungo termine, per le quali si prevede di avviare una riflessione sulla possibilità di realizzare un codice comune di asilo o di creare un sistema europeo di guardie di frontiera, senza alcuna prospettiva concreta.

Ritiene pertanto opportuno, anche in considerazione dell'importanza della materia e del carattere sensibile di questi temi nel rapporto dell'Italia con le Istituzioni europee, prevedere un confronto con il Governo, anche al fine di consentire un adeguato approfondimento istruttorio da parte della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, condivide l'opportunità di dedicare un tempo congruo all'esame del provvedimento e segnala in proposito che il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, ha dato la propria disponibilità ad un'audizione sul punto già nel corso della prossima settimana.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) condivide le esigenze di approfondimento avanzate dal collega Occhiuto, anche tenuto conto dei contenuti della Comunicazione che dimostra, a suo avviso, l'incapacità della Commissione europea – che maschera la propria impotenza con molte parole – di definire una seria e credibile politica della migrazione. A titolo di esempio, richiama l'idea, avanzata nella Comunicazione, di intervenire nelle zone di origine e di transito, attraverso la creazione di un centro polifunzionale in Niger. Si tratta di una ipotesi che non ha alcuna sostenibilità e occorre chiedersi chi potrà garantire in

quella sede protezione e opportunità di reinsediamento alle persone in stato di necessità. Accanto a proposte come questa, non vi è poi nemmeno una parola sulla questione fondamentale della Libia, dove invece occorre mettere in piedi iniziative concrete.

Le domande che occorrerebbe porsi sono quelle della definizione di un asilo europeo, con regole comuni sia per le espulsioni che per gli accoglimenti, e con un documento di identità rilasciato dai singoli Stati che possa essere riconosciuto da tutti i paesi membri dell'Unione europea.

Si tratta di temi fondamentali, che tuttavia vengono aggirati dal documento della Commissione europea; occorre pertanto che il Governo italiano intervenga con forza in questa fase, nella quale è in corso il processo di formazione di una politica europea della migrazione, al quale il Paese dovrebbe portare il proprio contributo.

Khalid CHAOUKI (PD), contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Buttiglione, ritiene che le proposte contenute nella Comunicazione della Commissione europea siano pragmatiche, anche oltre quanto l'attuale situazione nel Mediterraneo – in particolare per quanto riguarda la difficile condizione libica – consentirebbe.

L'idea di un centro di accoglienza in Niger, luogo di passaggio di importanti flussi migratori, consente di prevedere che i richiedenti asilo possano essere tutelati rispetto alle violenze e alle minacce cui sono esposti in Libia. Ritiene si tratti di una proposta concreta proprio a fronte della situazione di incertezza e di grande difficoltà che regna nel territorio libico e che rende complessa la definizione in tempi rapidi di accordi con il governo di Tripoli.

Adriana GALGANO (SCpI) condivide le osservazioni del collega Buttiglione e invita i colleghi a riflettere sul fatto che l'ampiezza dei fenomeni migratori, oltre a situazioni di violenza e di conflitto, deve

essere ricondotta alla povertà che affligge gran parte delle aree di esodo. Ricorda in proposito che l'Europa investe 50 miliardi l'anno per le attività di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di risorse molto rilevanti, del cui impiego e dei cui risultati occorrerebbe avere una valutazione e una verifica. Si tratta di un tema che chiede venga approfondito nel corso dell'esame dell'atto.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. JOIN(2015)6 final.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che ricorda di avere trasmesso informalmente a tutti i colleghi nel pomeriggio di ieri e di cui richiama i contenuti.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva con rammarico che dall'esame del documento in discussione emerge come la Commissione europea appaia rassegnata ad una gestione intergovernativa, e non comunitaria, dei grandi temi di politica internazionale. Non ci si può poi stupire che le decisioni più importanti vengano assunte solo dai soliti, più influenti, paesi.

Si parla di politica europea di vicinato senza il minimo accenno alla situazione dell'Ucraina o della Libia, né si prospettano iniziative di pace, a testimonianza dell'assenza di un progetto politico. Non si

può non rilevare, inoltre, l'asimmetria con la quale viene affrontata la politica del partenariato orientale rispetto a quella nei confronti dell'area del Mediterraneo, assai meno approfondita.

Occorrerebbe inoltre prevedere, a suo avviso, un potenziamento della rete infrastrutturale che ci collega con i paesi del Sud, ad esempio mediante la creazione di un corridoio attraverso il Maghreb. Invita infine la relatrice a richiamare, nella proposta di parere, la necessità di incrementare il dialogo interreligioso nell'area del Mediterraneo.

Un ulteriore invito occorre a suo avviso rivolgere al Governo, a farsi parte attiva e ad essere più esigente rispetto alle proposte avanzate in sede europea.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) si associa, a nome del suo gruppo, alle osservazioni formulate dall'onorevole Buttiglione. Propone quindi di integrare la condizione numero 7) della proposta di parere, laddove si individuano i settori prioritari ove concentrare strumenti e risorse della politica europea di vicinato, richiamando le infrastrutture materiali e immateriali, anziché le infrastrutture di trasporto e reti digitali, e prevedendo il sostegno all'imprenditorialità, in particolare nel settore dell'economia digitale.

Cosimo PETRAROLI (M5S) rileva la contrarietà del M5S sulla proposta di parere formulata, malgrado la condivisione di alcuni degli impegni richiamati. Richiama l'opportunità di un rilancio del Processo di Barcellona, dell'Unione euro-mediterranea e del rafforzamento del coordinamento tra politica europea di vicinato e politiche migratorie. Sarebbe stato altresì opportuno soffermarsi sull'opportunità di una revisione del regolamento Dublino III sul diritto di asilo. Manifesta

quindi la totale contrarietà del suo gruppo sugli elementi riguardanti l'unione dell'energia e preannuncia pertanto il voto contrario.

Gea SCHIRÒ (PD) osserva, con riferimento ai rilievi formulati dal collega Buttiglione, che l'applicazione di politiche di sviluppo infrastrutturale è particolarmente complessa nell'attuale quadro politico che caratterizza i paesi del Mediterraneo. Si tratta certamente di una buona intenzione, ma che ritiene inapplicabile e che giudica velleitaria rispetto alla attuale situazione dell'area. Condivide invece l'opportunità di includere nella proposta di parere un richiamo alla promozione del dialogo interreligioso. Accoglie altresì le proposte di modifica avanzate dall'onorevole Quintarelli e respinge quelle proposte dai deputati del M5S.

Formula quindi, in tal senso, una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Florian KRONBICHLER (SEL) condivide l'opportunità di un rafforzamento nel parere del richiamo al dialogo interreligioso, come anche un richiamo al Governo ad una maggiore presenza nel Mediterraneo con funzioni di pacificazione dell'area.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato (JOIN(2015)6 final).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza JOIN(2015) 6 del 4 marzo 2015 «Verso una nuova politica europea di vicinato»;

tenuto conto della Comunicazione congiunta sull'attuazione della politica europea di vicinato (PEV) nel 2014 (Join(2015)9) e dei due documenti di lavoro che l'accompagnano, relativi, rispettivamente, al Partenariato orientale (SWD(2015)76) e al Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo (SD(2015)75);

considerate le conclusioni del Consiglio affari esteri dell'Ue del 20 aprile 2015 e la relazione della Commissione affari esteri (AFET) del Parlamento europeo sulla revisione della PEV adottata il 18 giugno 2015;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari esteri nell'ambito dell'esame del documento;

premesso che:

merita forte apprezzamento la scelta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante di svolgere, in modo

pienamente coerente con i principi di apertura, trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 11 del Trattato sull'UE, una consultazione pubblica al fine di rivedere i presupposti stessi della politica di vicinato, la sua portata e il modo di utilizzare gli strumenti;

l'articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012 impone al Governo, qualora partecipi ad una procedura di consultazione, di darne conto alle Camere inoltrando tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni europee;

la costruzione di una reale politica di vicinato costituisce, anche alla luce dei recenti tragici eventi, per un verso in Nord Africa e Medio Oriente e, per altro verso in Ucraina, uno dei nodi di maggiore importanza e criticità per le sorti stesse del processo di integrazione europea; dalla capacità dell'Unione di ripristinare la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo e alla sue frontiere orientali e di includere i Paesi di queste due aree nel mercato interno e nelle altre politiche comuni, dipende in buona misura, il raggiungimento degli obiettivi che le Istituzioni dell'Ue si sono posti in diverse ed importanti politiche, quali l'immigrazione, la lotta al terrorismo e alla criminalità, la sicurezza energetica nonché, più in generale, il rilancio della crescita e della competitività dell'economia europea;

la PEV, concepita e avviata oltre dieci anni fa, ha nel corso del tempo evidenziato la carenza di una visione po-

litica a medio e lungo termine, concentrandosi sul perseguimento della stabilizzazione e sulla creazione di aree di libero scambio, senza fornire adeguate risposte alle specifiche aspettative e specificità dei nostri partner, adeguandosi alle diverse esigenze e ai diversi gradi di evoluzione socioeconomica e politica dei Paesi interessati;

l'efficacia della Politica di vicinato e il perseguimento di questi obiettivi postulerebbe alcune condizioni politiche ed istituzionali che purtroppo non si sono sinora realizzate:

il riconoscimento a parte di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro posizione geografica, dell'importanza della dimensione meridionale e orientale della politica di vicinato. Il dibattito svolto sulle misure in materia d'immigrazione in seno al Consiglio europeo sembra invece confermare la tendenza di diversi Paesi dell'Europa centrale e settentrionale a considerare la situazione nel Mediterraneo come un problema dei soli Paesi che si affacciano su questo mare;

la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE, essendo un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine la condizione necessaria per creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto;

l'affermazione di un approccio globale ed integrato all'azione esterna dell'Unione, in quanto essa deve avvalersi di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE;

è pertanto condivisibile l'esigenza, sostenuta nel documento di consultazione, di ridefinire la PEV assicurandone una maggiore differenziazione e flessibilità, adattandola in particolare agli scenari sempre più diversificati che caratterizzano le aree orientale e meridionale del vicinato e alle specificità e priorità dei singoli paesi, e focalizzazione sui settori nei quali

gli interessi dell'Unione e dei partner convergono con maggiore evidenza e forza;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla III Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento all'assetto della PEV e al suo coordinamento con le altre politiche dell'UE:

1) sia assicurato, nell'ambito di una visione coerente dell'azione esterna dell'UE, il raccordo della PEV con la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e difesa dell'UE (PSDC), con la politica dell'UE di gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne dell'UE, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, con le politiche condotte nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con gli obiettivi delle relazioni dell'UE con i cosiddetti « vicini dei vicini », con le organizzazioni internazionali e con i grandi attori globali e le loro politiche strategiche in aree coinvolte dalla politica di vicinato, con la politica dell'UE in materia di sicurezza energetica, attraverso la graduale inclusione dei paesi del vicinato nell'Unione per l'energia;

2) si includa la PEV in una precisa cornice politica pluriennale, definendo chiaramente gli obiettivi strategici dell'Unione a breve, medio e lungo termine e distinguendo le priorità dell'UE stessa da quelle dei partner, ferma restando l'esigenza di tentare di conciliare gli obiettivi divergenti;

con riferimento alla differenziazione e alla flessibilità della PEV:

3) si provveda a una progressiva differenziazione nella strategia e negli

strumenti della PEV, che tenga maggiormente conto sia delle diversità tra partenariato orientale e meridionale sia, all'interno di ciascuno di essi, delle necessità e possibilità dei singoli paesi partner e delle loro priorità nelle relazioni con l'UE. A tale scopo si preveda la possibilità di procedere secondo percorsi e velocità variabili per ogni singolo partner;

4) sia data, in tale contesto, effettiva attuazione all'approccio « *more for more* », già introdotto nella passata fase della PEV, attraverso forme di condizionalità nella distribuzione delle risorse finanziarie, volte a premiare con un più forte sostegno dell'UE i paesi che realizzano maggiori progressi nei processi di riforme;

5) si promuova maggiormente la cooperazione regionale, sfruttando e alimentando tutte le possibili sinergie tra i paesi del vicinato di ciascuna area regionale e procedendo, ove appropriato allo scopo, ad un ribilanciamento delle iniziative e programmi bilaterali a favore di quelle multilaterali;

6) si provveda alla nomina di rappresentanti speciali per il partenariato orientale e il sud del Mediterraneo, con il compito di coordinare e promuovere, sotto la direzione e la responsabilità politica dell'Alto Rappresentante dell'UE, l'azione dell'UE in queste aree;

con riguardo alla focalizzazione della PEV:

7) si concentrino strumenti e risorse della PEV in alcuni settori prioritari

per l'UE e per i Paesi vicini, al fine di massimizzarne l'impatto, quali: promozione della crescita dell'economia e dell'occupazione; infrastrutture di trasporto e reti digitali; sostegno alle piccole e medie imprese; approvvigionamento e sicurezza energetica, mediante la progressiva inclusione dei Paesi vicini nell'Unione per l'energia; ambiente e prevenzione dei disastri causati dall'uomo e dalle calamità naturali; mobilità dei giovani, degli studenti e dei ricercatori; gestione dei flussi migratori, anche con riferimento allo sviluppo di politiche sociali indirizzate alle cause dei fenomeni di migrazione;

8) si rafforzi l'impegno delle parti a favore di valori comuni e in particolare la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi del vicinato;

con riferimento alla titolarità della PEV:

9) si promuova una maggiore visibilità della PEV nonché i programmi di assistenza tecnica, come TAIEX e Twinning e la partecipazione dei paesi del vicinato ai programmi europei Erasmus e Horizon 2020;

con riguardo ai rapporti tra Parlamento e Governo:

10) il Governo provveda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012 ad inoltrare alle Camere gli eventuali contributi trasmessi alle Istituzioni dell'UE sul documento di consultazione in esame.

ALLEGATO 2

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato (JOIN(2015)6 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza JOIN(2015) 6 del 4 marzo 2015 «Verso una nuova politica europea di vicinato»;

tenuto conto della Comunicazione congiunta sull'attuazione della politica europea di vicinato (PEV) nel 2014 (Join(2015)9) e dei due documenti di lavoro che l'accompagnano, relativi, rispettivamente, al Partenariato orientale (SWD(2015)76) e al Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo (SD(2015)75);

considerate le conclusioni del Consiglio affari esteri dell'Ue del 20 aprile 2015 e la relazione della Commissione affari esteri (AFET) del Parlamento europeo sulla revisione della PEV adottata il 18 giugno 2015;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari esteri nell'ambito dell'esame del documento;

premesso che:

merita forte apprezzamento la scelta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante di svolgere, in modo

pienamente coerente con i principi di apertura, trasparenza e partecipazione di cui all'articolo 11 del Trattato sull'UE, una consultazione pubblica al fine di rivedere i presupposti stessi della politica di vicinato, la sua portata e il modo di utilizzare gli strumenti;

l'articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012 impone al Governo, qualora partecipi ad una procedura di consultazione, di darne conto alle Camere inoltrando tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni europee;

la costruzione di una reale politica di vicinato costituisce, anche alla luce dei recenti tragici eventi, per un verso in Nord Africa e Medio Oriente e, per altro verso in Ucraina, uno dei nodi di maggiore importanza e criticità per le sorti stesse del processo di integrazione europea; dalla capacità dell'Unione di ripristinare la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo e alla sue frontiere orientali e di includere i Paesi di queste due aree nel mercato interno e nelle altre politiche comuni, dipende in buona misura, il raggiungimento degli obiettivi che le Istituzioni dell'Ue si sono posti in diverse ed importanti politiche, quali l'immigrazione, la lotta al terrorismo e alla criminalità, la sicurezza energetica nonché, più in generale, il rilancio della crescita e della competitività dell'economia europea;

la PEV, concepita e avviata oltre dieci anni fa, ha nel corso del tempo evidenziato la carenza di una visione po-

litica a medio e lungo termine, concentrandosi sul perseguimento della stabilizzazione e sulla creazione di aree di libero scambio, senza fornire adeguate risposte alle specifiche aspettative e specificità dei nostri partner, adeguandosi alle diverse esigenze e ai diversi gradi di evoluzione socioeconomica e politica dei Paesi interessati;

l'efficacia della Politica di vicinato e il perseguimento di questi obiettivi postulerebbe alcune condizioni politiche ed istituzionali che purtroppo non si sono sinora realizzate:

il riconoscimento a parte di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro posizione geografica, dell'importanza della dimensione meridionale e orientale della politica di vicinato. Il dibattito svolto sulle misure in materia d'immigrazione in seno al Consiglio europeo sembra invece confermare la tendenza di diversi Paesi dell'Europa centrale e settentrionale a considerare la situazione nel Mediterraneo come un problema dei soli Paesi che si affacciano su questo mare;

la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE, essendo un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine la condizione necessaria per creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto;

l'affermazione di un approccio globale ed integrato all'azione esterna dell'Unione, in quanto essa deve avvalersi di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione dell'UE;

è pertanto condivisibile l'esigenza, sostenuta nel documento di consultazione, di ridefinire la PEV assicurandone una maggiore differenziazione e flessibilità, adattandola in particolare agli scenari sempre più diversificati che caratterizzano le aree orientale e meridionale del vicinato e alle specificità e priorità dei singoli paesi, e focalizzazione sui settori nei quali

gli interessi dell'Unione e dei partner convergono con maggiore evidenza e forza;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla III Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento all'assetto della PEV e al suo coordinamento con le altre politiche dell'UE:

1) sia assicurato, nell'ambito di una visione coerente dell'azione esterna dell'UE, il raccordo della PEV con la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e difesa dell'UE (PSDC), con la politica dell'UE di gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne dell'UE, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, con le politiche condotte nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con gli obiettivi delle relazioni dell'UE con i cosiddetti « vicini dei vicini », con le organizzazioni internazionali e con i grandi attori globali e le loro politiche strategiche in aree coinvolte dalla politica di vicinato, con la politica dell'UE in materia di sicurezza energetica, attraverso la graduale inclusione dei paesi del vicinato nell'Unione per l'energia;

2) si includa la PEV in una precisa cornice politica pluriennale, definendo chiaramente gli obiettivi strategici dell'Unione a breve, medio e lungo termine e distinguendo le priorità dell'UE stessa da quelle dei partner, ferma restando l'esigenza di tentare di conciliare gli obiettivi divergenti;

con riferimento alla differenziazione e alla flessibilità della PEV:

3) si provveda a una progressiva differenziazione nella strategia e negli

strumenti della PEV, che tenga maggiormente conto sia delle diversità tra partenariato orientale e meridionale sia, all'interno di ciascuno di essi, delle necessità e possibilità dei singoli paesi partner e delle loro priorità nelle relazioni con l'UE. A tale scopo si preveda la possibilità di procedere secondo percorsi e velocità variabili per ogni singolo partner;

4) sia data, in tale contesto, effettiva attuazione all'approccio « *more for more* », già introdotto nella passata fase della PEV, attraverso forme di condizionalità nella distribuzione delle risorse finanziarie, volte a premiare con un più forte sostegno dell'UE i paesi che realizzano maggiori progressi nei processi di riforme;

5) si promuova maggiormente la cooperazione regionale, sfruttando e alimentando tutte le possibili sinergie tra i paesi del vicinato di ciascuna area regionale e procedendo, ove appropriato allo scopo, ad un ribilanciamento delle iniziative e programmi bilaterali a favore di quelle multilaterali;

6) si provveda alla nomina di rappresentanti speciali per il partenariato orientale e il sud del Mediterraneo, con il compito di coordinare e promuovere, sotto la direzione e la responsabilità politica dell'Alto Rappresentante dell'UE, l'azione dell'UE in queste aree;

con riguardo alla focalizzazione della PEV:

7) si concentrino strumenti e risorse della PEV in alcuni settori prioritari

per l'UE e per i Paesi vicini, al fine di massimizzarne l'impatto, quali: promozione della crescita dell'economia e dell'occupazione; infrastrutture materiali e immateriali; sostegno all'imprenditorialità, in particolare nel settore dell'economia digitale, e alle piccole e medie imprese; approvvigionamento e sicurezza energetica, mediante la progressiva inclusione dei Paesi vicini nell'Unione per l'energia; ambiente e prevenzione dei disastri causati dall'uomo e dalle calamità naturali; mobilità dei giovani, degli studenti e dei ricercatori; gestione dei flussi migratori, anche con riferimento allo sviluppo di politiche sociali indirizzate alle cause dei fenomeni di migrazione;

8) si rafforzi l'impegno delle parti a favore di valori comuni e in particolare la promozione del dialogo interreligioso e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi del vicinato;

con riferimento alla titolarità della PEV:

9) si promuova una maggiore visibilità della PEV nonché i programmi di assistenza tecnica, come TAIEX e Twinning e la partecipazione dei paesi del vicinato ai programmi europei Erasmus e Horizon 2020;

con riguardo ai rapporti tra Parlamento e Governo:

10) il Governo provveda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012 ad inoltrare alle Camere gli eventuali contributi trasmessi alle Istituzioni dell'UE sul documento di consultazione in esame.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani
(*Svolgimento e conclusione*) 147

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. S. 1993 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 148

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 160

Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale. S. 1870 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 150

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 161

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Esame e rinvio*) 153

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali. S. 1977 Governo (Parere alla 5^a Commissione del Senato) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) . 158

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Debora SERRACCHIANI, *Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande, i deputati Francesco RIBAUDO (PD), e Florian KRONBICHLER (SEL), nonché il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD).

Debora SERRACCHIANI, *Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Presidente Serracchiani per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

S. 1993 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla 11a Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) sul disegno di legge S. 1993, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 65 del 2015, « Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR ».

Il decreto-legge all'esame si compone di nove articoli e reca disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle

garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015.

Come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra « Salva Italia », dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di « dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n.70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale ».

Si enunciano così, nell'articolo 1, comma 1, alinea, i principi ispiratori del decreto, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 24, comma 25, nella parte in cui prevede che « In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento », con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza della retribuzione) della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nello stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto).

Inoltre la sentenza, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, essa indica alcuni principi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia finire per annullarla. Infatti: « *Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona* » (sentenza n. 316 del 2010). [...] *Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...]. Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali* » (punto 8 del Considerato in diritto).

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame « detta

una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei principi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico » nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea.

Venendo alle successive disposizioni del decreto, l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4, comma 1, autorizza la spesa di 140 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale. I successivi commi, inseriti durante l'esame parlamentare, recano invece proroghe di alcuni trattamenti straordinari di integrazione salariale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L'articolo 5-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto con specifico riguardo alle garanzie

di cui è assistito (si sostituisce il privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, che impone una serie di obblighi, con il privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis, n. 1) del codice civile) ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.

L'articolo 8 dispone infine l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal provvedimento appaiono principalmente riconducibili alle materie « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel cui ambito, come più volte ribadito la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 50 del 2005), è ricompresa « la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento ».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale.

S. 1870 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli

aspetti di competenza, alla 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato sul testo del disegno di legge S. 1870, approvato dalla Camera dei deputati, e adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ». Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe, è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

In via preliminare, ricorda che, nel maggio 2014, il Governo ha predisposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali. Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha quindi aperto una consultazione pubblica sulle Linee guida, per confrontarsi con le opinioni degli attori del Terzo settore e dei cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del non-profit, di cui sono stati resi pubblici i risultati definitivi nel settembre 2014.

In seguito, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di cui all'oggetto che, inizialmente composto da 7 articoli, a seguito dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati si compone di 11 articoli.

La Conferenza unificata ha espresso il parere di competenza in data 16 ottobre formulando parere favorevole subordinata-

tamente all'accoglimento di alcune proposte emendative, che sono state in parte recepite.

In particolare, l'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune e di elevare i livelli di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Quest'ultimo viene contestualmente definito come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Tra le finalità perseguite vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile nazionale. Viene quindi disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi. A tale proposito, si segnala che il comma 3 prevede «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che l'adozione dei decreti legislativi avvenga previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Con riferimento invece ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi, tra i quali si ricordano quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa eco-

nomica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della autonomia statutaria degli enti, alla semplificazione della normativa vigente.

L'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi in tema di revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni, mentre l'articolo 4 disciplina i principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e alla revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice in tale materia. Tra i principi enunciati si ricordano quelli relativi all'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore; alla definizione di modalità organizzative e amministrative degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità; alla previsione del divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta, salva la specifica previsione in tema di impresa sociale; alla disciplina degli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e delle modalità di verifica periodica dell'attività svolta; alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la messa a punto di un registro unico del terzo settore; all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore, finalizzato a garantire l'osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.

L'articolo 5 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, conformemente a specifici criteri e principi direttivi relativi, tra l'altro: all'armonizzazione delle diverse discipline vigenti; alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, prevedendo la necessaria assunzione da parte di questi della personalità giuridica ed alcune

regole per la gestione dei finanziamenti ad essi destinati; alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale e all'armonizzazione dei relativi requisiti con quelli previsti a livello regionale; alla previsione di un regime transitorio per disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore della legge qualora intendano rinunciare a tale natura ed operare quali associazioni senza fini di lucro.

In tema di impresa sociale i decreti legislativi di cui all'articolo 6 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali, e conformarsi ad una serie di principi e criteri direttivi tra i quali si ricordano: l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale; la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell'impresa, salva la prevalente destinazione degli utili agli obiettivi sociali; il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; la previsione della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

Viene poi previsto che le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale.

L'articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore che, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.

La delega di cui all'articolo 8 è invece finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia

di servizio civile nazionale. Si segnala che nell'esercizio della delega in oggetto il legislatore delegato dovrà attenersi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo che richiede il coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente; la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore; la riforma dell'istituto del cinque per mille; l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati; la revisione della disciplina delle ONLUS.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie e finali e, al comma 4, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni speciali e delle province autonome.

L'articolo 11 prevede infine che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 7, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

Conclusivamente, formula una proposta di parere con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della Parte II della Costituzione.**S. 1429-B Governo approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.**

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimere, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, il parere di competenza sul disegno di legge di riforma costituzionale di cui all'oggetto, approvato dal Senato e modificato dalla Camera in sede di prima deliberazione.

Ricorda che la Commissione ha espresso il parere di competenza in entrambe le letture parlamentari, esprimendo, alla 1a Commissione del Senato, un parere favorevole con otto osservazioni e, alla I Commissione della Camera, un parere favorevole con tredici osservazioni.

Il disegno di legge di riforma costituzionale, come risultante a seguito delle modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, modificando profondamente l'architettura costituzionale del nostro ordinamento.

Rispetto al testo approvato dal Senato, le principali modifiche apportate nel corso dell'*iter* alla Camera hanno riguardato: la semplificazione del procedimento legislativo; l'introduzione di un richiamo costituzionale allo « statuto delle opposizioni »; la disciplina del c.d. « voto a data certa » e la soppressione del c.d. « voto bloccato »; diversi quorum deliberativi per l'elezione del Presidente della Repubblica; il mantenimento dell'elezione da parte del Parlamento in seduta comune dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare; il richiamo al principio di trasparenza nel-

l'organizzazione dei pubblici uffici; alcune modifiche al riparto della potestà legislativa statale e regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione nonché delle materie per le quali può applicarsi un'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione; l'applicabilità del ricorso di legittimità costituzionale, su richiesta di un determinato quorum di parlamentari, alle leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Dopo aver precisato che si soffermerà unicamente sulle parti del testo modificate dalla Camera e riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione per le questioni regionali, si richiama, in primo luogo, l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 55 della Costituzione e rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. A tali modifiche consegue la configurazione di un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

In particolare, in base al nuovo quinto comma dell'articolo 55 della Costituzione, il Senato della Repubblica « rappresenta le istituzioni territoriali ». Il comma individua poi le funzioni del Senato, che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, sono: il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; il con-

corso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

A seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, si è inteso precisare che le funzioni che il nuovo articolo 55 della Costituzione pone espressamente in capo al Senato spettano comunque anche alla Camera; per tale ragione, sono stati utilizzati i termini « concorre » e « partecipa ». È stata invece soppressa l'attribuzione espressa al Senato della funzione di controllo delle politiche pubbliche.

È stata inoltre soppressa la previsione di un concorso paritario del Senato nella funzione legislativa per le materie relative a famiglia e trattamenti sanitari obbligatori, di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione: il procedimento legislativo per i disegni di legge vertenti su tali materie seguirà quindi le previsioni dettate dall'articolo 70 della Costituzione. È stata inoltre in parte modificata la previsione relativa alla funzione di raccordo posta in capo al Senato che, nel testo approvato da tale ramo del Parlamento (C. 2613), poneva in capo a tale organo la funzione di raccordo tra « l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica ». La funzione di raccordo tra Stato e Unione europea non è dunque più espressamente richiamata nel testo dell'articolo 55 della Costituzione; è comunque confermata la previsione della partecipazione del Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. È stata inoltre soppressa la previsione che attribuiva al Senato anche la valutazione di impatto di tali decisioni.

Con riferimento alla durata dell'organo, a seguito delle modifiche approvate in sede di esame alla Camera, il nuovo quinto comma dell'articolo 57 della Costituzione (articolo 2 del disegno di legge costituzionale), prevede che la durata del mandato dei senatori coincida con quella dell'organo dell'istituzione territoriale dalla

quale sono stati eletti. Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

Nel testo approvato dal Senato, il riferimento era invece alla durata dell'organo dell'istituzione territoriale « in cui » sono stati eletti, con ciò ingenerando il dubbio che il riferimento potesse essere, per il sindaco, all'elezione di primo grado che lo aveva portato ad assumere tale carica o, al contrario, all'elezione a senatore, di secondo grado, effettuata dai consigli regionali. A seguito della modifica approvata in Assemblea alla Camera, il testo fa riferimento alla durata dell'organo dell'istituzione territoriale « da cui » i senatori sono stati eletti, con ciò intendendosi che l'organo cui fare riferimento è il consiglio regionale che ha eletto il sindaco nella carica di senatore.

L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Il nuovo articolo 70 della Costituzione disciplina il procedimento legislativo innovando profondamente rispetto all'attuale assetto: vengono infatti delineate due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica procedura, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che applicano la cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal nuovo quarto comma dell'articolo 117.

In base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa (come nel sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo comma dell'articolo 70 della Costituzione.

Nello specifico, il primo comma dell'articolo 70 della Costituzione, a seguito delle modifiche della Camera, prevede l'esercizio collettivo della funzione legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le

leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione (previste dall'articolo 71 della Costituzione), per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (legge elettorale del Senato), 80, secondo periodo (ratifica dei trattati sull'appartenenza dell'Italia all'UE), 114, terzo comma (ordinamento di Roma capitale), 116, terzo comma (attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), 117, quinto comma (norme di procedura per le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'UE e sull'attuazione e sull'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nonché le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento), 117, nono comma (legge che disciplina i casi e le forme in cui la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato), 119, sesto comma (legge che definisce i principi generali per l'attribuzione del patrimonio a comuni, città metropolitane e Regioni), 120, secondo comma (definizione delle procedure per il potere sostitutivo del Governo e dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente), 122, primo comma (legge che stabilisce i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità

e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza e che determina la durata degli organi elettivi ed i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione), 132, secondo comma (distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un'altra).

Come risulta dalla nuova formulazione del testo approvata dalla Camera, il riferimento per individuare l'ambito del procedimento bicamerale è alle leggi in senso formale, intendendo la legge come fonte di produzione di una specifica normativa. A tal fine, nel testo costituzionale è stato esplicitato che tali leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate in base al procedimento bicamerale (primo comma).

Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (secondo comma), con un procedimento legislativo monocamerale, ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell'iter legislativo: in particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le proposte di modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva (terzo comma).

Anche i disegni di legge di bilancio (di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) seguono il procedimento monocamerale di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, con la differenza che il loro esame da parte del Senato, dopo l'approvazione della Camera, avviene in via automatica – quindi senza bisogno della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisione da parte del Senato – ed il termine per deliberare proposte di modificazione è di

15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera (quinto comma).

Le modifiche introdotte alla Camera hanno semplificato il procedimento legislativo dei disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, eliminando l'ipotesi di una ulteriore procedura, differenziata in base alle materie di riferimento delle singole disposizioni. Viene inoltre previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato — a condizione che lo stesso si sia espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti — solamente pronunciandosi « nella votazione finale » a maggioranza assoluta dei suoi componenti (quarto comma). A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, questo specifico procedimento si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o a tutela dell'interesse nazionale che danno attuazione alla cosiddetta clausola di supremazia (introdotta dal nuovo articolo 117, quarto comma, della Costituzione), per le quali l'esame del Senato è disposto entro 10 giorni.

Nel testo approvato dal Senato, l'ambito di applicazione del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 70 era più ampio e ricomprendeva anche una serie di materie, individuate mediante richiamo alle relative disposizioni costituzionali. Con le modifiche apportate dalla Camera, viene invece eliminato il riferimento alle materie e si ricomprendono nel procedimento bicamerale di cui al primo comma dell'articolo 70 Costituzione una serie di ambiti di intervento legislativo a cui, sulla base del testo approvato dal Senato, si sarebbe applicata la procedura con « ruolo rinforzato del Senato ».

Nell'eventualità che insorgano questioni di competenza legislativa tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, è prevista l'intesa tra i Presidenti delle Camere (sesto comma).

Infine, è attribuita al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal

suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (settimo comma).

Venendo alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in primo luogo, l'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. « regionalismo differenziato »).

A seguito delle modifiche apportate: viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie (organizzazione della giustizia di pace; istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; ricerca scientifica e tecnologica; beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali; turismo; governo del territorio e, a seguito di una modifica introdotta in Assemblea alla Camera, politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale); è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge « approvata da entrambe le Camere », senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 31 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma), sono introdotte materie nuove e sono

enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali « disposizioni generali e comuni » o « disposizioni di principio »).

Nell'ambito della competenza regionale (articolo 117, terzo comma), una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che, allo stato, è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari.

Nel corso dell'esame presso la Camera, sono state approvate, sia in sede referente che in Assemblea, alcune modifiche tese a riformulare specifiche materie di competenza legislativa. In particolare, nell'ambito della potestà legislativa statale esclusiva: accanto alla materia *tutela della concorrenza* è stata aggiunta quella della *promozione della concorrenza*, in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia (lettera *e*); è stata introdotta la materia *disposizioni generali e comuni per le politiche sociali*, non nominata nel vigente testo dell'articolo 117 (lettera *m*); sono state introdotte la materia *politiche attive del lavoro*, anch'essa non nominata nel vigente testo dell'articolo 117, e la materia *disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale*, attribuita nel testo vigente alla competenza regionale (lettera *o*); la competenza in materia di *tutela e sicurezza del lavoro* è stata interamente attribuita allo Stato, mentre nel testo approvato dal Senato lo era limitatamente alle disposizioni generali e comuni (lettera *o*) e *m*); nell'ambito della

materia *coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale* è stato inserito un riferimento anche ai *processi e alle relative infrastrutture e piattaforme informatiche* (lettera *r*)).

Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale (terzo comma), è stato soppresso il riferimento al « Parlamento » per la potestà legislativa in materia di *rappresentanza delle minoranze linguistiche* e la materia *istruzione e formazione professionale* è stata sostituita dalla materia *organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale*.

L'articolo 38 reca poi una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale e due leggi costituzionali.

Tra le disposizioni di interesse per la Commissione, si segnala il comma 9, che modifica l'articolo 120, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali. In sede referente alla Camera, tale comma è stato modificato al fine di specificare che le disposizioni in materia di potere sostitutivo si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque ferma la vigente disciplina degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione in materia di potere sostitutivo (articolo 39, comma 12, secondo periodo, introdotto dall'Assemblea della Camera).

L'articolo 39 reca le disposizioni transitorie, tra le quali si segnalano quelle contenute ai commi da 11 a 13 che concernono l'ordinamento regionale. In primo luogo (comma 11), le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In secondo luogo (comma 12), la riforma costituzionale – per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della

Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) – non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome.

Infine, il comma 13 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Fa quindi presente che la Commissione articolerà i propri lavori sulla base del calendario che, a sua volta, elaborerà la Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali.

S. 1977 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che le disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame (con l'eccezione di quelle contenute all'articolo 5) appaiono sostanzialmente rispettose del riparto di competenze costituzionalmente definito, essendo principalmente riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *m*) della Costituzione. Non sfugge tuttavia la necessità di integrare il testo del decreto-legge con alcuni correttivi finalizzati a consentire alle Regioni e agli Enti locali di gestire le complessità derivanti dall'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche tenendo conto della fase di transizione attualmente in corso, e del riparto di

competenze costituzionalmente definito. La questione si pone, in particolare, in riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 5, in materia di transito in altri ruoli del personale appartenente al Corpo ed ai servizi della Polizia provinciale, anche in considerazione del fatto che il trasferimento del relativo personale nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale dovrebbe essere preceduto da una ricognizione da parte delle stesse Province e Città metropolitane in merito alla necessità di avvalersi di tali risorse umane per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, e del rilievo che la materia della polizia amministrativa locale appare ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), e quarto comma della Costituzione.

Anche alla luce degli interventi svolti nell'ambito della discussione preliminare nella seduta del 2 luglio scorso e dei contributi pervenuti alla Commissione da parte di alcuni colleghi, sottopone quindi all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con quattro condizioni e due osservazioni.

Il senatore Roberto RUTA (PD), intervenendo con riferimento alla questione posta dal presidente in relazione all'articolo 5 del decreto-legge, fa presente che il tema del transito del personale dai corpi della polizia provinciale ad altri ruoli appare assai delicato. In proposito, ricorda di aver presentato un apposito ordine del giorno in Assemblea al Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge di delega in materia di Pubblica Amministrazione (S. 1577), accettato dal Governo, con il quale quest'ultimo si è impegnato a prevedere la confluenza della polizia provinciale nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato. Ciò al fine di preservare il patrimonio di competenze del quale il personale della polizia provinciale dispone e che, diversamente, andrebbe perduto.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), associandosi alle osservazioni del collega Ruta, paventa il rischio che – per rincorrere le emergenze – si finiscano per dimenticare le funzioni svolte dal personale che si vuole ricollocare. La polizia provinciale svolge infatti un importante ruolo in materia agro-alimentare che deve essere preservato. Per tali ragioni, ritiene anch'ella che dovrebbe transitare nei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, pur condividendo le osservazioni dei colleghi, fa presente che la naturale *sedes materiae* di tali interventi normativi è rappresentata dal disegno di legge di delega in materia di pubblica amministrazione, attualmente all'esame della Camera (C. 3098). Ricorda infatti che, con intesa sancita in sede di Conferenza permanente l'11 settembre 2014, si era convenuto che, nel rispetto del principio di coerenza dell'ordinamento, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge di delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici, lo

Stato e le regioni sospendessero l'adozione di provvedimenti di riordino fino all'entrata in vigore delle riforme in discussione. Tra le deleghe in questione è espressamente richiamata la delega in materia di riforma delle forze di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), di tale disegno di legge-delega. Dal canto suo, peraltro, la Commissione non può che rilevare come la disciplina della polizia locale sia ascrivibile ad ambiti competenziali riservati, in via residuale, alle regioni che, con propri atti normativi, sono le sole titolate a disporre in merito al transito del personale della polizia provinciale in altri ruoli.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (S. 1993 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1993, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *o*), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale
(S. 1870 Governo, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1870, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati e adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo prevalentemente riconducibili alla materia dell'« ordinamento civile », la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a quelle « materie-non materie » identificate dalla giurisprudenza costituzionale in quelle funzioni finalisticamente orientate e trasversali rispetto al riparto verticale e orizzontale di competenze, come ad esempio la fissazione dei « livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali », incidono anche su ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni;

osservato, tuttavia, che la materia del Terzo settore, non espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile anche ad ambiti competenziali afferenti sia alla compe-

tenza regionale residuale (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente (e, ad esempio, alla tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);

osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legislatore, a seguito della sospensione – disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio militare, ha configurato il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà, nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);

rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'oggetto, l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere « ove necessario, in relazione alle singole materie » oggetto della legge, che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, e successive modificazioni», mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;

osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazionale – competenze di tipo organizzativo e programmatico, per il relativo esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'arti-

colo 1 prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando altresì che tutti i decreti legislativi di cui al comma 2, lettera a) e c) debbano invece essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera m), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali».

ALLEGATO 3

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali (S. 1977 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1977 di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali »;

osservato che esso introduce un complesso di interventi che, seppur afferenti a molteplici ambiti materiali, risultano avvincenti dal comune nesso teleologico rappresentato dall'essere tali misure a vario titolo rivolte agli enti territoriali;

rilevato altresì che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e lettera g) della Costituzione, in materia di « *sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie* » e di « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* »;

ricordato, in relazione alle specifiche disposizioni in materia di servizi per l'impiego (contenute all'articolo 15) che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, tale disciplina appare riconducibile alla « *potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* »;

rilevata la necessità di integrare il testo del decreto-legge con alcuni correttivi finalizzati a consentire alle Regioni e agli

Enti locali di gestire le complessità derivanti dall'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche tenendo conto della fase di transizione attualmente in corso, e del riparto di competenze costituzionalmente definito;

osservato, in particolare, in riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 5, in materia di transito in altri ruoli del personale appartenente al Corpo ed ai servizi della Polizia provinciale, che la materia della polizia amministrativa locale appare ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione, e che, con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, la polizia provinciale è stata al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni che spettavano alle province, anche in considerazione del fatto che il trasferimento del relativo personale nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale dovrebbe essere preceduto da una ricognizione delle stesse Province e Città metropolitane in merito alla necessità di avvalersi di tali risorse umane per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, fatti ovviamente salvi i limiti di spesa di cui all'articolo 1 comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

ravvisata altresì la necessità di assicurare continuità al servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e tutela al patrimonio archivistico, oggi gestiti dalle

Province, che richiederebbe la definizione di un piano di razionalizzazione e di riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura;

auspicato che l'esame parlamentare del decreto-legge possa rappresentare la sede per l'introduzione di interventi preordinati alla tutela e alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori che prestano la propria opera presso le amministrazioni degli enti locali in assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) tenuto conto che l'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), e quarto comma della Costituzione, ascrivono alla competenza legislativa residuale delle Regioni la disciplina della polizia amministrativa locale, e che, con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, il riordino dei corpi di polizia provinciale è stato al momento escluso dal processo di ridefinizione delle funzioni che spettavano alle province, si riformuli la disposizione contenuta all'articolo 5 al fine di attribuire espressamente alle Regioni la riallocazione – mediante proprio atto normativo – delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale;

2) si provveda ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 4, prevedendo che, in modo concertato tra i vari attori istituzionali coinvolti, siano individuati gli istituti e i luoghi di cultura delle Province da trasferire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo, al contempo, il trasferimento alle dipendenze del Ministero di parte del personale a tempo indeterminato svolgente funzioni in tale ambito;

3) al fine di consentire un'adeguata razionalizzazione dei servizi che tenga anche conto degli ambiti sovraprovinciali

per aree territoriali ottimali, si integrino le disposizioni contenute agli articoli 4 e 5 prevedendo che le Regioni dispongano, con propria legge, la definizione di ambiti territoriali comprensivi di più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni, e contemplando espressamente la possibilità per gli enti interessati di definire le modalità di esercizio delle funzioni conferite anche mediante organi comuni;

4) allo scopo di ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano le Province – Enti di area vasta e le Città metropolitane, verifichi la Commissione l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge con l'introduzione di una misura « ponte » che autorizzi tali enti, con riferimento al solo anno 2015, a procedere all'approvazione del bilancio e dei connessi strumenti di programmazione della spesa con riferimento ad una sola annualità, considerando altresì l'avanzo di amministrazione tra gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno;

e con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, che prevede la definizione – mediante accordo in sede di Conferenza unificata – di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive per il lavoro con le disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (atto n. 177 del 2015) attualmente all'esame parlamentare, che prevede la definizione di linee di indirizzo triennali aventi il medesimo oggetto; si dovrebbero altresì coordinare le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 15 con quelle di cui all'articolo 11 del succitato schema di decreto legislativo, essendo entrambe volte a prevedere la stipula di convenzioni tra il Governo e le singole regioni allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive

del lavoro attraverso meccanismi di gestione coordinata del lavoro, sulla base di diversi principi;

b) al medesimo articolo 15, comma 1, si dovrebbe sostituire il riferimento, ivi contenuto, alla Conferenza unificata quale

sede dell'accordo da concludere con il Governo in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, con quello, più appropriato, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.20 alle 8.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione del presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews, Paolo Garimberti (Svolgimento e conclusione)	167
Comunicazioni del Presidente	167
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 322/1659 al n. 325/1663)	168

Mercoledì 8 luglio 2015. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews, Paolo Garimberti.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*,

svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Francesco VERDUCCI (PD), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Garimberti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 322/1659 al n. 325/1663, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 322/1659 al n. 325/1663)**

CROSIO. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la Rai ha indetto un concorso per l'assunzione di 100 dipendenti a tempo determinato che ha visto candidarsi 4.982 giornalisti;

la convocazione per la prima prova è stata data con soli 20 giorni di preavviso e che la sede scelta per lo svolgimento delle prove a Bastia Umbra con evidenti problemi di accessibilità per i candidati;

questi due aspetti appaiono quanto meno sospetti di una volontaria scelta di limitare l'afflusso dei candidati;

le modalità di realizzazione di questo concorso minano le più elementari condizioni di eguaglianza e parità di accesso che dovrebbero essere garantite a tutti i cittadini in qualunque concorso pubblico, ma ancor più in un concorso indetto da un'azienda che svolge un servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se la Direzione generale reputi le condizioni di cui in premessa rispettose dei principi di equità e eguaglianza che dovrebbero essere garantiti in ogni concorso pubblico e se non ritenga invece di dover invalidare la prima convocazione per rivedere le tempistiche e l'ubicazione della prima prova. (322/1659)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata, nel rinviare ai contenuti del riscontro fornito ad una precedente interrogazione su tema analogo, si informa di quanto segue.*

Per quanto riguarda la tempistica della convocazione, si ritiene che il preavviso dato ai partecipanti (di circa 20 giorni) sia sostanzialmente congruo rispetto, da un lato, all'esigenza di un tempo utile per l'organizzazione di una trasferta in territorio nazionale e, dall'altro, alla preparazione delle prove di concorso in quanto i contenuti oggetto d'esame sono noti sin dalla pubblicazione del bando. Su questo tema, a titolo esemplificativo, si pone in evidenza come lo stesso Ordine dei Giornalisti abbia convocato i candidati all'esame per l'abilitazione professionale con identico preavviso (in data 26 maggio 2015 per sostenere le prove il 15 giugno successivo).

Si fa inoltre presente che la scelta di Bastia Umbra, fatta a conclusione di regolare gara, soddisfa due fondamentali aspetti: la necessità di individuare una sede centrale per tutto il territorio nazionale, e l'adeguatezza della capacità ricettiva della località ospitante. Entrambi questi elementi sono stati garantiti dalla città umbra che, nei suoi dintorni, può offrire ricettività per oltre 20 mila posti letto.

MIRELLA LIUZZI, PIETRO BERNINI.
— *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

in data 20 dicembre 2013, l'Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte del-

l'allora giunta Cota, Claudio Sacchetto, dichiarava – relativamente allo *spot* per l'Expo (detta anche « scintilla ») dal titolo « Come mangiare meno acqua » – che: « I calcoli inerenti i 15 mila litri di acqua per produrre un chilogrammo di carne sono assolutamente errati e mi rammarica prendere atto del fatto che un'edizione dell'Esposizione Universale dedicata al claim “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” – dunque che pone al centro il ruolo indispensabile dell'agricoltura a servizio del mondo – si affidi a trovate prive di fondamento come queste. Non si tratta di una difesa d'ufficio, ma piuttosto di un'indignazione profonda nei confronti di messaggi non fondati che hanno quale unico e devastante risultato quello di attaccare ancora una volta il comparto rurale. In passato si sono verificate estemporanee dichiarazioni negative sull'apporto della carne nella dieta quotidiana, poi l'attacco in merito alle responsabilità degli allevamenti in merito ai nitrati, oggi gli spot sul consumo di acqua: non stupiamoci se la zootecnia rappresenta uno dei settori maggiormente in crisi.

Se questo approccio dovesse essere confermato, non corrisponde alle aspettative che avevamo riposto nell'Expo2015, esposizione universale che era considerata, e speriamo possa considerarsi, opportunità per l'Italia, occasione per l'agricoltura »;

dopo le dichiarazioni dell'Assessore Sacchetto lo *spot* « Come mangiare meno acqua » non è stato più mandato in onda;

la risposta della Rai (Protocollo n. 1346) alla precedente interrogazione

(Protocollo 1321 COMRAI) non ha di fatto chiarito le richieste espresse da parte degli interroganti;

si chiede di sapere:

la durata effettiva complessiva (in minuti) della messa in onda di ogni singola « scintilla » (*spot* per EXPO) trasmessa sui palinsesti RAI. (323/1661)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Ad integrazione del riscontro già fornito sullo stesso tema all'interrogazione prot. n. 1321/COMRAI si ritiene opportuno evidenziare che le argomentazioni contenute nella scintilla « Come mangiare meno acqua » si riferiscono al lavoro di ricerca di importanti studiosi, tra cui in particolare il Prof. Arjen Y. Hoekstra dell'Università di Twente in Olanda, fondatore e Direttore scientifico della Water Footprint Network (2008); non a caso i suoi dati sono spesso ripresi dalla stampa internazionale. Tra i suoi trattati si segnalano: *Globalization of Water* (2008) and *The Water Footprint Assessment Manual* (2011).*

Si evidenzia, peraltro, che vanno nella stessa direzione anche le analisi del Rapporto FAO « Livestock's Long Shadow », in particolare la parte dedicata al tema degli sprechi d'acqua.

Infine, per quanto concerne il dato sulla durata complessiva della trasmissione di ogni singola « scintilla » nella totalità dei canali Rai, si forniscono le relative informazioni con l'allegata tabella.

Sanità Expo - Distribuzione delle trasmissioni sui canali Rai Canal5 e Speciezzaf (dicembre 2013 - aprile 2015)

NUMERO	TITOLO	DURATA UNITARIA	TOTALE PASSAGGI	DURATA TOTALE
1	PROVVISORIALE	01:43	91	58:43
2	BARBETTI	01:55	41	20:44
3	CAPO DI PALMA	01:40	29	55:00
4	CONNO	01:47	24	42:48
5	ASTRONAUTI	03:20	33	48:36
6	NATURA	02:00	39	1:18:00
7	BRESCETTI	01:48	73	07:43
8	PAVANE PROTTE	01:48	19	21:00
9	MATTI COSEI	01:20	47	48:20
10	STABARA	01:29	46	04:14
11	CARIFTA	01:29	34	04:24
12	MIRCO	01:45	36	05:26
13	TEMA EDPO (RUBRICA)	01:28	378	04:13
14	CECCHI FUSO	01:20	24	48:00
15	AUTOPRO DI CAMPANIA	02:00	13	1:18:00
16	SARACINASTICO	01:20	37	01:20
17	SECORA	01:20	43	1:14:00
18	AGRICOLTURA DI PIEDIMONTE	01:41	3	05:12
19	DELLA ARABIA	02:00	11	22:00
20	FOZZA	01:20	13	31:20
21	PROSCIOFFO	01:20	14	1:12:00
22	A. BARRABE DI FEBBARA	01:20	7	12:14
23	ASTURI	01:20	11	21:20
24	GORGA ALLA TERRA	02:07	13	48:13
25	EVENTO EDPO CANTINI	01:28	107	14:09
26	FRUTTA BARBE	01:47	21	41:01
27	EDPO SANROCCO	01:20	23	34:24
28	FABRIZIO	01:40	21	02:40
29	RODOLFO	01:14	11	1:12:00
30	BARONDO	02:04	5	10:20
31	DIETA BENEDETTA	01:30	22	22:00
32	GRATTA	01:30	22	33:00
33	TORINO O ALENONE	01:12	9	1:04:00
34	TALLER FOOD	02:00	23	24:00
35	PECCA	01:57	7	13:39
36	GIORNE CALABRESI	01:20	12	16:20
37	ITALIANI FASCI A TAVOLA	01:43	11	26:34
TOTALE GENERALE				3363
TOTALE GENERALE				84:26:53

NUMERO	TITOLO	DURATA UNITARIA	TOTALE PASSAGGI	DURATA TOTALE
40	CELANO	01:20	2	04:20
41	ZAPPALANO	01:35	14	30:10
42	SPORTE E RISPONDERE	01:20	25	27:20
43	FRUTTA	01:19	7	08:13
44	A. GBO F.	01:31	18	23:18
45	LAFORD SPORE	01:30	19	24:30
46	BANANA	01:28	13	21:27
47	APPRESA DALLA TERRA	01:27	22	27:54
48	PARMIGIANO	01:14	22	25:08
49	LAPAYATA	01:24	19	23:52
50	PERLINA	01:25	6	08:00
51	CHI APPROPRIABILI	01:28	3	05:00
52	APPRESA DALLA TERRA	01:14	18	20:12
53	CECA VESPERO AL TERZO PIANO	01:20	24	27:20
54	FOOD AND SERVICES	01:27	141	32:27
55	LIVE SHOW	01:25	17	21:25
56	FRASSEN	01:24	129	17:28
57	CULTURA	01:10	23	25:30
58	TEMA 2	01:16	21	24:16
59	FRANCESCO ITALIA	01:29	13	14:20
60	SOCIETA' CIVILE	01:24	3	06:00
61	BROCCENTINI	01:23	16	17:00
62	CHARLES PARK	01:28	14	17:00
63	MIRCO FOOD (RUBRICA)	01:16	3	03:48
64	MARCELLO ZENO	01:24	2	04:12
65	CLUSTER TEMATI	01:15	6	07:00
66	CLUSTER CEREALIE TURCHE	01:02	1	01:02
67	CLUSTER FRUTTA E LEGUMI	01:15	14	26:00
68	CLUSTER RISO	01:09	4	04:36
69	CLUSTER MIELE	00:59	12	11:08
70	CLUSTER CACAO	01:24	7	07:57
71	CLUSTER CALFA	01:14	3	03:42
72	CARTA DI BELLAID - EDPO DELLA TERRE	01:20	173	07:20
73	CARTA DI BELLAID (RUBRICA)	00:59	244	06:20
74	EDPO DELLA DISE - EVENTO ITALIA 2014 (FINIR)	02:00	43	08:48
75	EDPO DELLA DISE - ROBERTO M. APOLLE	01:20	06	07:24
76	MURATA CARTA DI BELLAID	01:09	8	08:54

MIRELLA LIUZZI, GIROTTO. — *Al Presidente della RAI.* — Premesso che:

il giorno 17 giugno 2015 si è appreso a mezzo stampa che sono stati inseriti nel registro degli indagati 44 soggetti tra *manager* televisivi Rai, Mediaset, La 7 e funzionari di Palazzo Chigi poiché — secondo quanto accertato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza — questi avrebbero ottenuto l'affidamento di lavori e servizi pubblici in cambio di utilità come assunzioni, denaro, biglietti aerei e vacanze. Al centro dell'attenzione la società di David Biancifiori, imprenditore televisivo arrestato già ad aprile 2015 e comparso a « Le Iene » in un servizio su presunti meccanismi corruttivi alla Presidenza del Consiglio;

la guardia di Finanza ha eseguito 60 perquisizioni ed acquisito tutti i documenti anche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui David Biancifiori — secondo alcuni articoli di stampa — ha avuto rapporti di lavoro già a partire dal 2008 riuscendo ad assicurarsi una commessa del valore di 8 milioni di euro per l'allestimento di alcuni eventi;

il 9 aprile 2015 il Deputato Riccardo Nuti con un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (atto n. 3-01415) aveva chiesto al Ministro Maria Elena Boschi chiarimenti sulle presunte tangenti ai vertici dello Stato e dei soggetti coinvolti, facendo particolare riferimento a David Biancifiori, della Dibi Technology, vincitore di una gara d'appalto proprio alla Presidenza del Consiglio di cui ai paragrafi precedenti, poi arrestato con le stesse accuse. In quell'occasione il Ministro Maria Elena Boschi ha asserito che tutti gli appalti sospetti erano stati secretati;

in relazione alle notizie del 17 giugno 2015, la RAI ha dichiarato che « con riferimento alle indagini in corso, la Rai garantisce la massima collaborazione all'Autorità Giudiziaria ». Anche La7 ha dichiarato a mezzo stampa che si costituirà parte civile nel processo: « La7 ha fornito alla Guardia di Finanza la documentazione richiesta e si riserva di costituirsi

parte civile nell'eventuale processo penale per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti »;

da fonti stampa risulta che l'indagine dei 44 indagati sia partita per segnalazione della Rai stessa all'Autorità Giudiziaria a seguito di alcune irregolarità in alcuni appalti che l'azienda aveva rilevato da procedimenti interni;

la proposta di legge del M5S sulla riforma Rai prevede anche il principio della trasparenza nell'individuazione dei dirigenti e degli appalti pubblici. Il M5S in Commissione Vigilanza Rai, sin dall'inizio della legislatura, ha perseguito un percorso volto al controllo sugli appalti e le commesse di quelle società che beneficiano di milioni di euro da parte del servizio pubblico. La richiesta di trasparenza e la documentazione fornita sulle « happy five » nonché società definite « fornitori di eccellenza » e destinatarie di un'importante fetta del budget annuale di due miliardi di euro, avevano già messo in evidenza forti dubbi sulla modalità di assegnazione dei lavori e sui conflitti di interesse dei vincitori degli appalti con la RAI. A detta dell'interrogante è evidente la necessità di ripartire proprio dal principio di trasparenza per debellare la RAI da soggetti inadeguati ad occuparsi del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

sulla base di quali criteri sono stati affidati i lavori ai soggetti citati in premessa;

se alla luce dei fatti prima citati gli interrogati intendano intervenire mediante la formazione di un Comitato di controllo *ad hoc* con funzioni di monitoraggio e controllo sulla trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture degli appalti e che riferisca periodicamente nelle Commissioni parlamentari competenti. (324/1662)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza, con riferimento alle indagini della Guardia di Finanza sugli appalti (non solo con Rai, ma anche con altre società) delle società del sig. David Biancifiori, che Rai aveva già effettuato un audit sull'edizione 2013 del Festival di Sanremo al fine di verificare la correttezza nella stipula di alcuni contratti di appalto relativamente ai service « luci, audio, gruppi elettrogeni ed americane ». Il rapporto di audit è stato tempestivamente trasmesso al magistrato delegato al controllo della Corte dei conti.

A seguito di tale intervento, in particolare, è emersa l'opportunità di individuare misure specifiche finalizzate a rafforzare il sistema di controllo interno relativamente al processo di affidamento e gestione dei contratti; in tale quadro si inseriscono, oltre a modifiche organizzative volte ad accentrare il processo di approvvigionamento, da un lato l'adozione di norme relative alla predisposizione di capitoli tecnici ed RDA, nonché alla gestione contrattuale (collaudi) e, dall'altro, una policy volta ad assicurare il controllo dei costi di funzionamento dei gruppi elettrogeni.

A seguito delle verifiche effettuate, l'Azienda ha adottato – come di consueto in situazioni di questo tenore – i conseguenti provvedimenti disciplinari che hanno interessato 2 dirigenti, 2 funzionari ed una risorsa tecnica.

La Direzione Internal Auditing, ancora, ha svolto un intervento di follow-up nel 2014-2015 allo scopo di verificare l'effettiva implementazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno previste dal piano di azione definito dal management di Rai.

In linea più generale si segnala che la Rai, in coerenza con la normativa anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190), recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e relativi decreti attuativi ed, in particolare, con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-

bliche amministrazioni, ha arricchito ulteriormente il proprio corpus normativo attraverso l'adozione a gennaio 2015 del « Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione » e del « Programma per la trasparenza » su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

PISICCHIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

da alcuni giorni è operativa la fusione tra Televideo Rai e Rainews.it;

l'unificazione sta producendo una serie di disfunzioni puntualmente denunciate dal Comitato di redazione al Direttore della testata;

in particolare viene denunciato che le difficoltà legate all'unificazione di Televideo con la redazione web – processo che ha segnato un'improvvisa accelerazione (non concordata né presentata al Comitato di redazione) lo scorso 8 giugno – risulterebbero aggravate anche dallo spostamento di almeno otto redattori sulle nuove workstation « integrate »;

vengono, inoltre, segnalate gravi disfunzioni tecniche, tra cui:

1. la mancanza della funzione *pre-view*, che, diversamente da quanto avveniva con la vecchia applicazione « Cyclone », non consente di « vedere » la pagina di Televideo che viene aggiornata o corretta (funzione indispensabile per chi lavora alle pagine della Rassegna stampa, all'Agenda, agli indici e a chiunque debba rielaborare una pagina già esistente). In sostanza, la lettura e la verifica del pezzo è possibile solo dopo la sua pubblicazione, rendendo impossibile la correzione preventiva di eventuali errori;

2. la sillabazione automatica fallace, dal momento che nel nuovo *tool* editoriale la sillabazione automatica (necessaria, vista la configurazione grafica dell'interfaccia di Televideo) non funziona come dovrebbe. Tutti i tentativi di « copia e incolla » da Cyclone a Editool sono falliti

e l'operazione inoltre risulta lunga e farraginoso, tale da inficiare il carattere di tempestività tipico della testata;

tutto ciò ha effetti anche su ruoli e mansioni, visto che il vecchio sistema Cyclone ha consentito per anni a tutti i redattori di Televideo di intervenire autonomamente sull'impaginazione (indici, messa in onda, pagine), mentre con il nuovo *tool* editoriale queste funzioni sono attribuite in esclusiva alle *line*, con ciò lasciando aperta la questione di come sarà considerato il lavoro pregresso;

allo stato dei fatti il processo di unificazione tra redazione *web* e Televideo si sta traducendo in uno svuotamento ulteriore della redazione del *teletext*, dove già nella prima settimana di sperimentazione è capitato che un solo redattore abbia dovuto far fronte all'aggiornamento continuo dell'intero giornale;

oltre le questioni connesse alle difficoltà tecnologiche, il Comitato di redazione esprime il suo motivato dissenso anche sul fatto che si sia deciso di partire con la sperimentazione editoriale direttamente « *online* », in un periodo coincidente con l'inizio delle ferie, senza un sistema di *test* « *offline* » con il quale realizzare una serie di « numeri zero » capaci di evidenziare tutte le criticità che poi si sono puntualmente presentate, registrando una dichiarazione degli organi di direzione che solleva allarme in quanto afferma che « al momento (...) non è in alcun modo ipotizzabile una totale integrazione dei due sistemi editoriali. Salvo sviluppi tecnologici al momento non previsti né prevedibili »;

il Comitato di redazione ha richiesto di procedere alla sospensione della sperimentazione al fine di procedere a verifiche funzionali e dei *test* da realizzarsi su una struttura *offline* per impedire che giunga in rete un prodotto « fallato »;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda siano a conoscenza delle disfunzioni tecniche illustrate in premessa;

in caso affermativo, se condividano le indicazioni formulate dal Comitato di redazione, anche al fine di offrire al pubblico degli utenti un prodotto giornalistico all'altezza del *brand* che lo mette in onda. (325/1663)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale è opportuno evidenziare come l'integrazione tra le redazioni di Televideo e Rainews.it rientri in un progetto più ampio che ha come principale obiettivo quello di garantire che nessuna parte dell'azienda resti isolata dal processo di rinnovamento e digitalizzazione avviato ormai da anni, e di ottenere la massima efficienza in termini di produzione e di impiego delle risorse umane e tecnologiche.

Al riguardo, si consideri che la fase di avvio del processo d'integrazione ha avuto come presupposto la grande similitudine tra il lavoro svolto dai giornalisti della redazione di Televideo (news tempestive e approfondimenti testuali 24 ore su 24) e quello svolto dai giornalisti di Rainews.it (news tempestive e approfondimenti testuali corredati anche da immagini e video). Tale situazione simile ha offerto la spinta a perseguire il progetto di integrazione tra le due redazioni non solo per evitare duplicazioni e ridondanze ma anche per consentire ai colleghi di Televideo una rideterminazione del proprio ruolo in un contesto « aperto ».

Sotto il profilo della tempistica dell'operazione, è bene sottolineare che da mesi era stato annunciato a più riprese – anche al Cdr – l'avvio del processo di integrazione; dimostrazione ne è il fatto che tra gennaio e febbraio sono stati effettuati i corsi di formazione a tutti i giornalisti di Televideo sul CMS Editool per la pubblicazione di notizie su Teletext a partire dalla piattaforma web. Si è inoltre voluto ribadire che, proprio in considerazione del cambiamento significativo in termini di « abitudini lavorative » dei singoli, quello iniziato l'8 giugno scorso, come ampiamente ribadito, è un periodo di « totale sperimentazione ».

Quanto alle difficoltà tecnologiche si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il progetto non prevede la totale integrazione tra Editool (il sistema editoriale che serve per la pubblicazione del sito) e Cyclone (il sistema che pubblica le pagine di Televideo). Questo è dovuto a due fattori: l'età di Cyclone e il fatto che questo software è gestito da una società esterna a Rai, che ha con Rai solo un contratto di « manutenzione » di Cyclone e non un — ben più oneroso — contratto di sviluppo. Più in particolare: Editool — al momento — può pubblicare le pagine con le notizie di Televideo (ultim'ora e pagine interne) e non quelle con degli indici che vanno ancora gestiti attraverso Cyclone (il processo è quindi al 70 per cento dell'integrazione).

Aspetto positivo del processo in corso è che dopo un inizio di reale sperimentazione si sta già procedendo con nuove release del software di pubblicazione che tengono conto delle osservazioni dei giornalisti che utilizzano Cyclone e che dovrebbero con-

sentire di migliorare ulteriormente l'operatività di Editool in fase di gestione del prodotto Televideo. Si è dunque già in fase di superamento degli inconvenienti relativi al preview, mentre per la sillabazione ci si serve di tool già dimostratisi efficaci. Scenari di ulteriore integrazione e miglioramento dell'insieme si potrebbero ora aprire con il completamento di tutti i processi di digitalizzazione, anche nell'ambito delle attività di carattere produttivo.

Per quanto riguarda dunque le problematiche fin qui elencate, la testata ha già annunciato con una lettera alla redazione la volontà di proseguire in questo percorso con uno spirito di confronto e di collaborazione con la stessa.

Infine, è opportuno ribadire che l'intero processo mira a rendere tutte le attività redazionali in piena sintonia e sinergia e al contempo punta ad ottimizzare le risorse ed impiegare al meglio i lavoratori in maniera tale che siano perfettamente integrati nei più contemporanei sistemi produttivi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta (Svolgimento e conclusione)	175
---	-----

Mercoledì 8 luglio 2015. – Presidenza del vicepresidente Luigi GAETTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GAETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, accompagnato dal direttore dell'Ufficio normative e affari legali dei Monopoli, Italo Volpe.

Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze*, svolge

una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti il presidente Luigi GAETTI, i deputati Laura GARAVINI (PD), nonché i senatori Elisa BULGARELLI (M5S), Franco MIRABELLI (PD).

Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze*, risponde ai quesiti posti.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	176
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	176
Comunicazioni del Presidente	176

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.40.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Prosegue l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Su proposta del relatore, onorevole TOFALO (M5S), il Comitato esprime parere favorevole sullo schema di regolamento anzidetto.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut), *relatore*, illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, il senatore CASSON (PD) e i deputati TOFALO (M5S) VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 11.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	177
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario SpA (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	177
AVVERTENZA	177

Mercoledì 8 luglio 2015. – Presidenza del vicepresidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

**Audizione di rappresentanti di
Unipol Gruppo Finanziario SpA.**

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente per Unipol Gruppo Finanziario SpA il direttore generale area finanza, dott. Matteo Laterza, accompagnato dalla dottoressa Fiammetta Fabris, di-

rettore generale Unisalute, dal dott. Vittorio Verdone, direttore Affari istituzionali e regolamentari UnipolSai, e dal dott. Stefano Genovese, responsabile relazioni esterne.

Svolgono una relazione Matteo LATERZA, *direttore generale area finanza di Unipol Gruppo Finanziario SpA*, e Fiammetta FABRIS, *direttore generale Unisalute*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario SpA per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione dell'Ambasciatrice di Francia, S.E. Cathérine Colonna (*Svolgimento e conclusione*) . 178

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

**Audizione dell'Ambasciatrice di Francia,
S.E. Cathérine Colonna.**

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ambasciatrice di Francia, Cathérine COLONNA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL) e Paolo ARRIGONI (LNA).

Risponde loro l'Ambasciatrice Cathérine COLONNA, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Luca FRUSONE (M5S), Giorgio BRANDOLIN (PD) e la deputata Micaela CAMPANA (PD).

Risponde, a più riprese, l'Ambasciatrice Cathérine COLONNA.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'Ambasciatrice Colonna, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 luglio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono per SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A. Giampietro Brunello, amministratore delegato, Emanuele Schirru, responsabile ICT e Marco Stradiotto, responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giampietro BRUNELLO, *amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, ed Emanuele SCHIRRU, *responsabile ICT di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Alessandro PAGANO (AP) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giampietro BRUNELLO, *amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, e Marco STRADIOTTO, *responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A.*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	180
Audizione del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21.10 alle 21.25.

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 8 luglio 2015. – Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

La seduta comincia alle 21.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere al Comando generale della Guardia di Finanza talune informazioni supplementari riguardanti la documentazione recentemente trasmessa.

Nella medesima riunione, con riferimento alla relazione del dottor Donadio

pervenuta il 7 luglio, si è concordato di acquisire, presso l'Archivio storico del Senato, copia di alcuni elaborati formati da un consulente della Commissione stragi.

In relazione ad una nota di libera consultazione pervenuta il 7 luglio dall'avvocato Valter Biscotti – legale dei familiari delle vittime della strage di via Fani – si è altresì convenuto di incaricare la dottoressa Picardi di acquisire alcuni documenti fotografici agli atti del processo relativo all'omicidio Pecorelli e di prendere, a tal fine, gli opportuni contatti con il dottor Fausto Cardella, che svolse le funzioni di pubblico ministero nel suddetto processo.

Informa, inoltre, che il 7 luglio è pervenuta una lettera di libera consultazione del legale di Mario Moretti, avvocato Davide Steccanella, al quale lo scorso 1° luglio era stato richiesto di verificare con il suo assistito l'autenticità di un documento acquisito agli atti della Commissione. Nella lettera, l'avvocato Steccanella fa presente che la sua «assistenza al signor Mario Moretti è limitata al procedimento penale pendente avanti la Procura generale di Roma» e che la richiesta della Commissione potrà pertanto essere direttamente recapitata a Moretti presso il

carcere di Opera. Al riguardo, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di contattare Mario Moretti.

Comunica, quindi, di aver autorizzato, su conforme avviso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti della Commissione – l'estrazione di copia di documenti liberi da parte di un soggetto esterno.

Fa, inoltre, presente che il Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta ha messo a disposizione della Commissione, a decorrere dal 6 luglio 2015, il maresciallo ordinario Fulvio Cicalese, che sarà addetto alla gestione dell'archivio della Commissione in aggiunta ai marescialli capi Andrea Casertano, Bonifacio Stoduto e Giovanni Maceroni.

In relazione alla missione che una delegazione della Commissione ha recentemente svolto a Genova, informa che il resoconto stenografico dell'audizione del generale Bozzo, ad eccezione delle parti secretate, sarà pubblicato dopo la revisione formale da parte dell'interessato.

Comunica, infine, che:

il 7 luglio, il Comandante del RIS di Roma, colonnello Luigi Ripani, ha trasmesso una relazione illustrativa degli esiti di alcuni accertamenti eseguiti sulle audiocassette acquisite dalla Commissione presso gli uffici giudiziari di Roma; riguardando indagini in corso, il contenuto della relazione è stato secretato;

sempre il 7 luglio, sono stati depositati dalla dottoressa Giammaria tre verbali di riconsegna, da parte del RIS di Roma, delle suddette audiocassette; considerato che il relativo contenuto è stato riversato su tre DVD, le citate audiocassette saranno restituite agli Uffici giudiziari di Roma, presso i quali erano state acquisite dalla Commissione;

il 7 luglio il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudo hanno presen-

tato due distinte relazioni riservate concernenti l'esame delegato del professor Ugolini;

la dottoressa Giammaria ha depositato il 7 luglio una relazione segreta concernente l'attività svolta;

con nota pervenuta il 6 luglio, il generale Scriccia ha depositato una relazione di libera consultazione riguardante l'istruttoria dell'audizione del dottor Spataro;

l'8 luglio il colonnello Pinnelli ha presentato: una relazione segreta concernente l'attività svolta; una nota riservata, riguardante l'esito di alcuni accertamenti effettuati; il verbale riservato di alcuni accertamenti eseguiti, su incarico della Commissione, dalla Compagnia dei carabinieri di Siracusa;

l'8 luglio il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – senatore Giacomo Stucchi – ha trasmesso copia dei documenti contenuti nel cosiddetto « Archivio Cogliandro » connessi al sequestro di Aldo Moro, nonché copia del resoconto stenografico dell'audizione del dottor Luigi Ciampoli, svoltasi il 12 dicembre presso il Comitato; tali documenti – richiesti dalla Commissione nelle scorse settimane – sono sottoposti al regime di segretezza proprio degli atti del Comitato.

Audizione del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi.

Lamberto GIANNINI interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Formulano, a più riprese, osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i senatori Paolo CORSINI (PD) e Federico

FORNARO (PD) e i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD).

Lamberto GIANNINI risponde ai quesiti formulati e chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi, a più riprese, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il deputato Fabio LAVAGNO (PD) e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replicano Lamberto GIANNINI e Federico BOFFI.

Lamberto GIANNINI chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Federico BOFFI risponde ad alcuni quesiti.

Intervengono quindi, a più riprese, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Francesco Saverio GAROFANI (PD) e Gero GRASSI (PD), e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replicano Lamberto GIANNINI e Federico BOFFI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Giannini, il dottor Spina e il dottor Boffi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 1.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201 Governo) (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB) (<i>Cancellazione dall'ordine del giorno</i>)	7
Sull'ordine dei lavori	7

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	8
Sui lavori della Giunta	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	38
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Bocadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	27
---	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	45

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.	
Audizione di Alida Paluchowski, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Roberto Fontana, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, e Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	59

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	62

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Se- guito dell'esame e rinvio</i>)	60
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Governo</i>)	69

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Esame e rinvio</i>)	106
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) .	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla Relatrice</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei

cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro	121
RISOLUZIONI:	
7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl (<i>Discussione e rinvio</i>)	122
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-05964 Bechis: Ricorso al sistema di <i>pay back</i> per l'acquisto di farmaci innovativi	123
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
<i>ERRATA CORRIGE</i>	128
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	132
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015)240 final (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. JOIN(2015)6 final (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla Relatrice</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
SEDE CONSULTIVA:	
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. S. 1993 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	160
Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale. S. 1870 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	161
Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	153
DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali. S. 1977 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) .	158
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione del presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews, Paolo Garimberti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
Comunicazioni del Presidente	167
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 322/1659 al n. 325/1663</i>)	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	176
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	176
Comunicazioni del Presidente	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	177
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario SpA (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	177
AVVERTENZA	177

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione dell'Ambasciatrice di Francia, S.E. Cathérine Colonna (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	178

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti di SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	180
Audizione del dottor Lamberto Giannini, del dottor Eugenio Spina e del dottor Federico Boffi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181

